



**COMUNE
DI CERVIA**

**PROVVEDIMENTO DI RAZIONALIZZAZIONE
PERIODICA EX ART.20, COMMA 1, DEL TUSP**

Relazione tecnica

Dati relativi al 31/12/2020

INDICE

1. Premessa	3
2. Il perimetro delle società oggetto del provvedimento ricognitorio	5
3. Analisi di dettaglio sulle singole società	13
3.1 PARCO DELLA SALINA DI CERVIA SRL	14
3.2 CERVIA TURISMO SRL	22
3.3 RAVENNA HOLDING SPA	31
3.3.1 ASER SRL	42
3.3.2 AZIMUT SPA	49
3.3.3 RAVENNA ENTRATE SPA	58
3.3.4 RAVENNA FARMACIE SRL	65
3.3.5 ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI SPA	73
3.3.6 PLURIMA SPA	80
3.3.7 SAPIR – PORTO INTERMODALE RAVENNA SPA	86
3.3.8 START ROMAGNA SPA	95
3.3.9 TPER SPA	103
3.4 ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI SCRL	106
3.5 DELTA 2000 SCRL	114
3.6 AGENZIA MOBILITÀ ROMAGNOLA - A.M.R. SRL CONSORTILE	121
3.7 HERA SPA	128
3.8 LEPIDA SCPA	132
3.9 AERADRIA SPA	141
3.10 S.TE.P.RA SOC. CONS. A R.L.	143
4. Gli esiti della revisione periodica	145

1. Premessa

L'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il suddetto piano, ai sensi del comma 3, dovrà essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti (comma 4).

La prima ricognizione periodica, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74/2018, ha preso a riferimento, in base al comma 11 dell'articolo 26, la situazione al 31/12/2017, ponendosi in continuità cronologica con la revisione straordinaria precedentemente effettuata ai sensi dell'art. 24 del medesimo decreto, che doveva prendere a riferimento la situazione del settembre 2016 (entrata in vigore del D.Lgs 175/2016).

A seguire, con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 68/2019 e n. 70/2020 l'Amministrazione comunale di Cervia ha provveduto ad approvare la ricognizione periodica con la situazione aggiornata rispettivamente al 31/12/2018 e al 31/12/2019.

Conseguentemente la presente relazione tecnica prende a riferimento per "l'analisi dell'assetto complessivo delle società" (art. 20) la situazione cristallizzata al 31/12/2020. Per quanto riguarda gli aspetti di carattere economico-patrimoniale-finanziario, le informazioni sono attinte dai bilanci 2020 (ultimi approvati disponibili) fornendo eventuali informazioni su fatti successivi solo se rilevanti. In generale si è ritenuto opportuno fornire le informazioni più aggiornate, e rendicontare le azioni già intraprese, specie se attivate in attuazione di progetti illustrati in sede di ricognizione straordinaria, o in relazione ai rilievi della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti su tale documento e sui documenti prodotti da altri Enti che partecipano alle medesime società. Si segnala infatti che, nel corso del 2021 sono pervenute le deliberazioni n. 9/2021/VSGO del 03.02.2021 e 131/2021/VSGO del 08.06.2021 relative rispettivamente alle ricognizioni ordinarie delle partecipazioni societarie al 31/12/2017, al 31/12/2018, al 31/12/2019 dei Comuni di Faenza e di Ravenna. Non risultano invece prodotte dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti relazioni sulle "revisioni ordinarie" effettuata dal Comune di Cervia negli anni 2018, 2019 e 2020.

Alla luce delle disposizioni dell'art. 20 del TUSP in materia di ricognizione periodica, e alla ratio della norma, si fornisce un quadro aggiornato sulle azioni intraprese e sui risultati ottenuti, pur avendo ritenuto non necessario adottare un vero e proprio piano di razionalizzazione, in sede di approvazione della revisione "straordinaria" o delle successive revisioni "ordinarie".

La presente relazione tecnica si pone l'obiettivo di ricostruire in modo sistematico la situazione delle società partecipate direttamente o indirettamente dal Comune di Cervia.

La presente relazione tecnica si articola, come ormai è consuetudine, in una premessa di inquadramento circa il perimetro delle società oggetto del provvedimento ricognitorio e, per ciascuna società, in una analisi dei seguenti aspetti:

- verifica sulla riconducibilità o meno delle finalità perseguite dalla società ai vincoli di scopo di cui all'art. 4 comma 1 o ad una delle attività di cui all'art. 4 commi 2 e 3 del D.Lgs. 175/2016

e s.m.i., al fine di dimostrare che la società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

- test di tipo economico-finanziario al fine di verificare la sussistenza dell'equilibrio economico e patrimoniale e la sostenibilità finanziaria nel tempo della società, che dimostrano la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;
- test sui parametri di cui all'art. 20, in quanto in caso di sussistenza di una delle condizioni previste dalla norma, l'Ente deve predisporre un piano di riassetto della società per la sua razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante liquidazione o cessione;
- approfondimento dei rilievi mossi dalla Corte dei Conti, sezione di controllo per l'Emilia Romagna, con delibere n. 9/2021/VSGO del 03.02.2021 e n. 131/2021/VSGO del 08.06.2021 relative rispettivamente alle ricognizioni ordinarie delle partecipazioni societarie al 31/12/2017, al 31/12/2018, al 31/12/2019 dei Comuni di Faenza e di Ravenna.

In allegato alla presente relazione vi sono infine le schede tecniche di sintesi relative alle singole società (redatte secondo i modelli standard approvati con la deliberazione n. 22/2018 adottata dalla Sezione delle Autonomie) che riportano gli esiti dei test sulla riconducibilità delle finalità perseguite dalla società ai vincoli di scopo di cui all'art. 4 comma 1 o ad una delle attività di cui all'art. 4 commi 2 e 3, gli esiti dei test sui parametri di cui all'art. 20 con riferimento ai dati dei bilanci al 31/12/2020 e le motivazioni circa il mantenimento della partecipazione.

Da un punto di vista metodologico si sottolinea come tali schede richi amino per gli aspetti strutturali quanto già evidenziato in sede di revisione straordinaria, e in particolare l'analisi ivi effettuata per ciascuna società, che ha verificato dettagliatamente la sussistenza dei requisiti di stretta necessità rispetto alle finalità perseguite dall'ente e lo svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'articolo 4. La ricognizione è stata a suo tempo effettuata in modo puntuale e ha analizzato l'attività svolta dalle singole società a beneficio della comunità di riferimento, tenendo conto del contesto territoriale e del settore specifico di attività. Sono già state valutate quindi, e vengono assunte in questa sede come confermate, le motivazioni che giustificano la scelta dell'utilizzo dello strumento societario, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria.

Il consolidamento delle scelte allora effettuate e confermate nel 2020, viene nella presente relazione supportato da analisi e ricostruzioni aggiornate quando utile o pertinente, tenendo conto in particolare di eventuali modifiche del contesto normativo o giurisprudenziale, nonché dei rilievi formulati nel tempo dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

La presente relazione è stata elaborata seguendo gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)" pubblicati in data 20 novembre 2019 sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze dalla struttura di Monitoraggio del MEF d'intesa con la Corte dei Conti.

Come già sopra citato, per la compilazione delle schede tecniche delle singole partecipazioni sono stati utilizzati i modelli standard approvati con la deliberazione n. 22/2018 adottata dalla Sezione delle Autonomie ad oggetto «Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016».

2. Il perimetro delle società oggetto del provvedimento ricognitorio

Al fine della definizione del perimetro di ricognizione delle società oggetto del provvedimento ricognitorio, sono state ricomprese tutte le partecipazioni detenute direttamente dal Comune di Cervia, anche se di ridotta entità, nonché le partecipazioni indirette così come definite dall'art. 2, comma 1, lett. g del D.Lgs. 175/2016: *“partecipazione indiretta: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”*.

Per completezza dell'analisi sono state incluse anche le società quotate HERA S.p.A. e TPER S.p.A. (dal 2017). Rispetto alla ricognizione straordinaria si conferma l'ampliamento del perimetro di analisi, già introdotto a partire dalla revisione ordinaria 2018 tenendo conto dei rilievi effettuati dalla Corte dei Conti, alla società Plurima S.p.A., detenuta indirettamente tramite la società Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A..

Si segnala che è stata ultimata la revisione degli statuti delle società soggette a controllo pubblico, a norma dell'articolo 26 del TUSP. Le modifiche statutarie sono state formalmente adottate dalle Assemblee dei Soci tra il 2017 e febbraio 2019. Nel corso del 2019 sono stati altresì adeguati, attraverso percorsi di condivisione con gli altri azionisti, gli statuti delle società START Romagna S.p.A. e SAPIR S.p.A., pur trattandosi di società caratterizzate dall'assenza di controllo pubblico, anche al fine di valorizzare la partecipazione degli enti pubblici soci, singolarmente intesa e complessivamente detenuta.

Per tutte le società oggetto di analisi è stata aggiornata, con particolare attenzione, la verifica circa l'eventuale presenza di una situazione di controllo societario, secondo la peculiare definizione dell'art. 2, comma 1, lett. b). In particolare è stata valutata in maniera specifica l'eventuale sussistenza di un controllo pubblico di cui all'art. 2, comma 1 lett. m) ricorrente per *“le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)”*.

L'analisi è stata aggiornata con particolare riguardo per le società ipoteticamente riconducibili alla condizione di controllo “congiunto” da parte di più soggetti pubblici. Tale fattispecie risulta di più complessa ricostruzione, ed è stata oggetto di numerose pronunce e orientamenti di vari soggetti istituzionali. La ricostruzione è stata effettuata tenendo in particolare considerazione i più recenti o consolidati orientamenti giurisprudenziali.

Si rimanda alle schede relative alle società Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Scrl, Delta 2000 Scrl, SAPIR-Porto Intermodale Ravenna SpA e START Romagna SpA, già individuate in passato come degne di particolare attenzione in quanto potenzialmente interessate dalla fattispecie, per una analisi specifica e puntuale dei singoli casi, anticipando alcune considerazioni aggiornate di inquadramento in questo ambito.

Richiamando integralmente quanto esposto nelle relazioni annuali precedenti, già in sede di ricognizione al 31/12/2019 si era rilevato che erano intervenute ulteriori pronunce giurisprudenziali, di segno sostanzialmente convergente con le precedenti in qualche caso particolarmente nette, e contrarie ad una interpretazione estensiva della nozione di controllo pubblico congiunto. Oltre alle già note sentenze del Tar Veneto (n. 363 – 373 e altre del 2018) e del Consiglio di Stato (n. 578/2019 del 13/12/2018) sulla medesima vicenda “Ascopiave”, e alle n. 694 e 695 del 2019 del Tar Marche sull'oggetto specifico, assumevano particolare rilievo le sentenze (16/2019 e 25/2019) delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale. Si citavano poi Corte dei Conti Sez. Riunite in sede di Controllo 20.06.2019 n. 11, e Corte dei Conti Sez. Controllo Umbria 2.10.2019, n. 76, e Tar Lazio Sez. I 19.4.2019, n. 511.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in particolare, con la sentenza 25/2019 ribadiscono i netti concetti già enunciati nella sentenza 16/2019 sui presupposti per l'attribuzione dello status di società a controllo pubblico ex Dlgs 175/2016. La partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria, non costituisce in sé, secondo la Corte, prova o presunzione legale (ma mero indice presuntivo) dell'esistenza di un coordinamento tra i soci pubblici, e quindi di un controllo pubblico, che deve essere invece accertato in concreto sulla base di elementi formali. Dunque la partecipazione maggioritaria di più Pubbliche Amministrazioni non può di per sé giustificare l'affermazione di un coordinamento di fatto né può tradursi automaticamente in «controllo». L'interesse pubblico che ciascuna amministrazione deve perseguire non può, secondo le sezioni riunite, dirsi compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche, che possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali o alle finalità in concreto realizzate attraverso la società quale soggetto unitario. Il coordinamento tra le amministrazioni socie - tale da comportare una precostituzione della volontà assembleare e dunque configurarsi come «controllo pubblico» - deve risultare da norme di legge o statutarie o da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime o maggioritario, determinino la capacità congiunta delle Pubbliche Amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.

La Corte esclude poi l'esistenza di un obbligo per gli enti proprietari di provvedere alla gestione in modo associato e congiunto in assenza di norme che dettino quest'obbligo espressamente.

Le implicazioni delle sentenze delle sezioni Unite sono importanti. Si conferma tra l'altro la presenza di letture divergenti all'interno della magistratura contabile e si disattendono radicalmente le letture estensive dell'atto di orientamento del 15 gennaio 2018 della Struttura di monitoraggio del MEF.

Ciò che più rileva è che viene con forza affermato che il controllo pubblico ha connotazione dinamica, e quindi implica un dominio esercitato in concreto sull'attività gestionale, e non è desumibile dalla mera partecipazione al capitale, e dunque deve essere pesato alla luce dell'effettivo assetto societario. Se la maggioranza pubblica fa capo a più amministrazioni cumulativamente considerate, il controllo richiede, ritiene la Corte, anche l'elemento positivo del coordinamento formalizzato (sulla base di legge, statuto o patti parasociali), il solo idoneo a determinare l'orientamento delle scelte strategiche della società.

Gli sviluppi più recenti (2020-2021) evidenziano ulteriori sentenze e pareri di giurisdizione amministrativa e contabile a conferma di quanto sostenuto da Sezioni Riunite, Sede Giurisdizionale Sent. n.16 del 22.05.2019 e n.25 del 29.07.2019.

Tra queste, Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. n.1564 del 3.03.2020, che conferma l'orientamento di Sez. V, Sent. n. 578 del 23.01.2019).

Sul punto specifico della natura dell'“orientamento” del MEF di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016 pubblicato il 15.1.2018 si è espressa con chiarezza TAR Lazio Sez. II n. 9883/2021 stabilendo che tale tipologia di atto è paragonabile ad una “circolare interpretativa” e, tra le stesse priva “di efficacia vincolante e contenuto prescrittivo”.

Analoga posizione è assunta anche da Corte dei Conti, Sez. Contr. Veneto, del. n.18/2021/PAR del 29.01.2021.

Rilevante appare la presa di posizione del T.A.R Emilia Romagna con la sentenza n. 858 del 28.12.2020 (che conferma pienamente TAR Marche n. 82/2019). Nelle società partecipate da più amministrazioni pubbliche il controllo pubblico non sussiste in forza della mera sommatoria dei voti spettanti alle amministrazioni socie. Dette società sono a controllo pubblico solo allorquando le amministrazioni socie ne condividono il dominio, perché sono vincolate - in forza di previsioni di legge, statuto o patto parasociale - ad esprimersi all'unanimità, per l'assunzione delle “decisioni finanziarie e gestionali

strategiche relative all'attività sociale". Non è sufficiente desumere il controllo pubblico dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far valere la maggioranza azionaria in assemblea.

Alla luce del contesto sopra rilevato, pur confermando la qualificazione di alcune società a partecipazione pubblica (e fermo restando che in queste società il Comune di Cervia non dispone da solo del controllo di tali società), appare comunque opportuno proseguire nella progressiva estensione, per quanto possibile e compatibile, in via di autovincolo di istituti caratteristici delle società a controllo pubblico, laddove compatibili nei diversi contesti e quindi da adattarsi in differenti concrete modalità (ad es. sito "*Società Trasparente*", regolamento assunzioni; sistema anticorruzione).

Si assume in tal modo volontariamente un indirizzo che porta a ridurre sul piano fattuale le differenze tra i diversi tipi di società, assimilando progressivamente la società a partecipazione pubblica a quella a controllo pubblico.


Nel caso delle società miste poi, anche in caso di maggioranza pubblica in assemblea (ed eventualmente anche nei componenti designati nel C.d.A.), e in ipotesi anche se in capo ad un'unica Amministrazione, l'effettiva condizione del controllo pubblico sarà esclusa in presenza di clausole statutarie o di patti parasociali che stabiliscano maggioranze qualificate la cui formazione imponga l'apporto dei soci privati. Si richiamano sul punto le citate per l'autorevolezza Corte dei Conti Sez. Riunite in Sede Giurisdizionale in speciale composizione n. 16/2019 ed inoltre Corte dei Conti Sez. Riunite in sede di Controllo n. 11/2019, nonché Corte dei Conti Sez. Controllo Umbria n. 76/2019, Tar Lazio Sez. I n.511/2019, Tar Marche n. 694 e 695 del 2019.

Le menzionate sentenze evidenziano che nelle società miste, costituite con gara a c.d. "*doppio oggetto*", la rilevante influenza sulla gestione del socio privato, per come desunta da determinati indicatori e garantita da statuto e/o patti parasociali, condizione pacificamente ricorrente in concreto se si analizzano con tale lente lo Statuto ed il patto parasociale di AZIMUT e lo Statuto di Cervia Turismo srl, comporta la definizione di società "*a partecipazione maggioritaria pubblica*" (come definito, per un caso del tutto analogo, da Corte dei Conti Sez. Riunite in Sede Giurisdizionale in speciale composizione n. 16/2019).

Tali condizioni sussistono per Azimut S.p.a. e per Cervia Turismo srl ab origine dal momento della loro configurazione come società miste rispettivamente in data 01.07.2012 e 19.03.2007.

La constatazione della mancanza del controllo pubblico è stata in ogni caso oggetto di precedente ricognizione, di cui dà atto, peraltro, la deliberazione della Sezione Regionale della Corte dei Conti n. 131/2021/VSGO.

Di seguito si riporta la rappresentazione grafica del perimetro delle società oggetto del presente provvedimento ricognitorio, che fotografa la situazione al 31/12/2020.



A seguire si riportano la tabella riepilogativa di tutte le società a partecipazione diretta e la tabella riepilogativa di tutte le società a partecipazione indiretta del Comune di Cervia.

TAB_1. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progr.	Nome	Codice fiscale	% Quota di part.	Attività svolta	Part. di controllo	Società in house	Quotata	Holding pura
Dir_1	Parco della Salina di Cervia Srl	2112170390	56	Gestione ai fini turistici, economici, di valorizzazione ambientale ed ecologica, culturale e del tempo libero della Salina di Cervia e gestione del centro visite della Salina di Cervia	SI	NO	NO	NO
Dir_2	Cervia Turismo srl	2267600399	51	Attività di accoglienza ed informazione turistica (I.A.T.); attività di promo-commercializzazione ed attività di reservation mediante attuazione dell'incoming che mira a convogliare i turisti sul territorio; servizio di raccolta ed elaborazione dati statistici relativi ai flussi turistici nel territorio	NO*	NO	NO	NO

Progr.	Nome	Codice fiscale	% Quota di part.	Attività svolta	Part. di controllo	Società in house	Quotata	Holding pura
Dir_3	Ravenna Holding Spa	02210130395	10,08	Strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui l'ente stesso è portatore	SI**	SI	NO	SI
Dir_4	Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Scrl	01306830397	7,44	Progettazione e gestione di progetti di formazione iniziale, superiore e continua destinati alla qualificazione di giovani ed adulti ed ha per oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico, post-universitario, aziendale, nonché l'esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse	NO	NO	NO	NO
Dir_5	Delta 2000 scrl	01358060380	3,58	L'attività della società è finalizzata all'ideazione, attuazione, coordinamento, gestione e rendicontazione tecnico-economica di azioni e progetti riferiti a programmi economici territoriali, al servizio degli Enti Locali, delle Associazioni, degli operatori e dell'intera collettività. I principali ambiti di intervento sono agricoltura e pesca, ambiente e territorio, turismo e cultura, industria e artigianato, risorse umane, cooperazione territoriale, progetti integrati	NO	NO	NO	NO
Dir_6	Agenzia Mobilità Romagnola - AMR s.r.l. consortile	02143780399	1,84	Svolgimento di tutte le funzioni di "agenzia della mobilità" previste dalle norme di legge vigenti nell'ambito territoriale romagnolo	NO***	NO	NO	NO
Dir_7	Hera Spa	04245520376	0,16	Attività di servizi pubblici locali d'interesse economico: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti	NO	NO	SI	NO

Progr.	Nome	Codice fiscale	% Quota di part.	Attività svolta	Part. di controllo	Società in house	Quotata	Holding pura
Dir_8	Lepida Scpa	02770891204	0,0014	Attività operativa per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture di telecomunicazione degli Enti Soci e degli Enti collegati alla rete Lepida e per l'erogazione dei servizi telematici inclusi nell'architettura di rete	SI**	SI	NO	NO
Dir_9	Aeradria Spa	00126400407	0,54	La società gestiva i servizi aeroportuali dell'aerostazione Rimini Miramare. In data 26 novembre 2013 la società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Rimini	NO	NO	NO	NO
Dir_10	S.te.p.ra. Soc. cons. mista a r.l.	00830680393	0,07	La società si occupava della promozione delle attività economiche della Provincia di Ravenna. Dal 2013 erano in corso procedure di liquidazione volontaria. In data 7 giugno 2019 la società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Ravenna	NO	NO	NO	NO

* Controllo civilistico (NON in controllo pubblico ai sensi del TUSP, si rinvia alle motivazioni illustrate nel paragrafo 3.2)

** Controllo analogo congiunto ai sensi dell'articolo 2, c. 1, let. d) del D. Lgs. 175/2016

*** Società considerata soggetta ad una forma atipica di controllo simile a quello previsto per le società in house pur non essendo una in-house. NON è in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. b) e m) del TUSP. Si rinvia alle motivazioni illustrate nel paragrafo 3.6)

TAB_2. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progr.	Nome	Codice fiscale	Società Tramite	% Quota di part. della Tramite	Attività svolta	Part. di controllo	Società in house	Quotata/ Strumenti finanziari quotati
Ind_1	ASER - Azienda Servizi Romagna Srl	02240010393	Ravenna Holding Spa	100	Attività di impresa funebre che assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso; b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli ed accessori funebri, fiori compresi, in occasione di un funerale; c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane; d) le incombenze non specificatamente indicate, ma correlate ai servizi sopra richiamati.	SI	NO	NO

Progr.	Nome	Codice fiscale	Società Tramite	% Quota di part. della Tramite	Attività svolta	Part. di controllo	Società in house	Quotata/ Strumenti finanziari quotati
Ind_2	AZIMUT SpA	90003710390	Ravenna Holding Spa	59,80	Esercizio di servizi pubblici locali o servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti e definiti sulla base di contratti di servizio. In particolare: la gestione dei servizi cimiteriali (incluse le operazioni di polizia mortuaria); la gestione di cremazione salme; la gestione di camere mortuarie; la gestione di manutenzione verde pubblico; l'igiene ambientale attraverso attività antiparassitarie e di disinfestazione; la gestione toilette pubbliche; la gestione della sosta; la gestione delle attività di accertamento delle violazioni al codice della strada in materia di sosta; la gestione di servizi ausiliari ai precedenti.	NO ^X	NO	NO
Ind_3	Ravenna Entrate SpA	02180280394	Ravenna Holding Spa	100	Servizi di riscossione e gestione per il Comune di Ravenna delle entrate tributarie, patrimoniali e delle sanzioni amministrative elevate dal Corpo di Polizia Municipale.	SI	SI	NO
Ind_4	Ravenna Farmacie Srl	01323720399	Ravenna Holding Spa	92,47	Gestione del servizio farmaceutico per i Comuni soci e attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso ad esso connesso.	SI ^{XX}	SI	NO
Ind_5	Romagna Acque - Società delle fonti SpA	00337870406	Ravenna Holding Spa	29,13	Gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.	SI ^{XX}	SI	NO
Ind_6	Plurima SpA	03362480406	1) Ravenna Holding Spa 2) Romagna Acque - Società delle fonti SpA	29,13 32,28	Attività di promozione, progettazione, gestione e realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque a usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione.	NO	NO	NO

Progr.	Nome	Codice fiscale	Società Tramite	% Quota di part. della Tramite	Attività svolta	Part. di controllo	Società in house	Quotata/ Strumenti finanziari quotati
Ind_7	SAPIR SpA	00080540396	Ravenna Holding Spa	29,16	Attività di servizi portuali e gestione degli "asset" per lo sviluppo del Porto di Ravenna (realizzazione, gestione e concessione in godimento di fabbricati, banchine e piazzali inerenti l'attività di impresa portuale e di movimentazione di merci in genere).	NO	NO	NO
Ind_8	Start Romagna SpA	3836450407	Ravenna Holding Spa	24,51	Gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale per i bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; servizi scolastici e servizi di navigazione marittima	NO	NO	NO
Ind_9	HERA SpA	04245520376	Ravenna Holding Spa	4,98	Attività di servizi pubblici locali d'interesse economico: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti.	NO	NO	SI
Ind_10	TPER SpA	03182161202	Ravenna Holding Spa	0,04	Gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nei bacini di Bologna e Ferrara, trasporto pubblico locale ferroviario regionale Emilia-Romagna e dal 2014 gestione del servizio sosta nel comune di Bologna.	NO	NO	SI

^X Controllo civilistico (art. 2359 c.c.) di Ravenna Holding spa. Per quanto illustrato nel paragrafo 3.3.2) della presente relazione tecnica la società NON è in controllo pubblico ai sensi del TUSP

^{XX} Controllo analogo congiunto

Per completezza dell'analisi, sono state ricomprese nel perimetro di rilevazione anche le società quotate HERA S.p.A. (detenuta sia direttamente sia indirettamente tramite Ravenna Holding SpA) e TPER S.p.A. (dal 2017 divenuta quotata e detenuta indirettamente tramite Ravenna Holding SpA).

3. Analisi di dettaglio sulle singole società

Di seguito viene proposta per ciascuna società una scheda di analisi che mira ad approfondire i seguenti aspetti:

- verifica sulla riconducibilità o meno delle finalità perseguite dalla società ai vincoli di scopo di cui all'art. 4 comma 1 o ad una delle attività di cui all'art. 4 commi 2 e 3 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., al fine di dimostrare che la società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
- test di tipo economico-finanziario al fine di verificare la sussistenza dell'equilibrio economico e patrimoniale e la sostenibilità finanziaria nel tempo della società, che dimostrano la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;
- test sui parametri di cui all'art. 20, in quanto in caso di sussistenza di una delle condizioni previste dalla norma, l'Ente dovrà predisporre un piano di riassetto della società per la sua razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante liquidazione o cessione;
- approfondimento dei rilievi mossi dalla Corte dei Conti, sezione di controllo per l'Emilia Romagna, con delibere n. 9/2021/VSGO del 03.02.2021 e n. 131/2021/VSGO del 08.06.2021 relative rispettivamente alle ricognizioni ordinarie delle partecipazioni societarie al 31/12/2017, al 31/12/2018, al 31/12/2019 dei Comuni di Faenza e di Ravenna.

Si reputa necessario infine precisare i criteri interpretativi adottati (a conferma di quanto avvenuto nell'ambito della ricognizione ex articolo 24 e delle precedenti ricognizioni ordinarie 2018, 2019 e 2020) per il calcolo di taluni dei parametri previsti dalla citata norma e le modalità operative adottate per le valutazioni ivi previste:

- con riferimento al dato "Numero dei dipendenti" è stato assunto per ciascuna società il numero medio dei dipendenti indicato nella nota integrativa del Bilancio di esercizio 2020;
- con riferimento al dato del "Fatturato medio" è stato preso in considerazione il parere espresso dalla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con deliberazione n. 54 del 28 marzo 2017, secondo la quale per "fatturato" si intende *"l'ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche. Si tratta in sostanza della grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell'art. 2425 codice civile"*.

Si precisa, inoltre, che per quanto riguarda la società Ravenna Holding, oltre al valore calcolato come sopra indicato, è stato riportato anche un valore di fatturato rettificato e integrato dei dividendi incassati nell'esercizio. È stato infine evidenziato anche l'ammontare determinato secondo quanto indicato dalla determinazione n. 54 sopra richiamata, ma calcolato in base al bilancio consolidato.

Quanto alla verifica in merito alla necessità di contenimento o meno dei costi delle società partecipate dal Comune di Cervia incluse nel perimetro della revisione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 c.2, lett. f) del D.Lgs 175/2016, si è fatto ricorso, ove possibile, alla misurazione *dell'indicatore di competitività di costo delle imprese in termini comparativi*, pari al rapporto tra il "Valore aggiunto per addetto" e il "Costo del lavoro per dipendente" moltiplicato per 100. Tale indicatore rappresenta il valore aggiunto pro-capite prodotto per ogni 100 euro di costo del lavoro pro-capite. Quanto maggiore è il valore assunto dal medesimo indicatore, tanto maggiore sarà la competitività di costo di una certa società. La fonte dei dati è rappresentata dai bilanci di esercizio (2016 - 2019) delle società partecipate e, dall'ISTAT per i dati economici relativi ai settori di appartenenza di queste ultime.

3.1 Parco della Salina di Cervia srl

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale	02112170390
Denominazione	Parco della Salina di Cervia S.r.l.
Anno di costituzione della società	2002
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	//
Altra forma giuridica	//
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura	//
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Stato	Italia
Provincia	Ravenna (RA)
Comune	Cervia
CAP	48015
Indirizzo	Via Salara n. 6

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società in house	No
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	//
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	No
Riferimento normativo società di diritto singolare	//
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione	//

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	17
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	18.743 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	9.438 €

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	105.121 €	17.417 €	11.136 €	2.769 €	4.236€

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.754.915 €	1.973.884 €	2.020.859 €
A5) Altri Ricavi e Proventi	101.530 €	84.602 €	100.479 €
di cui Contributi in conto esercizio	25.000 €	25.000 €	25.000 €

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

Il soggetto erogante del contributo in c/esercizio sopra evidenziato pari a Euro 25.000 in ciascuno dei 3 anni considerati è il Comune di Cervia. I contributi sono stati concessi a sostegno del programma di attività per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica della Salina di Cervia nell'ambito della Convenzione stipulata tra il Comune di Cervia e la Società Parco della Salina di Cervia srl per la gestione dei servizi di valorizzazione storica, ambientale e turistica del compendio di beni denominato "Salina di Cervia" (rep. n. 9635 del 18.1.2011) ed ai sensi del "Regolamento per la concessione di forme di sostegno in attuazione del principio di sussidiarietà" approvato con atto di Consiglio Comunale n. 17 del 26.03.2018.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta

NOME DEL CAMPO	VALORE
Quota diretta	56%
Codice Fiscale Tramite	//
Denominazione Tramite (organismo)	//
Quota detenuta dalla Tramite nella società	//

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipo di controllo	Controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E COSTI DI FUNZIONAMENTO

Per meglio comprendere l'evoluzione patrimoniale-finanziaria si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione aggregata di attività, passività e patrimonio netto degli ultimi due esercizi, al fine di monitorare l'evoluzione delle attività correnti e consolidate, le passività a breve/lungo termine e del capitale netto così come si evince nella tabella di seguito riportata:

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO	2020	%	2019	%	Variazione	%
ATTIVO FISSO	€ 378.768	23,50%	€ 264.707	17,40%	114.061	43,09%
Immobilizzazioni immateriali	€ 25.777	1,60%	€ 39.922	2,62%	-14.145	-35,43%
Immobilizzazioni materiali	€ 350.138	21,73%	€ 224.785	14,78%	125.353	55,77%
Immobilizzazioni finanziarie	€ 2.853	0,18%	€ 0	0,00%	2.853	0,00%
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	€ 1.232.883	76,50%	€ 1.256.177	82,60%	-23.294	-1,85%
Magazzino	€ 156.532	9,71%	€ 204.696	13,46%	-48.164	-23,53%
Liquidità differite	€ 426.530	26,47%	€ 482.593	31,73%	-56.063	-11,62%
Liquidità immediate	€ 649.821	40,32%	€ 568.888	37,41%	80.933	14,23%
CAPITALE INVESTITO (CI)	€ 1.611.651	100,00%	€ 1.520.884	100,00%	90.767	5,97%
MEZZI PROPRI	€ 635.582	42,19%	€ 618.164	41,12%	17.418	2,82%
Capitale sociale	€ 47.000	2,92%	€ 47.000	3,09%	0	0,00%
Riserve	€ 588.582	36,52%	€ 571.164	37,55%	17.418	3,05%
PASSIVITA' CONSOLIDATE	€ 466.816	30,99%	€ 503.734	33,50%	-36.918	-7,33%
PASSIVITA' CORRENTI	€ 404.132	26,83%	€ 381.569	25,38%	22.563	5,91%
CAPITALE DI FINANZIAMENTO	€ 1.506.530	100,00%	€ 1.503.467	100,00%	3.063	0,20%

Dalla riclassificazione è possibile rilevare che le attività correnti continuano ad essere maggiori delle passività correnti, segnalando la capacità dell'impresa di far fronte ai pagamenti di breve periodo. Le attività consolidate sono interamente coperte dai mezzi propri, sinonimo di solidità.

In merito al risultato di esercizio evidenziato in bilancio, si è proceduto alla seguente riclassificazione del conto economico:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	2020	%	2019	%	VARIAZIONE	%
Ricavi delle vendite	€ 1.754.915	100,00%	€ 1.973.884	100,00%	-€ 218.969	-11,09%
Produzione interna	€ 0	0,00%	€ 0	0,00%	€ 0	0,00%
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	€ 1.754.915	100,00%	€ 1.973.884	100,00%	-€ 218.969	-11,09%
Costi esterni operativi	€ 1.038.124	59,16%	€ 1.191.804	60,38%	-€ 153.680	-12,89%
VALORE AGGIUNTO	€ 716.791	40,84%	€ 782.080	39,62%	-€ 65.289	-8,35%
Costi del personale	€ 531.549	30,29%	€ 661.544	33,51%	-€ 129.995	-19,65%
MARGINE OPERATIVO LORDO	€ 185.242	10,56%	€ 120.536	6,11%	€ 64.706	53,68%
Ammortamenti e accantonamenti	€ 88.336	5,03%	€ 143.110	7,25%	-€ 54.774	-38,27%
RISULTATO OPERATIVO	€ 96.906	5,52%	-€ 22.574	-1,14%	€ 119.480	529,28%
Risultato dell'area accessoria	€ 44.774	2,55%	€ 61.214	3,10%	-€ 16.440	-26,86%
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	€ 22	0,00%	€ 1.018	0,05%	-€ 996	-97,84%
EBIT NORMALIZZATO	€ 141.702	8,07%	€ 39.658	2,01%	€ 102.044	257,31%
Risultato dell'area straordinaria	€ 0	0,00%	€ 0	0,00%	€ 0	0,00%
EBIT INTEGRALE	€ 141.702	8,07%	€ 39.658	2,01%	€ 102.044	257,31%
Oneri finanziari	€ 6.160	0,35%	€ 6.431	0,33%	-€ 271	-4,21%
RISULTATO LORDO	€ 135.542	7,72%	€ 33.227	1,68%	€ 102.315	307,93%
Imposte sul reddito	€ 30.421	1,73%	€ 15.810	0,80%	€ 14.611	92,42%
RISULTATO NETTO	€ 105.121	5,99%	€ 17.417	0,88%	€ 87.704	503,55%

Dall'esame del conto economico relativo alle ultime 2 annualità emerge che la società ha registrato una consistente diminuzione del valore della produzione (-11% circa) a fronte di una maggiore diminuzione dei costi operativi (-13% circa), tale da ridurre l'impatto in termini di contrazione sul valore aggiunto (-8% circa). La forte riduzione dei costi del personale (-20% circa) consente di rilevare un netto miglioramento in termini di MOL (+54% circa) ed in abbinamento anche al calo degli ammortamenti (-38% circa), portano in terreno positivo il risultato operativo (+96.906 euro a fronte di un -22.574 euro del 2019).

In calo l'apporto positivo fornito dall'area accessoria, stabili gli oneri finanziari, in aumento le imposte giustificate dal miglior risultato di esercizio conseguito, che nettizzato risulta pari a euro 105.121 a fronte di euro 17.417 del 2019.

Costi di funzionamento

Per quanto attiene ai costi di funzionamento, l'Ente ha adottato obiettivi e indicatori per la società anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D.Lgs. n 175/2016 al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale. Di seguito si riportano gli indicatori di efficienza gestionale mirati ad una politica di controllo dei costi e l'andamento rilevato:

- % Incidenza Costi Operativi Esterni su Ricavi $((B7 + B8)/A)$ che ammonta a circa il 34% sui ricavi e quindi sotto la soglia del 36% fissato come valore di riferimento per la società nel DUP 2020-2022;
- % Incidenza costo del personale su Ricavi $(B9/A)$ che ammonta a circa il 30% e quindi sotto la soglia del 35% fissato come valore di riferimento per la società nel DUP 2020-2022.

Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni attuali, non vi sia la necessità di disporre specifiche ed ulteriori misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).

Non è stato possibile ricorrere, come per altre società, al calcolo dell'indicatore di competitività di costo delle imprese in termini comparativi per esprimere un giudizio sintetico rispetto alla necessità o meno di contenimento dei costi, in quanto la società in esame assume una configurazione del tutto peculiare che non

agevola la comparazione con le unità produttive che operano nell'analogo "settore".

Per meglio comprendere le performance, si analizzano di seguito le modalità di finanziamento degli impegni a medio-lungo termine, la composizione delle fonti di finanziamento, la redditività e la solvibilità della società:

Principali indicatori di performance

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI		2020	2019
Margine primario di struttura	<i>Mezzi propri - Attivo fisso</i>	€ 256.814	€ 353.457
Quoziente primario di struttura	<i>Mezzi propri / Attivo fisso</i>	1,68	2,34
Margine secondario di struttura	<i>(Mezzi propri + Passività consolidate) - Attivo fisso</i>	€ 723.630	€ 857.191
Quoziente secondario di struttura	<i>(Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso</i>	2,91	4,24

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI		2020	2019
Quoziente di indebitamento complessivo	<i>(Pml + Pc) / Mezzi Propri</i>	1,37	1,43
Quoziente di indebitamento finanziario	<i>Passività di finanziamento / Mezzi Propri</i>	0,31	0,43

INDICI DI REDDITIVITA'		2020	2019
ROE netto	<i>Risultato netto/Mezzi propri medi</i>	14,19%	2,74%
ROE lordo	<i>Risultato lordo/Mezzi propri medi</i>	18,30%	5,23%
ROI	<i>Risultato operativo/(CIO medio - Passività operative medie)</i>	9,60%	-2,38%
ROS	<i>Risultato operativo/ Ricavi di vendite</i>	5,52%	-1,14%

INDICATORI DI SOLVIBILITA'		2020	2019
Margine di disponibilità	<i>Attivo circolante - Passività correnti</i>	€ 828.751	€ 874.608
Quoziente di disponibilità	<i>Attivo circolante / Passività correnti</i>	3,05	3,29
Margine di tesoreria	<i>(Liquidità differite + Liquidità immediate) - Passività correnti</i>	€ 672.219	€ 669.912
Quoziente di tesoreria	<i>(Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività correnti</i>	2,66	2,76

Dagli indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni si riscontra la totale copertura delle attività fisse già con i soli mezzi propri, e quindi la capacità di mantenere l'equilibrio finanziario nel medio-lungo periodo.

Dagli indici sulla struttura dei finanziamenti si evince che il rapporto fra mezzi propri e di terzi è equilibrato.

Gli indici di redditività sono in netto miglioramento rispetto al 2019. Il ROE è ampiamente al di sopra dello zero (14% circa) garantendo un rendimento economico positivo del capitale di rischio investito dai soci. Per un'analisi del valore del ROE è ulteriormente utile confrontare il valore percentuale ottenuto con quello dei rendimenti di investimenti risk free (es. titoli di Stato). Attualmente il rendimento di questi titoli varia da un minimo di 0,4 ad un massimo di 1,6 (Rendistato lordo 2021 Banca d'Italia) per tanto i soci sono stati ampiamente ripagati dalla scelta di investire nell'azienda. Il ROI rispetto al 2019 ha assunto un valore nettamente positivo evidenziando il miglioramento della rendita aziendale dal punto di vista operativo. Contemporaneamente si riscontra anche un aumento della redditività del capitale investito (ROS).

Infine dagli indicatori di solvibilità si rileva che sia il Margine di Disponibilità che quello di Tesoreria risultano ampiamente al di sopra dello zero, e pertanto l'azienda presenta una solida situazione finanziaria a breve con le attività correnti che coprono ampiamente le passività correnti anche al netto del magazzino.

Risulta infine necessario richiamare l'emergenza sanitaria globale dovuta al propagarsi del Covid-19: nel corso del 2020, a causa della pandemia, la società è stata costretta a ricorrere a numerose giornate di cassa integrazione e non è stata effettuata alcuna raccolta di sale.

Per il 2021 le attese sono di una ripresa dei volumi di fatturato (grazie alla presenza di scorte di sale), ma allo stato attuale le conseguenze dell'emergenza sanitaria in atto non risultano pienamente prevedibili e quantificabili.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	VALORE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	//
Denominazione della società quotata controllante	//

OGGETTO

Attività svolta dalla Partecipata

La società Parco della Salina di Cervia s.r.l. ha per oggetto l'attività di gestione a fini turistici, economici, di valorizzazione ambientale ed ecologica, culturale e del tempo libero dell'area relativa all'intero comparto delle saline di Cervia, ed inoltre, occorrendo, l'area circostante il medesimo comparto e, a tali fini, si propone di favorire, sviluppare e realizzare servizi per l'utenza turistica anche sul fronte dell'informazione, dell'accoglienza e dell'ospitalità.

Con Convenzione Rep. 9635 del 18.01.2011 che disciplina i rapporti tra il Comune di Cervia e la società, il Comune consente alla stessa il godimento in via esclusiva degli immobili e delle aree relativi al comparto della Salina, ivi compreso il Centro Visite, di proprietà comunale.

La Società si impegna a svolgere tutte le attività di manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili che si rendano necessarie per esigenze connesse all'espletamento dei servizi o per adeguamento ad obblighi di legge. Effettua una programmazione annuale e triennale degli interventi necessari per la manutenzione dell'esistente e per le nuove realizzazioni, da comunicare alla Amministrazione Comunale per l'eventuale inserimento nel piano Triennale degli Investimenti del Comune.

Ai sensi dell'art. 7 della Convenzione, la produzione e commercializzazione del sale e degli altri prodotti della salina è finalizzata alla conservazione di un prodotto tipico del territorio presente da oltre 1500 anni e la sua valorizzazione rientra fra le azioni promozionali dell'offerta turistica cervese. La Società deve in particolare promuovere la conservazione e lo sviluppo delle produzioni più tradizionali e tipiche legando l'immagine del Sale di Cervia a quella turistica della città.

Il citato art. 7 della Convenzione prevede che "gli utili della società provenienti dall'attività produttiva e commerciale siano finalizzati al mantenimento della salina e concorrano agli interventi di conservazione ambientale e valorizzazione turistica dell'area", pertanto non vengono distribuiti ai soci.

Non risultano esistere altre società pubbliche che per attività svolta siano confrontabili con la società in argomento.

Riconducibilità ai vincoli di scopo di cui all'Art. 4 co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 TUSP

La società Parco della Salina di Cervia S.r.l. è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. La società è stata difatti costituita allo scopo di realizzare il progetto di valorizzazione del compendio delle Saline di Cervia, patrimonio unico e strategico del territorio del Comune di Cervia. La gestione del compendio avviene pertanto per finalità di interesse generale, ambientale e naturalistico e senza uno specifico sfruttamento economico legato alla produzione e vendita del sale che comunque viene eseguita in quanto strumentale al mantenimento e conservazione dell'ambiente e del territorio che costituisce il parco. Ricade nelle attività contemplate dall'art. 4 comma 2 lett. a) del TUSP in quanto l'oggetto della concessione è riferibile ad un servizio di interesse generale privo di rilevanza economica. La salina, oltre a rappresentare una componente fondamentale dell'economia del territorio e dell'ambiente, è stata riconosciuta "zona umida di importanza internazionale" ai sensi della Convenzione di Ramsar e con Decreto Ministeriale 31.1.1979 è stata

istituita come "Riserva Naturale dello Stato per il popolamento animale".

Con atto rep. 86 del 27/09/2007 l'Agenzia del Demanio ha concesso in uso al Comune di Cervia il compendio immobiliare denominato "Saline di Cervia" al fine di utilizzarlo per la realizzazione di un progetto di valorizzazione e sviluppo di un parco turistico ecologico: in esecuzione della suddetta concessione il Comune, si impegna a mantenere in buono stato di conservazione il complesso immobiliare e a non mutare la destinazione del bene. Tali fini sono raggiunti grazie all'attività posta in essere dalla società in base ad una Convenzione stipulata con il Comune di Cervia che assegna alla società la gestione del compendio immobiliare con finalità di tutela e valorizzazione unitamente alla gestione del Centro Visite. Sempre ai sensi della Convenzione, gli utili conseguiti non possono essere distribuiti ai soci, ma vanno reinvestiti nel progetto di valorizzazione.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	9%
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	Si
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	//
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	//
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis	No
Note	

RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI ED AZIONI POSTE IN ESSERE

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con delibera n. 103/2018/VSGO adunanza del 22/05/2018 relativa alla ricognizione straordinaria del Comune di Cervia, per la società Parco della Salina di Cervia S.r.l. ha rilevato *"l'esigenza di adeguare la previsione statutaria relativa all'organo di amministrazione, attualmente previsto alternativamente in forma monocratica o collegiale (da tre a sette membri) alle disposizioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016"*.

In sede di ricognizione straordinaria era stata menzionata l'intenzione dell'Amministrazione comunale di valutare la trasformazione della società da società a responsabilità limitata a società consortile a responsabilità limitata al fine di preservare al meglio l'interesse pubblico dell'oggetto sociale, rimarcando la finalità non di lucro dell'attività posta in essere dalla società.

A tal fine nel corso del 2018 è stata predisposta la bozza di Statuto che ricomprendeva la trasformazione in consortile a r.l. e gli adeguamenti ai sensi del D.Lgs. 175/2018.

Tuttavia, nel mese di settembre 2018 il socio Provincia di Ravenna ha inviato nota scritta a tutti i soci della società palesando l'intenzione di dismettere la propria quota nella Società in attuazione del proprio piano di

razionalizzazione, chiedendo ai restanti soci di manifestare il proprio interesse ad esercitare il diritto di prelazione sulle quote oggetto di dismissione.

Si è ritenuto pertanto di rinviare la trasformazione della società sino al completamento della procedura di exit del socio Provincia di Ravenna e di procedere al solo adeguamento dello Statuto sociale ai sensi del D.Lgs. 175/2018.

L'Assemblea straordinaria dei Soci di Parco della Salina di Cervia srl in data 28/02/2019 ha approvato la modifica dello Statuto, nell'articolo relativo alla nomina dell'organo amministrativo, conformando lo stesso in maniera puntuale, in base ai rilievi evidenziati dalla Corte dei Conti, alle previsioni di cui all'art. 11 commi, 2 e 3 del D.Lgs. n. 175 del 2016.

3.2 Cervia Turismo srl

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale	02267600399
Denominazione	Cervia Turismo S.r.l.
Anno di costituzione della società	2007
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	//
Altra forma giuridica	//
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura	//
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Stato	Italia
Provincia	Ravenna (RA)
Comune	Cervia
CAP	48015
Indirizzo	Via Evangelisti, 4

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società in house	No
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	//
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	No
Riferimento normativo società di diritto singolare	//

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione	//

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	13
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	29.425€
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	4.640 €

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	27.637 €	23.487 €	37.666	21.215 €	2.952 €

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	711.410 €	1.239.210 €	1.478.641€
A5) Altri Ricavi e Proventi	386.769 €	326.535 €	186.146 €
di cui Contributi in conto esercizio	376.304 €	316.120 €	171.620 €

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

I soggetti eroganti i contributi in c/esercizio sopra evidenziati in ciascuno dei 3 anni considerati sono: il Comune di Cervia, la Regione Emilia Romagna e Destinazione Turistica Romagna. I contributi sono stati concessi a sostegno della partecipazione della società a bandi relativi a promozione turistica nell'ambito del Programma Turistico di Promozione Locale (PTPL) e della L.R. n. 8/2017 ed ai sensi del "Regolamento per la concessione di forme di sostegno in attuazione del principio di sussidiarietà" approvato con atto di Consiglio Comunale n. 17 del 26.03.2018.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	51%
Codice Fiscale Tramite	//
Denominazione Tramite (organismo)	//
Quota detenuta dalla Tramite nella società	//

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipo di controllo	Nessuno <i>La società può ritenersi in controllo civilistico (art. 2359 C.C.) ma NON in controllo pubblico ai sensi del TUSP (vedi nota sotto riportata)</i>

Come anticipato nelle premesse, per Cervia Turismo srl è stato opportuno aggiornare la verifica circa l'eventuale presenza di una situazione di controllo, secondo la peculiare definizione dell'art. 2, comma 1, lett. b). Nel corso del 2019 si sono infatti registrate una serie di rilevanti e convergenti decisioni della giurisprudenza contabile e amministrativa sulla nozione di "controllo pubblico" nelle società pubbliche significative per la situazione specifica.

Tali orientamenti in via di consolidamento relativi alle società miste di cui all'articolo 17 del TUSP, se applicati alla società Cervia Turismo srl, impongono di considerare non presente il requisito del controllo pubblico nella governance della stessa.

Le menzionate sentenze evidenziano che nelle società miste costituite con gara a c.d. "doppio oggetto" la rilevanza della influenza sulla gestione del socio privato, garantita da statuto e/o patti parasociali, comporterebbe un controllo congiunto pubblico - privato della società.

Rivestono particolare importanza al riguardo, per l'evidente autorevolezza, Corte dei Conti Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale 4.7.2019 n. 17, Corte dei Conti Sez. Riunite in sede di Controllo 20.06.2019 n. 11.

Si citano poi Corte dei Conti Sez. Controllo Umbria 2.10.2019, n. 76, e Tar Lazio Sez. I 19.4.2019, n. 511, e Tar Marche n. 694 e 695 del 2019.

Si rafforza l'orientamento che, anche in caso di maggioranza pubblica in assemblea (ed eventualmente anche nei componenti designati nel CdA), e anche se in capo ad un'unica Amministrazione, esclude l'effettiva ricorrenza della condizione del controllo pubblico (ai sensi del TUSP) in presenza di clausole statutarie o di patti parasociali che stabiliscano maggioranze qualificate la cui formazione renda necessario l'apporto dei soci privati.

Se si analizza con tale lente lo Statuto di Cervia Turismo srl emerge come, l'art. 16.2 dello Statuto preveda che per specifiche rilevanti materie non possono essere assunte deliberazioni senza il voto del 60% dell'intero capitale sociale, rendendosi quindi necessario (anche) il voto favorevole della componente privata (49%). Senza l'approvazione assembleare della componente privata non si può modificare lo statuto e non si possono approvare le linee fondamentali del programma annuale e pluriennale della società (budget).

L'art. 17.2 dello Statuto prevede inoltre espressamente che l'Amministratore Delegato sia designato dal socio privato ed all'art. 20.2 elenca ampi poteri da attribuire da parte del C.d.A. allo stesso, e riporta espressamente l'attribuzione della "gestione ordinaria della società" allo stesso.

La configurazione della società come non a controllo pubblico appare potenzialmente molto rilevante, anche se l'assetto organizzativo complessivo di Cervia Turismo srl concretamente posto in essere, in quanto società

mista con specifiche caratteristiche peculiari, appare attualmente buono e ritagliato su misura, avendo considerato in passato prudentemente la società in controllo pubblico.

Le modalità di adempimento da parte della società dei vari istituti riconnessi alla natura “pubblica” appaiono valide ed efficienti a prescindere dalla ricostruzione formale del controllo, dovendosi ritenere opportuno che tali prassi vengano nella sostanza confermate, anche se fondamentalmente in via di autolimitazione. Nulla cambierebbe di sostanziale nell’applicare in via di autolimitazione e non per obbligo una serie determinata di normative, e in particolare non parrebbe modificare la competenza giurisdizionale di base (che si riteneva in ogni caso civilistica e non amministrativa).

SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E COSTI DI FUNZIONAMENTO

Per meglio comprendere l'evoluzione patrimoniale-finanziaria si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione aggregata di attività, passività e patrimonio netto degli ultimi due esercizi, al fine di monitorare l'evoluzione delle attività correnti e consolidate, le passività a breve/lungo termine e del capitale netto così come si evince nella tabella sotto riportata:

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO	2020	%	2019	%	Variazione	%
ATTIVO FISSO	€ 43.108	5,69%	€ 60.164	7,27%	-17.056	-28,35%
Immobilizzazioni immateriali	€ 15.484	2,04%	€ 22.587	2,73%	-7.103	-31,45%
Immobilizzazioni materiali	€ 27.624	3,64%	€ 29.994	3,62%	-2.370	-7,90%
Immobilizzazioni finanziarie	€ 0	0,00%	€ 7.583	0,92%	-7.583	0,00%
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	€ 714.876	94,31%	€ 767.587	92,73%	-52.711	-6,87%
Magazzino	€ 2.110	0,28%	€ 2.489	0,30%	-379	-15,23%
Liquidità differite	€ 492.780	65,01%	€ 479.990	57,99%	12.790	2,66%
Liquidità immediate	€ 219.986	29,02%	€ 285.108	34,44%	-65.122	-22,84%
CAPITALE INVESTITO (CI)	€ 757.984	100,00%	€ 827.751	100,00%	-69.767	-8,43%
MEZZI PROPRI	€ 234.712	32,14%	€ 211.223	26,26%	23.489	11,12%
Capitale sociale	€ 200.000	26,39%	€ 200.000	24,16%	0	0,00%
Riserve	€ 34.712	4,58%	€ 11.223	1,36%	23.489	209,29%
PASSIVITA' CONSOLIDATE	€ 188.103	25,76%	€ 275.226	34,22%	-87.123	-31,66%
PASSIVITA' CORRENTI	€ 307.532	42,11%	€ 317.815	39,52%	-10.283	-3,24%
CAPITALE DI FINANZIAMENTO	€ 730.347	100,00%	€ 804.264	100,00%	-73.917	-9,19%

Dalla riclassificazione è possibile rilevare che le attività correnti continuano ad essere maggiori delle passività correnti, segnalando la capacità dell'impresa di far fronte ai pagamenti di breve periodo. Le attività consolidate sono interamente coperte dai mezzi propri, sinonimo di solidità.

In merito al risultato di esercizio evidenziato in bilancio, si è proceduto alla seguente riclassificazione del conto economico:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	2020	%	2019	%	VARIAZIONE	%
Ricavi delle vendite	€ 711.410	100,00%	€ 1.239.210	100,00%	-€ 527.800	-42,59%
Produzione interna	€ 0	0,00%	€ 0	0,00%	€ 0	0,00%
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	€ 711.410	100,00%	€ 1.239.210	100,00%	-€ 527.800	-42,59%
Costi esterni operativi	€ 649.311	91,27%	€ 1.122.465	90,58%	-€ 473.154	-42,15%
VALORE AGGIUNTO	€ 62.099	8,73%	€ 116.745	9,42%	-€ 54.646	-46,81%

Costi del personale	€ 376.185	52,88%	€ 369.034	29,78%	€ 7.151	1,94%
MARGINE OPERATIVO LORDO	-€ 314.086	-44,15%	-€ 252.289	-20,36%	-€ 61.797	24,49%
Ammortamenti e accantonamenti	€ 25.435	3,58%	€ 25.660	2,07%	-€ 225	-0,88%
RISULTATO OPERATIVO	-€ 339.521	-47,73%	-€ 277.949	-22,43%	-€ 61.572	22,15%
Risultato dell'area accessoria	€ 375.028	52,72%	€ 316.380	25,53%	€ 58.648	18,54%
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	€ 599	0,08%	€ 29	0,00%	€ 570	1965,52 %
EBIT NORMALIZZATO	€ 36.106	5,08%	€ 38.460	3,10%	-€ 2.354	-6,12%
Risultato dell'area straordinaria	€ 0	0,00%	€ 0	0,00%	€ 0	0,00%
EBIT INTEGRALE	€ 36.106	5,08%	€ 38.460	3,10%	-€ 2.354	-6,12%
Oneri finanziari	€ 989	0,14%	€ 1.649	0,13%	-€ 660	-40,02%
RISULTATO LORDO	€ 35.117	4,94%	€ 36.811	2,97%	-€ 1.694	-4,60%
Imposte sul reddito	€ 7.480	1,05%	€ 13.324	1,08%	-€ 5.844	-43,86%
RISULTATO NETTO	€ 27.637	3,88%	€ 23.487	1,90%	€ 4.150	17,67%

Dall'esame del conto economico relativo alle ultime 2 annualità emerge che la società ha registrato una netta diminuzione del valore della produzione (-43% circa) accompagnata però da un'altrettanta netta diminuzione dei costi operativi (-42% circa). Conseguentemente si rileva un peggioramento del Valore aggiunto (-47%). In lieve aumento i costi del personale (+2% circa), con il MOL in flessione (-24%).

Stabili gli ammortamenti, in aumento l'apporto positivo dell'area accessoria (+19%) tale da portare il valore dell'EBIT in positivo e circa sui valori del 2019 (-6%). Una diminuzione degli oneri finanziari accompagnata da una riduzione di quasi il 50% delle imposte sul reddito porta ad un risultato netto 2020 superiore rispetto al 2019.

Costi di funzionamento

Per quanto attiene ai costi di funzionamento, l'Ente ha adottato obiettivi e indicatori per la società anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D.Lgs. n 175/2016 al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale. Di seguito si riportano gli indicatori di efficienza gestionale mirati ad una politica di controllo dei costi e l'andamento rilevato:

- % Incidenza Costi Operativi Esterni su Ricavi $((B7 + B8)/A)$ che ammonta a circa il 34% sui ricavi e quindi sotto la soglia fissata come valore di riferimento per la società nel DUP 2020-2022;
- % Incidenza costo del personale su Ricavi $(B9/A)$ che ammonta a circa il 34% sopra la soglia fissata come valore di riferimento per la società nel DUP 2020-2022 ma trattandosi di società che opera nel settore del turismo, i ricavi dell'anno 2020 (voce A del bilancio e denominatore del rapporto) risultano influenzati dall'emergenza sanitaria da Covid-19, a fronte di costi del personale a tempo indeterminato che rappresentano un costo fisso (voce B9 del bilancio e numeratore del rapporto).

Inoltre, per esprimere un giudizio sintetico rispetto alla necessità o meno di contenimento dei costi, si è fatto riferimento all'*indicatore di competitività di costo delle imprese* in termini comparativi.

Tale indicatore di competitività di costo relativo alla società in argomento presenta nel corso del periodo considerato (2016 - 2019) un valore medio nettamente superiore a quello del macrosettore di appartenenza - "*Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica*", codice ATECO 7990 - riflettendo così l'intenzione del Management di migliorare i livelli di efficienza e, quindi di competitività.

Alla luce di quanto sopra non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), del D.Lgs 175/2016 (TUSP).

Per meglio comprendere le performance, si analizzano di seguito le modalità di finanziamento degli impegni a medio-lungo termine, la composizione delle fonti di finanziamento, la redditività e la solvibilità della società:

Principali indicatori di performance

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI		2020	2019
Margine primario di struttura	<i>Mezzi propri - Attivo fisso</i>	€ 191.604	€ 151.059
Quoziente primario di struttura	<i>Mezzi propri / Attivo fisso</i>	5,44	3,51
Margine secondario di struttura	<i>(Mezzi propri + Passività consolidate) - Attivo fisso</i>	€ 379.707	€ 426.285
Quoziente secondario di struttura	<i>(Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso</i>	9,81	8,09

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI		2020	2019
Quoziente di indebitamento complessivo	<i>(Pml + Pc) / Mezzi Propri</i>	2,11	2,81
Quoziente di indebitamento finanziario	<i>Passività di finanziamento / Mezzi Propri</i>	0,00	0,00

INDICI DI REDDITIVITA'		2020	2019
ROE netto	<i>Risultato netto/Mezzi propri medi</i>	10,53%	10,01%
ROE lordo	<i>Risultato lordo/Mezzi propri medi</i>	13,39%	15,68%
ROI	<i>Risultato operativo/(CIO medio - Passività operative medie)</i>	-97,55%	-106,28%
ROS	<i>Risultato operativo/ Ricavi di vendite</i>	-47,73%	-22,43%

INDICATORI DI SOLVIBILITA'		2020	2019
Margine di disponibilità	<i>Attivo circolante - Passività correnti</i>	€ 407.344	€ 449.772
Quoziente di disponibilità	<i>Attivo circolante / Passività correnti</i>	2,32	2,42
Margine di tesoreria	<i>(Liquidità differite + Liquidità immediate) - Passività correnti</i>	€ 405.234	€ 447.283
Quoziente di tesoreria	<i>(Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività correnti</i>	2,32	2,41

Dagli indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni si riscontra la totale copertura delle attività fisse già con i soli mezzi propri, e quindi la capacità di mantenere l'equilibrio finanziario nel medio-lungo periodo.

Dagli indici sulla struttura dei finanziamenti si evince che il rapporto fra mezzi propri e di terzi è abbastanza equilibrato.

Gli indici di redditività si attestano più o meno sugli stessi valori del 2019. Il ROE è ampiamente al di sopra dello zero (10% circa, invariato rispetto all'anno precedente) garantendo un rendimento economico positivo del capitale di rischio investito dai soci. Per un'analisi del valore del ROE è ulteriormente utile confrontare il valore percentuale ottenuto con quello dei rendimenti di investimenti risk free (es. titoli di Stato). Attualmente il rendimento di questi titoli varia da un minimo di 0,4 ad un massimo di 1,6 (Rendistato lordo 2021 Banca d'Italia) pertanto i soci sono stati ripagati dalla scelta di investire nell'azienda. Al contrario del ROE, il ROI (rendimento economico della sola gestione operativa dell'intero capitale impiegato, compreso quello di terzi) è negativo, evidenziando quindi una perdita operativa anche se in miglioramento sul 2019. In questo caso l'analisi richiede di confrontare il valore ottenuto con i tassi di interesse legale attualmente disponibili, 0,01% (Dm Economia 11.12.2020). Il Rendimento dell'investimento è quindi negativo ma, confrontato con un tasso d'interesse legale in continuo calo (che solo rispetto al 2019 è andato da 0,05 a a 0,01) e ai livelli minimi storici negli ultimi anni, non lo si ritiene un dato così negativo. L'indice va comunque sicuramente migliorato. Anche il ROS risulta negativo e da migliorare, aumentando la redditività delle vendite. Infine dagli indicatori di solvibilità si rileva che il Margine di Disponibilità risulta ampiamente al di sopra dello zero, e pertanto l'azienda presenta una solida situazione finanziaria a breve con le attività correnti che coprono ampiamente le passività correnti. Il Margine di Tesoreria è privo di significatività in quanto trattasi di attività di servizi e quindi con un magazzino trascurabile.

Risulta infine necessario richiamare l'emergenza sanitaria globale dovuta al propagarsi del Covid-19: nel corso del 2020, a causa della pandemia, la società è stata costretta ad una sospensione degli eventi e delle manifestazioni sportive fino a tutto il periodo primaverile con ripartenza e ripresa dall'inizio dell'estate, pur nel rispetto delle regole sanitarie e di distanziamento vigenti. Gli eventi annullati nella prima parte dell'anno sono stati in buona parte recuperati e riprogrammati a fine estate-autunno.

Le aperture degli uffici informazione hanno subito uno slittamento in avanti annullando le aperture pasquali e arrivando poi fino all'autunno inoltrato garantendo l'apertura in corrispondenza di tutti i grandi eventi posticipati.

Le attività promozionali italiane ed estere, deliberate dal Tavolo della Promozione cittadino, sono state interamente riprogrammate sul mercato domestico in azioni online e advertising con campagna di affissioni sulle principali città emiliane.

La società ha partecipato agli appuntamenti di settore (fiere, workshop e incontri B&B) in modalità streaming e online.

Le attività di supporto e coordinamento ai progetti/servizi comunali sono proseguite sostanzialmente linea con gli anni precedenti.

L'attività di Cervia Turismo è stata quindi solo parzialmente ridotta e si è ricorsi alla cassa integrazione per 1 solo dipendente e per un numero limitato di ore settimanali.

Il fatturato ha subito una importante flessione nella prima parte dell'anno con ripresa nella seconda parte.

Per il 2021 allo stato attuale le conseguenze dell'emergenza sanitaria in atto non risultano pienamente prevedibili e quantificabili.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	VALORE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	//
Denominazione della società quotata controllante	//

OGGETTO

Attività svolta dalla Partecipata

La società Cervia Turismo s.r.l. ha per oggetto l'informazione e l'accoglienza turistica (I.A.T.) e l'attività di prenotazione di servizi turistici e del pernottamento presso strutture ricettive ubicate nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

La società gestisce i suddetti servizi sulla base di un contratto di servizio che prevede a carico del gestore una serie di attività a fronte della corresponsione di un canone annuo.

Le condizioni di svolgimento dei servizi affidati tecniche ed economiche risultano da una procedura di gara a doppio oggetto svoltasi con procedura aperta ai sensi delle disposizioni al tempo vigenti e possono pertanto ritenersi come le migliori condizioni di mercato.

Il contratto di servizio in scadenza al 28/02/2019 è stato rinnovato alle medesime condizioni per un ulteriore periodo di anni tre fino al 28/02/2022 (Del. C.C. n. 80 del 18/12/2018).

Riconducibilità ai vincoli di scopo di cui all'Art. 4 co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 TUSP

Cervia Turismo è una "società mista" che produce servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto si occupa dell'amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Pertanto le attività esercitate da Cervia Turismo possono complessivamente essere considerate quali servizi pubblici locali privi di rilevanza economica. In

particolare le attività della società possono essere ricondotte alle seguenti categorie: (i) accoglienza ed informazione turistica (IAT) e promo-commercializzazione, trattasi di servizi rivolti alla collettività e gratuiti per l'utenza che possono essere ricondotti nell'ambito della categoria dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica; (iii) reservation: tale servizio, affidato in sede di un procedimento di gara a doppio oggetto, è remunerato dall'utenza sulla base di provvigioni pagate dall'operatore turistico per le prenotazioni che la società veicola. Tale attività nel tempo ha perso progressivamente ragion d'essere, sostituita nei fatti da piattaforme informatiche private di dimensioni a carattere nazionale ed internazionale.

Essa comunque rappresenta da un lato un'attività accessoria all'attività ricettiva ed alberghiera e dall'altro lato è un modo di attuare l'incoming, vale a dire il mezzo per convogliare i turisti sul territorio e quindi una forma evoluta di accoglienza turistica.

In questo senso si interpretano le disposizioni a suo tempo contenute nella Legge della Regione Emilia Romagna n. 7/1998 art. 14 (oggi abrogata) e riprese parimenti nella Legge della Regione Emilia Romagna n. 4/2016 art. 13 e le disposizioni contenute nella Legge della Regione Emilia Romagna n. 7/2003 art. 21.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	49%
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	Si
Esito della revisione periodica	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	//
Termine previsto per la razionalizzazione	//
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis	No
Note	

RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI ED AZIONI POSTE IN ESSERE

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con delibera n. 103/2018/VSGO adunanza del 22/05/2018 relativa alla ricognizione straordinaria del Comune di Cervia, per la società Cervia Turismo S.r.l. ha rilevato che *“lo Statuto societario risulta non conforme alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016, prevedendo esclusivamente un organo amministrativo formato da tre componenti”*.

Cervia Turismo s.r.l. è società a partecipazione mista pubblico-privata ai sensi e in conformità all'art. 17 D.Lgs. 175/2016, costituita a seguito dell'espletamento di una gara ad evidenza pubblica a cd. “doppio oggetto”, ovvero avente ad oggetto contemporaneamente la selezione del socio privato con specifici compiti operativi e l'affidamento di servizi di interesse generale.

In considerazione del fatto che lo Statuto societario è stato parte integrante dei documenti di gara e, in quanto tale, determinante ai fini delle valutazioni operate dal socio privato aggiudicatario, nonché degli impegni assunti dal socio pubblico in merito alla governance societaria, si è ritenuto di provvedere, in linea generale, all'adeguamento dello statuto finalizzato a un mero recepimento delle disposizioni imperative introdotte dal TUSP, pertanto non sono state oggetto di intervento le disposizioni di cui all'art. 17 dello Statuto sociale, relative all'organo amministrativo, rispetto alle previsioni ex art. 11, comma 2, TUSP, in considerazione del legittimo affidamento del terzo, ovvero il socio privato, che diversamente non sarebbe rappresentato, nel rispetto degli impegni assunti dal Comune di Cervia in merito alla governance societaria laddove veniva previsto che *"...Ai soci spettano i seguenti diritti particolari riguardanti l'amministrazione della società:*

- *al socio Comune di Cervia è riservata la nomina di due amministratori e fra questi la designazione del Presidente;*
- *al socio "Aggiudicatario" è riservata la nomina di un amministratore, con ruolo di amministratore delegato".*

In base a tali motivazioni, non è stata introdotta l'opzione dell'amministratore unico in statuto.

La delibera di adeguamento dello Statuto societario al TUSP è stata approvata nell'Assemblea Straordinaria dei soci del 16/01/2019.

SVILUPPI FUTURI

Il 28/02/2022 scadrà, senza possibilità di rinnovo, il Contratto di affidamento del servizio di Informazione e accoglienza turistica (I.A.T.) e attività di prenotazione di servizi turistici e del pernottamento presso strutture ricettive ubicate nel territorio della regione Emilia-Romagna.

Sono attualmente allo studio modalità di gestione alternative del servizio che determineranno anche il futuro di questa società.

Nella Nota di Aggiornamento al DUP 2022-2024, in attesa dell'operatività (nel corso del 2022) del nuovo modello gestionale prescelto, è stato affidato alla società l'obiettivo di garantire la continuità del servizio di Informazione e accoglienza turistica (I.A.T.) a parità di risorse umane e finanziarie impiegate nell'anno precedente, evitando l'assunzione di impegni che vadano oltre l'esercizio finanziario 2022.

Nel prossimo piano di razionalizzazione saranno indicate in dettaglio le azioni che l'Amministrazione avrà deliberato di intraprendere in merito al futuro della società.

3.3 Ravenna Holding spa

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale	02210130395
Denominazione	Ravenna Holding Spa
Anno di costituzione della società	2005
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	//
Altra forma giuridica	//
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura	//
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Stato	Italia
Provincia	Ravenna (RA)
Comune	Ravenna
CAP	48122
Indirizzo	Via Trieste, 90/A

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società in house	Si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	Si (Art. 4 dello Statuto Sociale)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	No
Riferimento normativo società di diritto singolare	//

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione	//

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)
Numero medio di dipendenti	17
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	139.260 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	56.902 € (include compenso revisione legale)

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	14.009.144 €	14.586.513 €	12.622.412 €	9.975.080 €	10.474.851 €

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.894.479 €	4.885.010 €	4.552.844 €
A5) Altri Ricavi e Proventi	88.613 €	119.005 €	211.485 €
di cui Contributi in conto esercizio	1.700 €	0	0 €
C15) Proventi da partecipazioni	15.013.163€	15.625.385 €	13.550.805 €
C16) Altri proventi finanziari	4.982 €	7.952 €	6.572€
C17 bis) Utili e perdite su cambi	0 €	0 €	0 €
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	0 €	0 €	0 €

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	10,08%
Codice Fiscale Tramite	//
Denominazione Tramite (organismo)	//
Quota detenuta dalla Tramite nella società	//

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipo di controllo	Controllo analogo congiunto

SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E COSTI DI FUNZIONAMENTO

Dall'analisi dei dati e degli indici di bilancio dell'ultimo quadriennio emerge una situazione patrimoniale - finanziaria solida ed equilibrata; un indebitamento netto bilanciato; una buona capacità dell'impresa di fronteggiare i propri impegni finanziari disponendo di adeguati mezzi; risultati economici positivi e una buona redditività.

Tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi quattro esercizi:

Conto Economico riclassificato	2017	2018	2019	2020
Dividendi	10.861.588	10.854.384	10.730.406	15.013.163
Proventi da gestione delle reti	3.071.161	3.092.695	3.051.678	3.042.533
Altri ricavi e proventi	1.416.313	1.567.483	1.952.337	1.940.559
Valore della produzione	15.349.062	15.514.562	15.734.421	19.996.255
Acquisti	-10.507	-10.186	-12.046	-14.293
Servizi e godimento beni di terzi	-487.952	-497.440	-488.596	-469.958
Oneri diversi di gestione	-179.209	-236.313	-291.068	-244.855
Totale costi operativi esterni	-677.668	-743.939	-791.710	-729.106
Valore Aggiunto	14.671.394	14.770.623	14.942.711	19.267.149
Costo del personale compreso distacchi	-1.048.953	-1.032.148	-1.309.287	-1.374.146
EBITDA = Margine operativo lordo	13.622.441	13.738.475	13.633.424	17.893.003
Ammortamenti e acc.ti	-3.618.171	-3.676.153	-3.683.686	-3.666.542
EBIT = Risultato operativo	10.004.270	10.062.322	9.949.738	14.226.461
Gestione finanziaria	-263.185	-178.517	-151.902	-256.189
Risultato ante gestione straordinaria ed imposte	9.741.085	9.883.805	9.797.836	13.970.272
Proventi straordinari	0	2.696.421	4.894.979	0
Totale gestione straordinaria	0	2.696.421	4.894.979	0
Risultato ante imposte	9.741.085	12.580.226	14.692.815	13.970.272
Imposte dell'esercizio	233.995	42.186	-106.302	38.872
Risultato netto	9.975.080	12.622.412	14.586.513	14.009.144

Risulta necessario richiamare l'emergenza sanitaria globale dovuta al propagarsi del Covid-19 che ha colpito

l'economia italiana e il nostro territorio dal mese di febbraio 2020.

Si rileva che, ad oggi, tale emergenza non ha comportato per la società e per il gruppo rilevanti ripercussioni sia sugli aspetti operativi aziendali, che sugli impatti finanziari ed economici.

Ravenna Holding dalla sua costituzione nel 2005 ha distribuito dividendi agli azionisti (inclusa la proposta relativa al bilancio 2020) per oltre 115 milioni di euro, pari a oltre l'82% dell'utile prodotto, oltre a 35 milioni di euro per la riduzione volontaria del capitale (2015 - 2018), per un totale erogato che supera i 150 milioni di euro.

Le previsioni per il triennio 2021-2023 aggiornate, approvate dall'assemblea dei soci in data 9 luglio 2021, si palesano in miglioramento generalizzato rispetto al Piano approvato a febbraio, nonostante la distribuzione di dividendi in misura molto significativa deliberata con l'approvazione del bilancio 2020 (12,9 milioni di euro), e la conferma di rilevanti investimenti.

Nel Piano triennale 2021-2023 aggiornato, il Cash Flow generato dalla gestione corrente, per l'anno 2021 è superiore ai 16 milioni di euro, per il 2022 superiore ai 14 milioni di euro e per il 2023 superiore ai 13 milioni di euro.

Il piano 2021-2023 aggiornato, prevede risultati economici pienamente soddisfacenti, assicurando al contempo la piena sostenibilità della posizione finanziaria. La Società si conferma in grado di garantire, nel rispetto dei presupposti delineati nel Piano approvato, oltre che i vantaggi finanziari ed economici di una gestione coordinata delle partecipazioni degli Enti Soci, anche importanti investimenti.

L'utile netto previsto per il 2021 supera i 12 milioni di euro, quello stimato per il 2022 si approssima agli 11 milioni di euro ed il risultato 2023 risulta superiore ai 9 milioni di euro.

Costi di funzionamento

A partire dal 2012 si è assistito alla progressiva centralizzazione, in capo alla holding, di una serie di servizi comuni (Affari Generali, Societari, Amministrazione e Controllo, Servizi Informativi, ecc.) concentrando le attività delle società del cosiddetto gruppo ristretto - Aser Srl, Azimut S.p.a., Ravenna Farmacie Srl, Ravenna Entrate S.p.a. - sulla gestione operativa dei servizi affidati.

L'organizzazione adottata consente di assicurare adeguate condizioni di funzionalità delle attività, garantendo indirizzi e comportamenti comuni nel rispetto della complessa normativa di settore e connessa ai vari servizi gestiti dalle società. Al contempo si predispone concreto strumento per il controllo civilistico e per quello pubblicitario (art. 147 quater del T.U. E.L.) di supporto agli enti locali soci e si perseguono significative economie di scala. Le sinergie organizzative del gruppo impostate da Ravenna Holding S.p.a. hanno rilevanza sul contenimento della spesa per la capogruppo e le società partecipate.

Di rilevante importanza è l'adozione nel 2021 del primo bilancio di sostenibilità di Ravenna Holding al cui interno sono ampiamente trattate le tematiche sopraindicate. La società non è tenuta all'adozione del report, ma ha ritenuto di redigerlo in autolimitazione. Il bilancio è pubblicato sul sito della società nella sezione "*Società trasparente*" al link "*Bilanci*". All'interno dello stesso vengono descritte, tra le altre, le implicazioni in termini di efficientamento e di contenimento dei costi che Ravenna Holding ha progressivamente attuato negli anni grazie alla propria organizzazione specifica.

La centralizzazione delle attività comprende anche il coordinamento attuativo anticorruzione per tutto il gruppo, in chiave di prevenzione dei fenomeni di "malagestio".

Fra il 2019 e il 2020 Ravenna Holding, infatti, ha assunto il coordinamento attuativo dei sistemi 231/ anticorruzione per tutte le società del gruppo. Sono stati predisposti rilevanti adeguamenti dei modelli 231 e PTPCT, allo scopo di perseguire omogeneità e unitarietà di comportamenti, pur tenendo conto delle specificità di ogni società.

La Holding ha disposto che tutti gli organi amministrativi riapprovino annualmente a cadenze fisse predefinite, la documentazione del modello 231, anticorruzione, privacy, in modo da disporre con certezza di valutazioni aggiornate dei rischi e delle misure da implementare. La centralizzazione comporta in capo alla holding anche la somministrazione dei corsi di formazione anticorruzione per tutto il personale delle società e la garanzia dei flussi informativi – sulla base di procedure adottate -verso gli organi di controllo (OdV, RPCT, ecc.) di tutte le società. La struttura organizzativa del gruppo societario è tale quindi da costituire la prima e più rilevante misura di contenimento della spesa delle società del gruppo ristretto. La capillarità dell'attività svolta all'interno delle varie società, le procedure ed i protocolli adottati, gli esiti degli audit e le misure correttive

che emergono, costituiscono un "sistema" consolidato che consente di garantire funzionalità ed efficienza gestionale, modulando progressivamente organizzazione, procedure, azioni, comportamenti in un equilibrato rapporto tra costi (e la loro struttura) e ricavi.

Si sottolinea al riguardo significativamente come Azimut S.p.a. abbia acquisito nel mese di ottobre 2021 la certificazione ISO 37001 anticorruzione, come obiettivo posto da Ravenna Holding S.p.a. e dagli enti locali soci, in considerazione della natura della società (a partecipazione privata) e della sua oggettiva complessità dell'attività (multiservizi). La capogruppo ha ritenuto di sottoporre a certificazione la società più complessa, sia come riscontro sul gruppo dei sistemi adottati, sia in considerazione del forte presidio di coordinamento della stessa sui sistemi integrati 231/anticorruzione che assicurano alle società del gruppo in modo omogeneo ed in continuo i necessari adeguamenti calati nella specialità delle singole società.

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Tutte le società del cosiddetto gruppo ristretto hanno prodotto nel quinquennio 2016-2020 utili in ogni annualità.

In tale contesto generale gli enti locali soci adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo) anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19, comma 5° del D.Lgs. n. 175/2016 al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto. Tra gli indicatori di carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBITDA - MOL, Utile netto, ROE), appaiono particolarmente mirati ad una politica di controllo dei costi, quelli di efficienza ed economicità misurati, oltre che sulle singole società, anche sul bilancio consolidato di gruppo:

- la % di incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi) e del costo del personale sui ricavi (obiettivo 2020: $\leq 28,5$; Risultato conseguito: 26,95);
- il rapporto costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi) su utile ante imposte e ante partite straordinarie (obiettivo 2019 e 2020: $\leq 1,5$; Risultati conseguiti nel 2019: 0,81; nel 2020: 1,17);
- il rapporto costi del personale su utile ante imposte e ante partite straordinarie (obiettivo 2019 e 2020: ≤ 2 ; Risultati conseguiti nel 2019: 1,06; nel 2020: 1,75).

Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Ravenna Holding e le varie società ed il livello del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link "*Bilanci*" nella sezione "*Società trasparente*" delle singole società.

Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni date, non vi sia la necessità di disporre specifiche ed ulteriori misure per il contenimento dei costi della capogruppo e delle società del cosiddetto gruppo ristretto (art. 20 comma 2 lett. f) del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).

A supporto del ragionamento, per esprimere un giudizio sintetico rispetto alla necessità o meno di contenimento dei costi, si è fatto, riferimento all'*indicatore di competitività di costo delle imprese* in termini comparativi.

Tale indicatore di competitività di costo relativo alla società in esame presenta nel corso del periodo considerato (2016 - 2019) un valore medio nettamente superiore a quello del macrosettore di appartenenza - "*Attività di direzione aziendale*", codice ATECO 7010 - riflettendo così l'intenzione del Management di migliorare i livelli di efficienza e, quindi di competitività.

Alla luce di quanto sopra si conferma che non vi è la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), del D.Lgs 175/2016 (TUSP).

Infine, Ravenna Holding attribuisce assoluta centralità al mantenimento di una corretta dinamica dei flussi finanziari e al mantenimento nel tempo di una Posizione finanziaria netta equilibrata. L'ambito finanziario non può che essere considerato nel suo insieme all'interno del Gruppo, in quanto i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente attraverso il *Cash pooling*, che consente di evitare possibili squilibri finanziari di breve periodo riconducibili alle singole realtà aziendali facenti parte del Gruppo, mentre da anni la gestione degli investimenti rimane in capo alla Holding.

A conferma di ciò si rileva che anche all'interno del Programma della valutazione del rischio di crisi (ai sensi dell'art. 6 comma 2 del TUSP), si è ritenuto corretto individuare per la sola società capogruppo (in una logica

di consolidato) indicatori di solidità finanziaria quali: rapporto PFN/MOL (Coverage), PFN/PN (Leverage), ICR (Interest coverage ratio) e il DSCR (Debt Service Coverage Ratio).

I vantaggi dell'accentramento delle risorse monetarie e della gestione unitaria della tesoreria sono molteplici. Prima di tutto una migliore gestione dei flussi finanziari a livello di gruppo, mediante l'allocazione delle risorse finanziarie delle società con disponibilità in favore delle altre "consorelle", che ha consentito di annullare le diseconomie connesse alla contestuale presenza di saldi attivi e passivi in capo alle società. Evidenti, pertanto, sono le potenzialità in termini di contrazione del margine di indebitamento complessivo del gruppo. Inoltre, la verifica costante delle disponibilità finanziarie attraverso il cash pooling, porta ad una visione d'insieme della situazione finanziaria, e consente di realizzare un monitoraggio puntuale dell'effettivo fabbisogno finanziario del gruppo, attivando una gestione proattiva dello stesso.

La possibilità di disporre di una buona solidità strutturale, derivante anche dall'efficace gestione finanziaria, ha permesso a Ravenna Holding, grazie alla sua "affidabilità" finanziaria, di intraprendere una serie di operazioni per soddisfare le esigenze dei Soci. In particolare, è stato possibile accedere a nuovi finanziamenti per gli investimenti programmati, a condizioni particolarmente vantaggiose, strettamente e funzionalmente collegate ad operazioni di rinegoziazione di altri finanziamenti per alleggerire i flussi finanziari in uscita.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	VALORE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	//
Denominazione della società quotata controllante	//

OGGETTO

Attività svolta dalla Partecipata

La società rappresenta lo strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui l'ente stesso è portatore.

Ravenna Holding garantisce ai soci enti locali qualità e coordinamento nella gestione amministrativa e finanziaria delle partecipazioni, e la possibilità di impartire indirizzi alle società operative e verificarne il rispetto. Il sistema di controllo sulle società partecipate (oggi rafforzato dal testo unico) pur rimanendo in capo a "strutture proprie degli enti locali che ne sono responsabili", si avvale del ruolo operativo fondamentale della holding.

La holding rappresenta, pertanto, un efficace strumento per la programmazione e il controllo delle partecipate degli enti locali in quanto:

- opera con meccanismi di governance attuati con il controllo analogo e pertanto l'ente locale non perde proprie prerogative per effetto dell'allungamento della catena di comando ma, il caso del modello romagnolo forlivese ne è un esempio, ne perfeziona le modalità di attuazione;
- provvede a elaborazioni a supporto dell'ente locale, che risulta quindi agevolato nell'esercizio di un dovere/potere che rimane di esclusiva competenza delle strutture interne di quest'ultimo: si pensi al bilancio consolidato, il controllo accentrato della finanza di gruppo, l'accentramento nella holding delle funzioni di staff delle controllate.

La presenza della holding capogruppo consente un approccio più efficace per integrare gli strumenti di governo societario con i nuovi adempimenti, come previsti dall'art. 6 del TUSP, che se appaiono ispirati a corretti principi di governance societaria, rappresentano altresì sfide importanti, in particolare per le realtà di non grandi dimensioni, e richiedono professionalità specifiche non sempre disponibili.

Appare evidente il ruolo fondamentale che la società capogruppo può esercitare. La presenza della holding consente di dare attuazione ai sempre più numerosi e complessi adempimenti normativi in modo coordinato, eventualmente con la centralizzazione di alcune attività, fornendo supporto e assistenza alle società figlie in materie di non agevole gestione. Tale opportunità può rappresentare un fattore determinante in termini di efficacia ed effettività, risultando più semplice presidiare tali problematiche in maniera centralizzata e in una logica di gruppo, con personale che può essere qualificato e aggiornato.

Si evidenzia a tal proposito il fondamentale ruolo di Ravenna Holding e l'importanza dell'attività tesa a dare attuazione anche in tutte le società del gruppo ristretto, alle procedure per il pieno rispetto delle norme pubblicistiche, con il presidio in particolare delle attività legate al modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione. In particolare, il presidio dell'attività contrattuale approcciato in una prospettiva di gruppo, è centrale in una logica di prevenzione dei fenomeni corruttivi, e si relaziona quindi strettamente con le azioni ed i protocolli previsti all'interno del Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 e del Piano Anticorruzione sia della società capogruppo che delle controllate.

Il bilancio consolidato della Holding costituisce in particolare uno strumento molto utile, consentendo in prospettiva una notevole semplificazione a servizio dell'ente locale socio nel presentare la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale del «Gruppo Ente Locale» come unica entità distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici che la compongono, attraverso un unico documento che sintetizza gli andamenti economico-patrimoniali di tutte le società nel perimetro di consolidamento. La redazione di un consolidato della capogruppo previene, anche grazie alla grande solidità patrimoniale e finanziaria, eventuali impatti sui bilanci degli Enti.

Riconducibilità ai vincoli di scopo di cui all'Art. 4 co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 TUSP

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi provvedimenti di ricognizione periodica delle partecipazioni (con riferimento alla situazione al 31/12/2017, al 31/12/2018 e al 31/12/2019) predisposti ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

Ad integrazione delle richiamate analisi, si evidenzia che il citato D.Lgs. 175/2016, all'art. 4 comma 5, legittima esplicitamente le società capogruppo, avvalorando il modello della holding già in uso nella prassi amministrativa per la partecipazione indiretta da parte dell'ente locale. Tale espressa previsione rafforza la certezza che sia assolto per tali società il cosiddetto vincolo di scopo di cui all'art. 4 comma 1 del TUSP. Il secondo comma dello stesso articolo richiede che l'oggetto sociale sia riconducibile a determinati settori (c.d. vincolo di attività) ed enuncia alcuni casi espressi in cui tale correlazione si verifica "ex lege" (tra i quali quello di cui alla lettera d) per quanto qui di interesse).

Tale elencazione peraltro non può considerarsi esaustiva, tanto che i commi successivi al 2 dello stesso articolo 4 prevedono altre fattispecie di attività specificamente ammesse.

Il comma 5 dell'art. 4 prevede appunto una disposizione specifica relativa alle società holding, e potrebbe autonomamente far ritenere che le società "che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali" assolvono al vincolo di scopo, e costituiscono, in quanto tali, partecipazioni legittimamente detenibili dagli enti locali.

Le holding partecipate dagli enti locali hanno un oggetto sociale tipico e pare oggi superata la tesi in base alla quale esse rappresentano meri mezzi indiretti di gestione delle attività delle società partecipate. Dunque la holding di partecipazione degli enti locali pare correttamente inquadrabile come una società con oggetto di prevalente natura finanziaria che produce servizi per la gestione delle partecipazioni, con un proprio oggetto

autonomo svincolato da quello delle proprie partecipate (in tal senso si veda anche il documento del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili “Holding degli enti locali, attività finanziaria e modelli di governance” 2010).

La natura servente (strumentale) della società holding non dipende da contratti di affidamento in house per la prestazione di servizi, ma è insita nella stessa società in quanto nell’oggetto sociale dello statuto si prevede la detenzione e gestione delle partecipazioni sociali.

La partecipazione alla società holding per gli enti soci è tra l’altro funzionale all’attuazione dello schema del c.d. in house a cascata pluripartecipato, rappresentando la società capogruppo il luogo dell’esercizio del controllo analogo congiunto anche sulle società “figlie”, in quanto gli enti partecipando agli organismi di tale società assumono in modo coordinato le decisioni sugli obiettivi, sulle strategie e sulle operazioni più importanti che compiranno anche le società indirettamente controllate caratterizzate da tale modello di governance.

Il TUSP individua e definisce in varie disposizioni il ruolo delle società holding, codificando la possibilità di partecipazione indiretta, che si verifica quando una società è partecipata per il tramite di una società od organismo controllati da parte di una Pubblica Amministrazione.

Si richiamano in particolare i seguenti aspetti:

- viene definito il modello dell’in house cosiddetto “a cascata”, cioè dell’affidamento in house a società partecipata tramite una holding. Esplicitamente il controllo analogo infatti “può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione partecipante”;
- il divieto di costituire nuove società da parte di quelle che autoproducono beni o servizi strumentali “non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti”.

La struttura di governance incentrata sulla Holding può rappresentare anche un efficace modello di attuazione del sistema di controllo delle partecipate previsto anche nell’art. 147 quater del TUEL.

Il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni, nel più ampio processo su scala romagnola, e l’ingresso nella compagine societaria prima dei Comuni di Cervia e Faenza (2011), poi della Provincia di Ravenna e del Comune di Russi (2015), hanno innovato significativamente la struttura e la governance della Società, ampliandone la sfera di azione (holding pluripartecipata). Le operazioni straordinarie avvenute a partire dal 2011, in una logica di semplificazione e razionalizzazione, hanno modificato la struttura patrimoniale (con la fusione per incorporazione di due società dotate di ingente patrimonio immobiliare in particolare relativamente a reti idriche) ed economica rispetto alla sua costituzione.

Ravenna Holding è società pienamente rispondente al modello c.d. “in house”, essendo presenti i tre requisiti previsti dalla norma:

- a) capitale totalmente pubblico;
- b) esercizio di un controllo analogo da parte degli Enti soci, con influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della società;
- c) maggior parte dell’attività svolta in relazione alla sfera dei soci.

La società svolge il 100% della propria attività per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti Soci.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	//

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	Si
Esito della revisione periodica	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	//
Termine previsto per la razionalizzazione	//
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis	No
Note	

RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI ED AZIONI POSTE IN ESSERE

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con delibere:

- n. 90/2018/VCGO adunanza del 10/4/2018 relativa alla ricognizione straordinaria del Comune di Ravenna;
- n. 103/2018/VCGO adunanza del 28/5/2018 relativa alla ricognizione straordinaria del Comune di Cervia;
- n. 100/2018/VCGO adunanza del 10/4/2018 e 02/5/2018 relativa alla ricognizione straordinaria della Provincia di Ravenna;

ha rilevato *“il mancato adeguamento delle disposizioni statutarie concernenti l'organo amministrativo, che prevedono che la società possa essere amministrata indifferentemente da un amministratore unico o da un organo collegiale composto da cinque membri (di cui tre nominati dal Comune di Ravenna), alle previsioni di cui all'art.11, commi 2 e 3, del T.U. n. 175 del 2016, secondo le quali la regola dell'amministratore unico può essere derogata sulla base di una motivata delibera assembleare sussistendo specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto dell'esigenza di contenimento dei costi”*.

Successivamente, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con delibera n. 131/2021/VSGO, adunanza del 08/06/2021, relativa all'analisi dei piani di ricognizione ordinaria al 31/12/2017 (anno 2018), al 31/12/2018 (anno 2019) e al 31/12/2019 (anno 2020) del Comune di Ravenna ha evidenziato in particolare i seguenti rilievi:

1. *La Corte esprime perplessità sul fatto che la “gestione delle partecipazioni societarie di enti locali” effettuata dalla società Ravenna holding possa costituire “oggetto sociale esclusivo” della società, come previsto dall'art. 4, comma 5, del Tusp al fine di poter superare il divieto ivi previsto e quindi acquisire direttamente nuove partecipazioni societarie, rilevando, al contrario, nella specie, un “oggetto sociale prevalente”.*

Al riguardo, la Sezione ha già avuto occasione di esprimersi con deliberazione n. 9/2021/VSGO del 3 febbraio 2021 (Comune di Faenza) nella quale è stato rilevato come “L'esercizio di attività di gestione delle partecipazioni tipiche della holding pura costituisce, dunque, soltanto l'attività prevalente ma non esclusiva di Ravenna Holding la quale, pertanto, soggiace al divieto di costituire nuove società o di assumere nuove partecipazioni”.

2. *Nello Statuto la previsione che oltre l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti verso i soci NON è formalmente conforme al dettato normativo. In esso si dice: “In via residuale e*

comunque in misura inferiore al venti per cento del valore della produzione, previa espressa autorizzazione dei soci e al solo fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società, Ravenna Holding S.p.A. potrà svolgere le attività di cui al presente oggetto sociale a favore anche di terzi diversi dagli enti pubblici soci”.

Quanto ai rilievi riferiti al mancato adeguamento delle disposizioni statutarie si riferisce quanto segue: lo statuto societario di Ravenna Holding S.p.A. è stato modificato, nell'assemblea straordinaria del Novembre 2017, per adeguarne le previsioni al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., effettuandone una revisione organica e complessiva, con l'inserimento di prescrizioni dirette a rafforzare l'efficacia degli strumenti fondamentali di governance e di controllo sulle società partecipate e valorizzare la partecipazione pubblica.

La revisione statutaria è stata accompagnata dall'aggiornamento della convenzione ex art. 30 TUEL, per ragioni di coordinamento ai fini dell'efficace disciplina della governance relativa all'esercizio del controllo analogo, anche congiunto, sulle società partecipate operanti secondo il modello in house providing nonché, più in generale, relativa all'esercizio attraverso Ravenna Holding di poteri di indirizzo e controllo su tutte le società del Gruppo.

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, in sede di esame della ricognizione straordinaria delle partecipazioni degli enti soci di Ravenna Holding S.p.A. ha rilevato il mancato pieno adeguamento delle disposizioni statutarie concernenti l'organo amministrativo, che prevedevano che la società potesse essere amministrata indifferentemente da un amministratore unico o da un organo collegiale composto da cinque membri (di cui tre nominati dal Comune di Ravenna), alle previsioni di cui all'art.11, commi 2 e 3, del T.U. n. 175 del 2016, secondo le quali la regola dell'amministratore unico può essere derogata sulla base di una motivata delibera assembleare sussistendo specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto dell'esigenza di contenimento dei costi.

In seguito ai rilievi formulati dalla Corte, lo Statuto è stato oggetto di ulteriore modifica per la parziale riformulazione delle disposizioni dell'art. 16 dello statuto sociale concernenti l'organo amministrativo (e conseguentemente degli artt. 15, 22 e 23, per mero riallineamento all'art. 16). L'Assemblea dei Soci di Ravenna Holding S.p.A. in data 1 agosto 2018 ha pertanto approvato una nuova e limitata modifica dello Statuto, finalizzata a recepire i rilievi formulati dalla Corte, e conformando lo stesso in maniera puntuale alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175 del 2016.

Vista la natura estremamente limitata di questo adeguamento statutario, non è stato necessario porre nuovamente mano alla Convenzione, che risultava già aggiornata contestualmente alla revisione statutaria effettuata a fine 2017 a norma dell'art. 26 del TUSP.

La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, peraltro, con delibera n.119/2018/VCGO relativa alla ricognizione straordinaria del Comune di Faenza, relativamente a Ravenna Holding S.p.a., ha preso atto che sono stati recepiti i rilievi formulati dalla Sezione in sede di esame dei provvedimenti di ricognizione straordinaria dei Comuni di Ravenna e Cervia e della Provincia di Ravenna, riguardanti la composizione dell'organo amministrativo. Per effetto delle modifiche statutarie approvate le attuali statuizioni sono state valutate conformi alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016.

Si rileva, infine, che in data 27 febbraio 2020, i soci di Ravenna Holding S.p.A. hanno deliberato il prolungamento della durata della società, portata al 31/12/2100, attraverso specifica e dedicata modifica dell'art. 3 dello Statuto.

In relazione a quanto rappresentato dalla Corte con delibera n.131/2021 (punto 1) si evidenzia quanto segue: con riferimento all'art. 4 comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e rinviando nel caso ad ulteriore dettaglio, si evidenzia che l'“oggetto sociale” identifica nello statuto delle società a partecipazione pubblica la relazione strumentale con i soci nell'ambito dello schema in house e prescinde, nella sua qualificazione ontologica, dalla semplice enumerazione delle “attività” che la società svolge o può potenzialmente svolgere. L'esclusività dell'oggetto non coincide nel TUSP con il necessario esercizio di un'unica attività, dovendosi rilevare come “l'oggetto sociale esclusivo”, richiamato nell'articolo 4, comma 5, non possa che essere letto in collegamento (almeno logico) al comma 4, relativo alle società in house che ammette, letteralmente, come “oggetto sociale esclusivo” l'esercizio di “una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2”.

Non risultano pertanto sovrapponibili i concetti di attività e oggetto, che anzi si differenziano in modo significativo, per cui la pluralità di attività esercitate (purché tutte conformi all'articolo 4 comma 4) non è in contrasto con l'esclusività dell'oggetto di una società in house (secondo l'interpretazione ricostruita che pare ampiamente coerente con la lettura sistematica del TUSP).

L'eventuale costituzione di una (o più) "nuova" e autonoma società "patrimoniale", controllata dalla holding stessa, formalmente ammissibile, si porrebbe in contrasto con il processo di semplificazione societaria intrapreso, con effetti, per certi versi paradossali, di perdita di parte dell'efficienza ottenuta. D'altronde la lente interpretativa delle disposizioni non può che essere ispirata dal citato principio di cui al comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 175/2016 *"Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica."*

In tale logica si è valutato coerente e opportuno confermare la scelta di aggregare attività per molti aspetti simili, con l'obiettivo di piena valorizzazione delle potenzialità della holding, concentrando sulla stessa attività coerenti ed omogenee, e massimizzando attraverso l'efficienza e la flessibilità della sua struttura il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione, confermando rilevanti economie. In tale ambito è stata, tra l'altro, perimetrata nello Statuto la possibilità per la società di svolgere attività di natura immobiliare, rafforzandone il collegamento con le finalità istituzionali degli Enti, anche alla luce dell'articolo 4 del TUSP, e pertanto circoscrivendola ad immobili di proprietà degli enti soci o della società, e da destinarsi in ogni caso ad attività di interesse (in senso ampio) degli stessi.

Infine per completare il quadro di gestione di Ravenna Holding si precisa che la medesima società ha perseguito e persegue una politica di costante contenimento dei compensi degli organi amministrativi delle società in controllo pubblico nell'ambito complessivo del consolidamento, rispettosa della normativa vigente. Nell'attuale contesto si tratta di un impegno particolarmente rilevante per la ineludibile necessità di assicurare al contempo organi amministrativi complessivamente adeguati rispetto alla notevole complessità - e conseguente responsabilità - connessa alla gestione di tale tipologia di società. Politica di contenimento che si amplia alle intere strutture e si incrocia direttamente con la scelta di una ridotta struttura dirigenziale (è presente un solo Direttore Generale nelle cinque società del gruppo ristretto, nonostante la figura sia prevista in vari statuti) incrementando impegno quotidiano, competenze e responsabilità degli amministratori muniti di deleghe (con conseguenti riduzioni di spesa).

In relazione alle osservazioni espresse dalla Corte con delibera n.131/2021 (punto 2) si evidenzia che l'art. 16 3° comma del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti locali. L'art. 4 dello Statuto tratta per converso le attività fino al 20% residuo da autorizzarsi dall'Assemblea al fine di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza. Si tratta unicamente di due prospettive diverse, fermo restando che entrambe sono integrate dall'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016. Potrà nel caso essere disposta variazione in sede della prossima modifica statutaria utile.

A seguire si propongono le analisi di dettaglio di tutte le società controllate, collegate e partecipate da Ravenna Holding s.p.a.:

- ASER SRL;
- AZIMUT SPA;
- RAVENNA ENTRATE SPA;
- RAVENNA FARMACIE SRL;
- ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI SPA;
- START ROMAGNA SPA;
- SAPIR – Porto Intermodale Ravenna SPA;
- HERA SPA;
- TPER SPA.

3.3.1 Aser srl

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale	02240010393
Denominazione	Aser – Azienda Servizi Romagna S.r.L.
Anno di costituzione della società	2006
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	//
Altra forma giuridica	//
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura	//
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Stato	Italia
Provincia	Ravenna (RA)
Comune	Ravenna
CAP	48124
Indirizzo	Via Aldo Bozzi, 103

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società in house	No
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	//
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	No
Riferimento normativo società di diritto singolare	//

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione	//

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	15
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	49.000 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	20.020 € (include compenso revisione legale)

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	273.374 €	279.580 €	295.974 €	271.974 €	263.853 €

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.881.430 €	2.830.046 €	2.698.372 €
A5) Altri Ricavi e Proventi	4.117 €	8.663 €	36.415 €
di cui Contributi in conto esercizio	2.498 €	0	0

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta	//
Codice Fiscale Tramite	02210130395
Denominazione Tramite (organismo)	Ravenna Holding S.p.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società	100,00%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipo di controllo	Controllo solitario – maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E COSTI DI FUNZIONAMENTO

La società nell'ultimo triennio:

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi quattro esercizi:

Conto Economico riclassificato	2017	2018	2019	2020
Valore della produzione	2.538.203	2.734.787	2.838.709	2.888.045
Acquisti	-616.603	-654.520	-701.151	-752.919
Servizi e godimento beni di terzi	-627.363	-714.195	-783.521	-743.550
Oneri diversi di gestione	-99.991	-107.012	-91.556	-95.167
Totale costi operativi esterni	-1.343.957	-1.475.727	-1.576.228	-1.591.636
Valore Aggiunto	1.194.246	1.259.060	1.262.481	1.296.409
Costo del personale (compreso distacchi)	-749.757	-755.056	-788.648	-776.988
EBITDA = Margine operativo lordo	444.489	504.004	473.833	519.421
Ammortamenti e acc.ti	-84.438	-80.546	-70.158	-135.218
EBIT = Risultato operativo	360.051	423.458	403.675	384.203
Gestione finanziaria	-4.833	-1.212	-572	-357
Risultato ante gestione straordinaria ed imposte	355.218	422.246	403.103	383.846
Totale gestione straordinaria	0	0	0	0
Risultato ante imposte	355.218	422.246	403.103	383.846
Imposte dell'esercizio	-83.244	-126.272	-123.523	-110.472
Risultato netto	271.974	295.974	279.580	273.374

Risulta necessario richiamare l'emergenza sanitaria globale dovuta al propagarsi del Covid-19 che ha colpito l'economia italiana e il nostro territorio dal mese di febbraio 2020.

Si rileva che tale emergenza non ha comportato per la società rilevanti ripercussioni sia sugli aspetti operativi aziendali, che sugli impatti finanziari ed economici. L'attività aziendale è stata esercitata regolarmente, senza sospensioni, grazie agli adeguamenti organizzativi adottati, in quanto esplicitamente rientrante tra quelle consentite dal DPCM 22.03.2020, adottato per contrastare e contenere il diffondersi del virus. I servizi offerti sono stati ritenuti essenziali e a servizio della collettività valorizzando appieno la missione "pubblicistica" della società.

Risultano confermabili sostanzialmente i risultati della programmazione economica pluriennale che derivano dalle valutazioni, formulate con ragionevole prudenza, e verificate in considerazione della particolare situazione emergenziale.

La società nei budget 2021-2023 ha previsto di chiudere l'esercizio 2021 con un utile pre-imposte pari a circa 206 mila euro e un utile netto pari a 126 mila euro. Per gli anni successivi le previsioni evidenziano un utile in lieve diminuzione.

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, in quanto i rapporti finanziari sono gestiti

prevalentemente con essa attraverso il cash pooling, improntato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo societario.

Nell'insieme la gestione del Cash Pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali facenti parte del gruppo, attraverso una gestione unitaria della situazione finanziaria del medesimo gruppo in capo alla controllante Ravenna Holding S.p.A..

A riprova di quanto sopra indicato si evidenzia che in data 3 novembre 2020 l'Assemblea dei Soci ha deliberato di distribuire un dividendo straordinario per 600.000 Euro al fine di soddisfare le esigenze prospettate dagli Enti Soci di Ravenna Holding S.p.A. in difficoltà a causa dell'intervenuta emergenza sanitaria legata al COVID-19. Il Socio Unico Ravenna Holding S.p.A. ha evidenziato l'esigenza di ricorrere in particolare alla distribuzione di riserve di utile disponibili, previa effettuazione delle opportune verifiche circa la piena sostenibilità dell'operazione dal punto di vista finanziario e operativo (in particolare previsioni di investimento).

La distribuzione del dividendo straordinario è stata resa possibile tramite prelievo dalle riserve di utile ed è stato messo in pagamento nell'esercizio 2020; considerata la positiva situazione di liquidità della società si evidenzia che la stessa è rimasta tale anche dopo l'operazione. Non si evidenziano criticità neppure potenziali nella situazione finanziaria della società.

Costi di funzionamento

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Aser Srl ha prodotto nel quinquennio 2016-2020 utili in ogni annualità. In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo) anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D.Lgs. n 175/2016 al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto. Tra gli indicatori di carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBIDA - MOL, Utile netto, ROE), appaiono particolarmente mirati ad una politica di controllo dei costi, quelli di efficienza ed economicità:

- % di incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi) e del costo del personale sui ricavi (obiettivo 2019 - 2020 \leq 52,5; Risultati conseguiti nel 2019: 45,14; nel 2020: 44,7);
- il rapporto costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi) su utile ante imposte e ante partite straordinarie (obiettivo 2019 - 2020 \leq 3: 2019, 1,8; 2020 1,4), il rapporto costi del personale su utile ante imposte e ante partite straordinarie (obiettivo 2019 - 2020 \leq 4; Risultati conseguiti nel 2019: 1,9; nel 2020: 2).

Per ognuno di questi indicatori vengono indicati dei parametri soglia che Aser ha pienamente rispettato, evidenziando altresì - come sopraindicato - dati in miglioramento.

Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Aser Srl e la verifica del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link "Bilanci" della sezione "Società trasparente" della società.

Inoltre, per esprimere un giudizio sintetico rispetto alla necessità o meno di contenimento dei costi, si è fatto, riferimento all'*indicatore di competitività di costo delle imprese* in termini comparativi.

Tale indicatore di competitività di costo relativo alla società in esame presenta nel corso del periodo considerato (2016 - 2019) un valore medio ampiamente superiore a quello del macrosettore di appartenenza - "Servizi di pompe funebri e attività connesse", codice ATECO 9603 - riflettendo così l'intenzione del Management di migliorare i livelli di efficienza e, quindi di competitività di quest'ultima.

Alla luce di quanto sopra non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), del D.Lgs 175/2016 (TUSP).

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	VALORE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No

NOME DEL CAMPO	VALORE
CF della società quotata controllante	//
Denominazione della società quotata controllante	//

OGGETTO

Attività svolta dalla Partecipata

La società svolge attività di impresa funebre che assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli ed accessori funebri, fiori compresi, in occasione di un funerale;
- c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane;
- d) le incombenze non specificatamente indicate, ma correlate ai servizi sopra richiamati.

In assenza di disposizioni specifiche nella normativa nazionale di settore (D.P.R. n.285/1990), i servizi funerari trovano regolamentazione nella L.R. Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria", così come modificata dalla L.R. Emilia-Romagna 27 luglio 2005 n. 14.

In particolare, l'art. 13, 1° comma, regola l'attività "funebre" definendola un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: l'attività di trasporto, l'attività di disbrigo delle pratiche amministrative per conto dei familiari e la fornitura di cofani ed accessori.

La Corte giustizia UE fa rientrare esplicitamente l'attività funebre nel suo complesso, comprensiva anche del servizio di "onoranze funebri", tra le attività finalizzate alla soddisfazione di "bisogni di interesse generale" (Corte Giustizia UE, Sez. V, 27/02/2003, n. 373). Tale indirizzo, del resto, appare coerente con il quadro sovranazionale del settore e con gli indirizzi di riforma dello stesso a livello nazionale, nell'ambito di una produzione giurisprudenziale nazionale poco significativa (in quanto decisamente limitata e parziale).

Appare inoltre evidente la sovrapposibilità dell'orientamento della Corte alla fattispecie di "attività funeraria" di cui all'art. 13 della L.R. Emilia-Romagna n. 19/2014.

In sostanza, l'attività funeraria così come definita nel complesso dei tre elementi presupposti dall'art. 13, 1° comma, della L. R. n. 19/2014, sussistendo come attività tipizzata nella presenza "congiunta" dei tre elementi, appare connotarsi nel suo complesso come attività di servizio pubblico a rilevanza economica, in quanto riguardano attività che non possono avere rilevanza autonoma al di fuori dell'attività funeraria ed appaiono pertanto connotati dal medesimo interesse pubblicistico caratterizzante l'esplicazione del complesso delle attività in materia funeraria (o comunque non possono considerarsi ragionevolmente ad esso estranei).

In quanto attività necessariamente congiunte, nel loro complesso contribuiscono pertanto inscindibilmente all'equilibrio della gestione societaria, consentendo l'esercizio della finalità di calmieramento imposta dagli enti locali ed assicurando lo svolgimento anche delle attività obbligatorie ed istituzionali degli enti locali (ad es. servizi per gli indigenti), che richiederebbero risorse diversamente da individuare nei bilanci degli enti locali.

Riconducibilità ai vincoli di scopo di cui all'Art. 4 co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 TUSP

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi provvedimenti di ricognizione periodica delle partecipazioni (con riferimento alla situazione al 31/12/2017, al 31/12/2018 e al 31/12/2019) predisposti ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

La L.R. 19/2004 ammette esplicitamente la possibilità di gestire con "impresa pubblica" l'attività funeraria (art. 1 comma 2 lett. c; art. 13 2° comma; art. 5 ultimo comma). Ai sensi dell'art. 5 ultimo comma "I Comuni hanno facoltà di assumere ed organizzare attività e servizi accessori, da svolgere comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funebre".

Riguardo all'esplicita motivazione per cui gli enti locali hanno sempre mantenuto la partecipazione, si cita per

tutte (dato l'analogo contenuto dei vari provvedimenti assunti degli enti locali che si sono succeduti nel tempo) quanto già indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale di Ravenna n. 132 PG 76255 del 20.07.2009:

"... la gestione delle onoranze funebri, come quella dei cimiteri, sebbene riconducibili a normative diverse in relazione all'intervento dell'ente locale, coinvolgono il sentimento collettivo della "pietas" verso i defunti, che ogni società civile ha nel tempo sviluppato in quanto primario.

L'ente locale per dare risposta ai bisogni della collettività, può intervenire nel settore delle onoranze funebri, non per garantire i servizi che, diversamente, l'imprenditore privato sia in grado di effettuare, ma per un effetto mirato sulle dinamiche economiche dei prezzi, fungendo da catalizzatore per mitigarne l'innalzamento e sopperendo quindi all'impossibilità di prevedere in via normativa tariffe sociali contingentate per i meno abbienti, ed in ogni caso per evitare forme di discutibile speculazione che inevitabilmente influenzerebbero l'intero mercato; la scelta di svolgere tale attività è conseguente alla valutazione sulle caratteristiche di oggettiva rilevanza ed interesse sociale, poiché l'ente locale interviene per offrire un servizio al pubblico al fine di evitare politiche dirette o indotte di riduzione di prezzi".

Come statutariamente previsto, Aser S.r.l. applica tariffe calmierate approvate dai Comuni. Nonostante ciò, riesce ad ottenere significativi risultati di bilancio, nonché in termini di economicità, efficacia ed efficienza, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di gestione del personale (avendo adottato il regolamento ex art. 19, 2° comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.) ed operando nell'ambito di una rigorosa cornice "pubblicistica" - su disposizione degli enti locali - assunta anche in via di autolimitazione (pur non potendo applicare direttamente la normativa in materia di contratti pubblici, Aser ha adottato in via di autovincolo un proprio regolamento interno che sostanzialmente replica, per quanto compatibile, quelli delle altre società pubbliche sottoposte al regime pubblicistico, integrato dalle misure adottate nell' "Area Contratti" del PTPCT). Nell'ambito degli indirizzi e del coordinamento assicurato dalla capogruppo, Aser adotta e mantiene puntualmente aggiornato un sistema 231/anticorruzione/privacy (prevedendo passaggi in Cda a scadenze fisse annue), con formazione continua del personale. La normativa in materia di trasparenza risulta adottata in modo integrale.

Si consideri inoltre che, come statutariamente previsto:

- a) Aser Srl assume fra l'altro, con oneri a proprio carico, i servizi per gli indigenti (valore ultimo triennio circa €. 30.000,00 annui);
- b) rileva altresì la destinazione di risorse ad iniziative di carattere sociale, sulla base di convenzioni con ASP in corso da diversi anni (con destinazione dell' 1% del fatturato societario).

La presenza di Aser Srl, in base alle scelte ed indirizzi delle amministrazioni locali, rappresenta una scelta "indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali," e oggettivamente a tal fine infungibile rispetto a qualsiasi altra opzione nello specifico contesto.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	//
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	Si Pur non operando sul territorio cervese, il Comune partecipa insieme agli altri soci alla definizione degli obiettivi ai sensi dell'art. 19 co. 5 e li inserisce nel proprio DUP
Esito della revisione periodica	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	//
Termine previsto per la razionalizzazione	//
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis	No
Note	

RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI ED AZIONI POSTE IN ESSERE

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con delibera n. 131/2021/VSGO, adunanza del 08/06/2021, relativa all'analisi dei piani di ricognizione ordinaria al 31/12/2017 (anno 2018), al 31/12/2018 (anno 2019) e al 31/12/2019 (anno 2020) del Comune di Ravenna ha evidenziato in particolare che *“considerato che le attività di “gestione dei servizi cimiteriali (incluse le operazioni di polizia mortuaria)” nonché “gestione di cremazione salme” e “gestione di camere mortuarie” sono esercitate da due soggetti giuridici diversi (Aser e Azimut) ma entrambe sotto il controllo di un unico soggetto(Ravenna Holding) va valutato il rispetto della condizione evidenziata dal Tar Emilia-Romagna circa la sussistenza di una situazione che escluda in radice “qualsiasi forma di collegamento o controllo societario” a garanzia del principio di concorrenza.”*

In merito alle osservazioni riferite sul *“rispetto della condizione evidenziata dal Tar Emilia-Romagna circa la sussistenza di una situazione che escluda in radice “qualsiasi forma di collegamento o controllo societario” a garanzia del principio di concorrenza”* si precisa che Aser Srl non svolge servizi cimiteriali e necroscopici, né direttamente né attraverso società controllate o collegate, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 5 commi 2 e 3 della L. R. n. 19/2004 e dell'art. 26 del Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale.

Il comma 3° prevede unicamente che i *“servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate”* non possano essere dati in gestione a soggetti esercenti l'attività funebre *“anche attraverso società controllate o collegate”*. La normativa non prevede invece alcun altro caso di rilievo del controllo o collegamento societario. Ravenna Holding S.p.a. non svolge alcuna attività (né il suo Statuto prevede alcunché) inerenti a servizi funeri, cimiteriali, necroscopici. Tutte le società del gruppo hanno adottato PTPCT.

Si evidenzia infine che nel 2012 AGCM chiese a Ravenna Holding informazioni in merito ai rapporti di gruppo e tra i due soggetti controllati, attività commerciale di onoranze funebri e gestione dei servizi cimiteriali, senza alcun ulteriore seguito alla luce della risposta inviata.

3.3.2 Azimut spa

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale	90003710390
Denominazione	Azimut S.p.A.
Anno di costituzione della società	1996
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	//
Altra forma giuridica	//
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura	//
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Stato	Italia
Provincia	Ravenna (RA)
Comune	Ravenna
CAP	48122
Indirizzo	Via Trieste, 90/A

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società in house	No
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	//
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	No
Riferimento normativo società di diritto singolare	//

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione	//

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	60
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	142.587 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	26.208 € (include compenso revisione legale)

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	1.077.799 €	980.258 €	1.027.800 €	1.086.997 €	1.260.143 €

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.593.519 €	11.114.831 €	11.105.618 €
A5) Altri Ricavi e Proventi	128.112 €	372.308 €	420.629 €
di cui Contributi in conto esercizio	282 €	0	0

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta	//
Codice Fiscale Tramite	02210130395

NOME DEL CAMPO	VALORE
Denominazione Tramite (organismo)	Ravenna Holding S.p.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società	59,80%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipo di controllo	Nessuno <i>La società può ritenersi in controllo civilistico (art. 2359 C.C.) ma NON in controllo pubblico ai sensi del TUSP (vedi nota sotto riportata)</i>

Anche per quanto riguarda AZIMUT è stato opportuno aggiornare la verifica circa l'eventuale presenza di una situazione di controllo, secondo la peculiare definizione dell'art. 2, comma 1, lett. b). Nel corso del 2019 si sono infatti registrate una serie di rilevanti e convergenti decisioni della giurisprudenza contabile e amministrativa sulla nozione di "controllo pubblico" nelle società pubbliche significative per la situazione specifica.

Tali orientamenti in via di consolidamento relativi alle società miste di cui all'articolo 17 del TUSP, se applicati alla società AZIMUT S.p.A., impongono di considerare non presente il requisito del controllo pubblico nella governance della stessa.

Le menzionate sentenze evidenziano che nelle società miste costituite con gara a c.d. "doppio oggetto" la rilevanza della influenza sulla gestione del socio privato, garantita da statuto e/o patti parasociali, comporta la definizione di "società a partecipazione pubblica maggioritaria" (come espressamente definito per una fattispecie del tutto simile da Corte dei Conti Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale in Speciale Composizione 4.7.2019 n. 16).

Il paragrafo "3.2.4. Controllo della società" del PTPCT 2021-2022-2023 (già presente in precedenti versioni) descrive nel dettaglio la specifica situazione della società. Si evidenzia come le condizioni per definire la società a "partecipazione pubblica" e non in "controllo pubblico", in quanto oggettive e strutturali, sussistono dalla data di avvio della società mista (1.7.2012).

Riveste particolare importanza al riguardo, per l'evidente autorevolezza, Corte dei Conti Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale in speciale composizione 4.7.2019 n. 16 ed inoltre Corte dei Conti Sez. Riunite in sede di Controllo 20.06.2019 n. 11; Corte dei Conti Sez. Controllo Umbria 2.10.2019, n. 76, Tar Lazio Sez. I 19.4.2019, n. 511, e Tar Marche n. 694 e 695 del 2019.

Si rafforza l'orientamento che, anche in caso di maggioranza pubblica in assemblea (ed eventualmente anche nei componenti designati nel CdA), e anche se in capo ad un'unica Amministrazione, esclude l'effettiva ricorrenza della condizione del controllo pubblico (ai sensi del TUSP) in presenza di clausole statutarie o di patti parasociali che stabiliscano maggioranze qualificate la cui formazione renda necessario l'apporto dei soci privati.

Se si analizzano con tale lente lo Statuto ed il Patto Parasociale di Azimut S.p.A. emerge come, l'art. 16 dello Statuto preveda che per specifiche rilevanti materie non possono essere assunte deliberazioni senza il voto del 70% dell'intero capitale azionario, rendendosi quindi necessario (anche) il voto favorevole della componente privata (40%). Senza l'approvazione assembleare della componente privata non si può modificare lo statuto e non si possono assumere nuovi servizi dagli stessi enti, senza il voto dell'Amministratore Delegato designato dal socio privato non si possono approvare in CdA il budget e altri atti fondamentali per la gestione societaria.

L'art. 23 dello Statuto prevede inoltre espressamente che l'Amministratore Delegato sia designato dal socio privato ed elenca ampi poteri da attribuire da parte del C.d.A. allo stesso, che delineano oggettivamente ed espressamente l'attribuzione della "gestione ordinaria della società".

La configurazione della società come non a controllo pubblico appare potenzialmente molto rilevante, anche se l'assetto organizzativo complessivo di Azimut S.p.A. concretamente posto in essere, in quanto società mista con specifiche caratteristiche peculiari, appare attualmente decisamente evoluto e ritagliato su misura, avendo considerato in passato prudentemente la società in controllo pubblico.

Le modalità di adempimento da parte della società dei vari istituti riconnessi alla natura "pubblica" appaiono valide ed efficienti a prescindere dalla ricostruzione formale del controllo, dovendosi ritenere opportuno che tali prassi vengano nella sostanza confermate, anche se fondamentalmente in via di autolimitazione. Nulla cambierebbe di sostanziale nell'applicare in via di autolimitazione e non per obbligo una serie determinata di normative, e in particolare non parrebbe modificare la competenza giurisdizionale di base (che si riteneva in ogni caso civilistica e non amministrativa).

Si evidenzia come, anche su decisione degli enti locali, Azimut S.p.a. applichi in via di autoregolamentazione la normativa del Codice dei Contratti (pur essendo esclusa ai sensi dell'art. 17 ultimo comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., è regolarmente iscritta ad Anac) e di fatto - sempre per autovincolo - gli istituti previsti per le società a controllo pubblico (regolamento per l'assunzione del personale, separazione contabile delle attività pubblicistiche, anticorruzione e trasparenza applicate integralmente).

Si sottolinea al riguardo come Azimut S.p.a. abbia acquisito del mese di ottobre 2021 la certificazione ISO 37001 anticorruzione (la società già in precedenza disponeva della certificazione ISO 9001), come obiettivo posto da Ravenna Holding S.p.a. e dagli enti locali in considerazione della natura della società (a partecipazione privata) e della sua oggettiva complessiva dell'attività (multiservizi). In considerazione del forte presidio di coordinamento della capogruppo dei sistemi integrati L. 231/anticorruzione che assicurano alle società del gruppo in modo omogeneo e in continuo i necessari adeguamenti calati nella specialità delle singole società, la capogruppo ha ritenuto di sottoporre a certificazione la società più complessa, anche come riscontro sul gruppo dei sistemi adottati.

SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E COSTI DI FUNZIONAMENTO

La società nell'ultimo triennio:

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi quattro esercizi:

Conto Economico riclassificato	2017	2018	2019	2020
Valore della produzione	11.708.195	11.692.849	11.358.150	12.030.325
Acquisti	-815.415	-1.213.856	-714.845	-1.355.987
Servizi e godimento beni di terzi	-4.658.636	-4.511.470	-4.906.783	-4.735.009
Oneri diversi di gestione	-325.424	-187.911	-164.811	-176.016
Totale costi operativi esterni	-5.799.475	-5.913.237	-5.786.439	-6.267.012
Valore Aggiunto	5.908.720	5.779.612	5.571.711	5.763.313
Costo del personale compreso distacchi al netto rimborsi	-3.798.571	-3.609.020	-3.397.588	-3.415.988
EBITDA = Margine operativo lordo	2.110.149	2.170.592	2.174.123	2.347.325
Ammortamenti e acc.ti	-657.653	-736.146	-786.018	-885.609
EBIT = Risultato operativo	1.452.496	1.434.446	1.388.105	1.461.716
Gestione finanziaria	-5.786	-5.277	-3.218	-1.677
Risultato ante gestione straordinaria ed imposte	1.446.710	1.429.169	1.384.887	1.460.039
Risultato ante imposte	1.446.710	1.429.169	1.384.887	1.460.039
Imposte dell'esercizio	-359.713	-401.369	-404.629	-382.240
Risultato netto	1.086.997	1.027.800	980.258	1.077.799

Risulta necessario richiamare l'emergenza sanitaria globale dovuta al propagarsi del Covid-19 che ha colpito l'economia italiana e il nostro territorio dal mese di febbraio 2020.

Si rileva che, ad oggi, tale emergenza non ha comportato per la società rilevanti ripercussioni sia sugli aspetti operativi aziendali, che sugli impatti finanziari ed economici. L'attività aziendale è stata esercitata regolarmente, senza sospensioni, grazie agli adeguamenti organizzativi adottati, in quanto esplicitamente rientrante tra quelle consentite dal DPCM 22.03.2020, adottato per contrastare e contenere il diffondersi del virus. I servizi offerti sono stati ritenuti essenziali e a servizio della collettività valorizzando appieno la missione "pubblicistica" della società.

Con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, in quanto i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling, improntato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo societario.

Nell'insieme la gestione del Cash Pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali facenti parte del gruppo, attraverso una gestione unitaria della situazione finanziaria del medesimo gruppo in capo alla controllante Ravenna Holding S.p.A..

A riprova di quanto sopra indicato si rileva che in data 4 novembre 2020 l'Assemblea dei Soci ha deliberato di distribuire un dividendo straordinario pari a € 0,37 per azione per complessivi € 1.010.305, al fine di soddisfare le esigenze prospettate dagli Enti Soci di Ravenna Holding S.p.A. in difficoltà a causa dell'intervenuta emergenza sanitaria legata al COVID-19. Il Socio Ravenna Holding S.p.A. ha evidenziato l'esigenza di ricorrere in particolare alla distribuzione di riserve di utile disponibili, previa effettuazione delle opportune verifiche.

Il dividendo straordinario è stato prelevato dalle riserve di utile ed è stato messo in pagamento nell'esercizio 2020, considerata la positiva situazione di liquidità, la quale è rimasta tale anche dopo l'operazione.

Risultano confermabili sostanzialmente i risultati della programmazione economica pluriennale che derivano dalle valutazioni, formulate con ragionevole prudenza, e verificate in considerazione della particolare situazione emergenziale.

Allo stato attuale, pur rimarcando la straordinarietà degli avvenimenti verificatisi e delle incertezze sugli eventi che potrebbero manifestarsi negli anni futuri, sulla base delle informazioni disponibili, si può ritenere che la società anche per il prossimo triennio possa confermare il pieno equilibrio economico di bilancio.

La società nei budget 2021-2023 ha previsto di chiudere per il triennio 2021-2023 bilanci con un utile pre-imposte pari a circa 800 mila euro.

Costi di funzionamento

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Azimut S.p.a. ha prodotto nel quinquennio 2016-2020 utili in ogni annualità. In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo) anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19, comma 5° del D.Lgs. n 175/2016 al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto.

Tra gli indicatori di carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBITDA - MOL, Utile Netto, ROE), appaiono particolarmente mirati ad una politica di controllo dei costi, quelli di efficienza ed economicità:

- % di incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi) e del costo del personale sui ricavi (obiettivo 2019: <=70,00, risultato raggiunto: 69,56 - obiettivo 2020: <=72,00, risultato raggiunto: 63,6%);
- il rapporto costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi) su utile ante imposte e ante partite straordinarie (obiettivo 2019: <= 4%, risultato raggiunto: 3,29%; obiettivo 2020: 4,5%, risultato raggiunto: 3,00%);
- il rapporto costi del personale su utile ante imposte e ante partite straordinarie (obiettivo 2019: <=4%, risultato raggiunto:2,41%; obiettivo 2020: 4%, risultato raggiunto: 2,3%).

Per ognuno di questi indicatori vengono indicati dei parametri soglia che Azimut ha pienamente rispettato, evidenziando altresì - come sopraindicato - dati in miglioramento.

Il contenimento dei costi di struttura di Azimut S.p.a. è assicurato nell'ambito delle sinergie organizzative del

gruppo impostate da Ravenna Holding S.p.a. (la cui descrizione è contenuta nel Bilancio di Sostenibilità 2020 di Ravenna Holding S.p.a. pubblicato sul sito della società sezione "Società trasparente" - link "Bilanci"). Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Azimut S.p.a. e la verifica del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link "Bilanci" della sezione "Società trasparente" della società.

Inoltre, per esprimere un giudizio sintetico rispetto alla necessità o meno di contenimento dei costi, si è fatto, riferimento all'*indicatore di competitività di costo delle imprese* in termini comparativi.

Tale indicatore di competitività di costo relativo alla società in esame presenta nel corso del periodo considerato (2016 - 2019) un valore medio nettamente superiore a quello del macrosettore di appartenenza - *"Servizi di pompe funebri e attività connesse", codice ATECO 9603* - riflettendo così l'intenzione del Management di migliorare i livelli di efficienza e, quindi di competitività di quest'ultima.

Per tutto quanto sopra esposto si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni date, non vi sia la necessità di disporre specifiche ed ulteriori misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	VALORE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	//
Denominazione della società quotata controllante	//

OGGETTO

Attività svolta dalla Partecipata

La società si occupa dell'esercizio di servizi pubblici locali o servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti e definiti sulla base di contratti di servizio.

In particolare:

- la gestione dei servizi cimiteriali (incluse le operazioni di polizia mortuaria);
- la gestione di cremazione salme;
- la gestione di camere mortuarie;
- la gestione di manutenzione verde pubblico;
- l'igiene ambientale attraverso attività antiparassitarie e di disinfestazione;
- la gestione toilette pubbliche;
- la gestione della sosta;
- la gestione delle attività di accertamento delle violazioni al codice della strada in materia di sosta;
- la gestione di servizi ausiliari ai precedenti.

Riconducibilità ai vincoli di scopo di cui all'Art. 4 co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 TUSP

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi provvedimenti di ricognizione periodica delle partecipazioni (con riferimento alla situazione al 31/12/2017, al 31/12/2018 e al 31/12/2019) predisposti ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

AZIMUT S.p.A. è una "società mista" che svolge i servizi pubblici cimiteriali, disinfestazione, verde pubblico, sosta a pagamento, toilette pubbliche, in regime di concorrenza per il mercato, sulla base di contratti di servizio con gli enti locali.

La società gestisce servizi pubblici locali a rilevanza economica (da intendersi come "servizi a rilevanza economica generale" di cui all'art. 2, 1° comma, lett. h, del D.Lgs. n. 175/2016), ed è controllata da Ravenna Holding S.p.a. e quindi indirettamente dagli enti locali soci della stessa.

La costituzione della società mista è avvenuta in data 01.07.2012 con scadenza 30.06.2027, attraverso l'assegnazione sia della partecipazione azionaria e dei compiti del socio privato, sia degli affidamenti correlati da parte degli enti locali.

Il socio privato è stato scelto con procedura competitiva ad evidenza pubblica, cosiddetta a "doppio oggetto", avente cioè per oggetto contestualmente la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio, in conformità a quanto richiesto dall'ordinamento. La procedura di selezione è stata effettuata nel pieno rispetto dei requisiti normativi per tale tipologia di affidamento anche per come via via precisatisi in base alla giurisprudenza (anche comunitaria).

La società mista rientra tra le fattispecie previste per le società pubbliche dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 ed in particolare nella fattispecie di cui al comma 2 lett. c) "realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2.

AZIMUT S.p.A. risulta pienamente conforme al modello gestionale della società mista ammesso dall'ordinamento comunitario e nazionale.

Lo Statuto di Azimut (Statuto della Società mista in essere dal 01.07.2012) all'art. 4, 2° comma, prevede del resto inequivocabilmente che:

"4.1. La società ha per oggetto l'esercizio dei servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti ...",

4.2. I servizi per i soci sono svolti in regime di conformità alla disciplina dei servizi pubblici locali", regolati di contratti di servizio."

La gestione dei servizi cimiteriali (che rappresenta di per sé il 60% del fatturato) riguarda la gestione di un servizio pubblico locale (ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge regionale Emilia-Romagna n. 19/2004 i servizi cimiteriali o necroscopici vengono qualificati "servizi pubblici").

Più in generale, tutti i servizi aziendali sono qualificabili come "servizi di interesse generale", che comportano un'utilità per la collettività, con un beneficio per l'utenza diffusa sul territorio, che le amministrazioni pubbliche affidano per finalità diverse da una logica di puro mercato per soddisfare i bisogni della collettività stessa, rientrando logicamente nella nozione di "servizi a rilevanza economica generale" di cui all'art. 2 1° comma lett. g del D.Lgs. n. 175/2016).

In conclusione, AZIMUT S.p.A. è conforme al modello di "società mista" che svolge i servizi pubblici assegnati con gara fino alla naturale scadenza.

Il modello adottato per Azimut S.p.a. appare pienamente conforme a quello dell'art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016. Sussiste inoltre un vincolo contrattuale fino al 31.12.2027; in tale complessivo contesto il mantenimento della partecipazione rappresenta la scelta oggettivamente indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali ed infungibile rispetto a qualsiasi altra opzione.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	40%
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	Si
Esito della revisione periodica	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	//
Termine previsto per la razionalizzazione	//
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis	No
Note	

RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI ED AZIONI POSTE IN ESSERE

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con delibera n. 131/2021/VSGO, adunanza del 08/06/2021, relativa all'analisi dei piani di ricognizione ordinaria al 31/12/2017 (anno 2018), al 31/12/2018 (anno 2019) e al 31/12/2019 (anno 2020) del Comune di Ravenna ha evidenziato in particolare che:

1. *"L'art. 17 TUSP prevede che "La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio". Lo statuto sociale non disciplina in modo puntuale quanto richiesto dall'art. 17 del Tusp (e cioè) limitandosi ad una previsione aperta nel senso di conferire all'assemblea ogni discrezionalità al riguardo."*
2. *"L'oggetto dell'affidamento deve essere determinato, nel senso che non deve avere un carattere generico, e tale oggetto dovrebbe assorbire l'intera attività della società mista (non a caso, la norma citata fa impiego dell'avverbio "esclusivamente"); diversamente, il Comune ritiene che Azimut sarebbe legittimata a svolgere attività ulteriori rispetto a quelle oggetto di affidamento con gara a doppio oggetto.*

Al riguardo, sembra, invece, che il contenuto del contratto di servizio ad "oggetto esclusivo" relativamente agli affidamenti degli enti locali secondo il contenuto presupposto negli atti di gara", sembra implicare, per un verso, un affidamento non generalista e, per altro verso, che l'oggetto sia esclusivo e quindi assorbente dell'intera attività della società."

Con riferimento ai meccanismi di scioglimento del rapporto societario in caso di cessazione del contratto di servizio (art. 17 comma 3° del D.Lgs. n. 175/2016), si evidenzia che lo Statuto regola la fattispecie di recesso del socio privato dalla società in caso di cessazione del contratto di servizio.

L'art. 12, 2° comma ultima parte prevede infatti che *"Il Socio Privato ha inoltre diritto di recedere qualora si verifichi la cessazione, per scadenza anticipata del termine naturale o per qualsivoglia altro motivo, dell'affidamento ad "AZIMUT S.P.A." dei Servizi cimiteriali di Ravenna e/o Faenza."*

Trattandosi di società multiservizi ed essendo molteplici i contratti di servizio affidati con la gara a c.d. "doppio oggetto", lo Statuto prevede puntualmente - in attuazione di quanto previsto all'art. 17 comma 3 ultima parte del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.- che la cessazione non di un singolo qualsiasi contratto di servizio, ma solo quella del contratto di servizio cimiteriale di Ravenna e/o di Faenza può consentire al socio privato di recedere e quindi di sciogliere il rapporto societario.

Peraltro lo stesso art. 12 dello Statuto, dopo avere descritto ai commi 5-9 in modo puntuale la procedura per attivare formalmente il recesso, al comma 10 descrive tali "meccanismi".

Quanto al secondo punto, la tematica in merito alla possibilità di Azimut S.p.a. di acquisire servizi ulteriori sul mercato è approfondita, col supporto di specifici pareri legali, al capitolo 3.2.2. del PTPCT 2021-2022-2023 (AZRB02 rev. 8) di Azimut S.p.a., al quale si fa rinvio.

3.3.3 Ravenna Entrate spa

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale	02180280394
Denominazione	Ravenna Entrate S.p.A.
Anno di costituzione della società	2004
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	//
Altra forma giuridica	//
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura	//
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Stato	Italia
Provincia	Ravenna (RA)
Comune	Ravenna
CAP	48122
Indirizzo	Via Magazzini Anteriori, 5

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società in house	Si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	Si (art. 3 comma 7)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	No
Riferimento normativo società di diritto singolare	//

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione	//

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	44
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	39.520 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	18.971 € (include compenso revisione legale)

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	199.499 €	180.733 €	95.155 €	627.149 €	159.455 €

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.128.867 €	3.407.386 €	3.347.896 €
A5) Altri Ricavi e Proventi	799.979 €	1.829.543 €	922.155 €
di cui Contributi in conto esercizio	6.061 €	0	0

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta	//
Codice Fiscale Tramite	02210130395
Denominazione Tramite (organismo)	Ravenna Holding S.p.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società	100,00%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipo di controllo	Controllo analogo

SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E COSTI DI FUNZIONAMENTO

La società nell'ultimo triennio:

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi quattro esercizi:

Conto Economico riclassificato	2017	2018	2019	2020
Valore della produzione	4.839.997	4.270.051	5.236.929	3.928.846
Acquisti	-38.949	-36.277	-39.528	-27.121
Servizi e godimento beni di terzi	-2.661.655	-2.787.411	-3.332.991	-2.010.779
Oneri diversi di gestione	-41.789	-35.291	-17.344	-17.986
Totale costi operativi esterni	-2.742.393	-2.858.979	-3.389.863	-2.055.886
Valore Aggiunto	2.097.604	1.411.072	1.847.066	1.872.960
Costo del personale compreso distacchi	-1.176.123	-1.239.880	-1.547.210	-1.580.625
EBITDA = Margine operativo lordo	921.481	171.192	299.856	292.335
Ammortamenti e acc.ti	-29.244	-40.256	-36.479	-36.946
EBIT = Risultato operativo	892.237	130.936	263.377	255.389
Gestione finanziaria	3.124	3.051	3.188	2.943
Risultato ante imposte	895.361	133.987	266.565	258.332
Imposte dell'esercizio	-268.212	-38.832	-85.832	-58.833
Risultato netto	627.149	95.155	180.733	199.499

Risulta necessario richiamare l'emergenza sanitaria globale dovuta al propagarsi del Covid-19 che ha colpito l'economia italiana e il nostro territorio già dal mese di febbraio 2020.

Si rileva che tale emergenza ha reso necessario un attento esame finalizzato ad individuare le misure operative da intraprendere e valutare gli impatti economici e finanziari. Nel periodo del cosiddetto Lockdown, di sospensione delle attività produttive industriali e commerciali imposto dal DPCM 22.03.2020 per contrastare e contenere il diffondersi del virus, Ravenna Entrate ha comunque continuato ad operare, sia pure con modalità attenuate.

Sono state sospese e rinviate le attività di accertamento e riscossione disposte con legge nazionale o direttamente dall'Amministrazione Comunale. L'operatività dell'ufficio si è necessariamente concentrata in attività istruttorie che produrranno i loro effetti solo nell'esercizio successivo, se ciò risulterà compatibile con la normativa al momento vigente e con le indicazioni dell'Amministrazione Comunale in rapporto all'evoluzione della pandemia.

Gli effetti prodotti sull'andamento della gestione hanno comportato la riduzione degli aggi e dei ricavi variabili che maggiormente hanno risentito degli effetti collegati al fermo delle attività di accertamento ed esecutive. Le proiezioni economiche per il periodo 2021-2023 sono state determinate considerando gli obiettivi definiti dal Comune di Ravenna e le condizioni disciplinate dal vigente contratto di servizio.

Per il budget 2021-2023, la società ha stimato un valore della produzione annuo sopra ai 5 milioni di euro, in aumento rispetto al 2020 e in leggera crescita nel triennio, in quanto è stato ipotizzato il ritorno ad una situazione di "normalità" e, pertanto, è stata considerata la ripresa dell'attività accertativa e di riscossione da parte della società.

In conformità alla "Mission" della società orientata all'erogazione di un efficace, efficiente ed economico servizio di riscossione delle entrate e dei tributi di competenza del Comune di Ravenna, pur non perseguendo la massima remunerazione del capitale (la cui salvaguardia costituisce tuttavia un presupposto fondamentale che deve essere necessariamente coniugato alle finalità istituzionali) Ravenna Entrate ha previsto risultati netti per il prossimo triennio 2021-2023 positivi in grado di garantire l'equilibrio economico, che deve essere considerato un obiettivo minimo inderogabile.

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, in quanto i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling, improntato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo societario.

Nell'insieme la gestione del Cash Pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali facenti parte del gruppo, attraverso una gestione unitaria della situazione finanziaria del medesimo gruppo in capo alla controllante Ravenna Holding S.p.A..

A riprova di quanto sopra indicato si evidenzia che nel mese di novembre 2020 l'Assemblea dei Soci ha deliberato la distribuzione di un dividendo straordinario per 403.000 Euro al fine di soddisfare le esigenze prospettate dagli Enti Soci di Ravenna Holding S.p.A. in difficoltà a causa dell'intervenuta emergenza sanitaria legata al COVID-19. Il Socio Unico Ravenna Holding S.p.A. ha evidenziato l'esigenza di ricorrere in particolare alla distribuzione di riserve di utile disponibili, previa effettuazione delle opportune verifiche circa la piena sostenibilità dell'operazione dal punto di vista finanziario e operativo (in particolare previsioni di investimento).

Il dividendo straordinario è stato prelevato dalle riserve di utile ed è stato in pagamento nell'esercizio 2020; considerata la positiva situazione di liquidità, che è rimasta tale anche dopo l'operazione, non si evidenziano criticità neppure potenziali nella situazione finanziaria della società.

Costi di funzionamento

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Ravenna Entrate Spa ha prodotto nel quinquennio 2016-2020 utili in ogni annualità. In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo), anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D.Lgs. n. 175/2016, al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto. Tra gli indicatori di carattere economico, oltre a quelli di redditività (individuati sul EBITDA - MOL, Utile Netto, ROE), appaiono particolarmente mirati ad una politica di controllo dei costi, quelli di efficienza ed economicità:

- % di incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi) e del costo del personale sui ricavi (obiettivo 2019 <=92%, risultato conseguito: 89,3%; obiettivo 2020 < 95%, risultato conseguito: 86%).

Per quanto riguarda il contenimento dei costi di struttura di Ravenna Entrate nell'ambito delle sinergie organizzative del gruppo impostate da Ravenna Holding S.p.a., si evidenziano gli effetti particolarmente rilevanti - data la sua struttura - per Ravenna Entrate S.p.a. (oltre all'Amministrazione Contabilità, Affari Generali, Affari Societari, Servizi Informatici, ecc., si pensi nello specifico ad es. al raccordo assicurato dalla struttura di Affari Generali di Ravenna Holding S.p.a. per le procedure esecutive, con abbattimento del ricorso ad affidamenti esterni).

Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Ravenna Entrate S.p.a e la verifica del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link "Bilanci" della sezione "Società trasparente" della società.

Inoltre, per esprimere un giudizio sintetico rispetto alla necessità o meno di contenimento dei costi, si è fatto, riferimento all'*indicatore di competitività di costo delle imprese* in termini comparativi.

Tale indicatore di competitività di costo relativo alla società in esame presenta nel corso del periodo

considerato (2016 - 2019) un valore medio nettamente superiore a quello del macrosettore di appartenenza – “Altri servizi di supporto alle imprese”, codice ATECO 8299 - riflettendo così l’intenzione del Management di migliorare i livelli di efficienza e, quindi di competitività di quest’ultima.

Per tutto quanto sopra esposto si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni date, non vi sia la necessità di disporre specifiche ed ulteriori misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	VALORE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	//
Denominazione della società quotata controllante	//

OGGETTO

Attività svolta dalla Partecipata

La società ha per oggetto attività a favore di enti pubblici locali riferiti direttamente o indirettamente alla gestione dei tributi locali, entrate patrimoniali ed assimilate.

Riconducibilità ai vincoli di scopo di cui all’Art. 4 co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 TUSP

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell’articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi provvedimenti di ricognizione periodica delle partecipazioni (con riferimento alla situazione al 31/12/2017, al 31/12/2018 e al 31/12/2019) predisposti ai sensi dell’art. 20 del Dlgs 175/2016.

Ad integrazione delle richiamate analisi, si evidenzia che in data 20/12/2016, il Consiglio Comunale di Ravenna con atto n. 167/183311 ha deliberato l’avvio del procedimento di conformazione della società al modello “in house providing”.

La modalità di affidamento prescelta è quella dell’in house providing c.d. “a cascata” per il tramite di Ravenna Holding S.p.A.

Con successivo atto del Consiglio Comunale n. 44/67315 del 20/04/2017, il Comune di Ravenna ha approvato il nuovo Statuto di Ravenna Entrate e il disciplinare di affidamento del servizio “in house”.

Dal 28/4/2017 Ravenna Entrate S.p.A. opera come società “in house” a totale partecipazione pubblica, soggetta all’attività di direzione, coordinamento e controllo ai sensi dell’art. 2497-bis C. C. da parte di Ravenna Holding S.p.A. che ne detiene il 100% del capitale sociale.

Il modello in house consente di mantenere nella società Ravenna Entrate S.p.A. le funzioni di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi ed entrate patrimoniali del Comune di Ravenna.

Il Comune di Ravenna con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 16/10/2018 ha confermato la sussistenza delle ragioni e dei requisiti economici previsti per l’affidamento in house del servizio, approvando un nuovo contratto di servizio, decorrente dal 1/1/2019 ed avente durata di 9 anni.

Ravenna Entrate S.p.A. opera in via esclusiva per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati dall’Ente affidante, esercitando le attività previste dallo Statuto.

Ai fini dell’affidamento in house, il Comune affidante ha effettuato preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta procedendo ad una analisi di benchmarking. Da tale analisi è emerso che la società Ravenna Entrate rileva una efficienza produttiva migliore rispetto alla media di settore.

Si evidenzia che Anac ha dato positivo riscontro dell’avvenuta iscrizione del Comune di Ravenna negli elenchi

di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (attivi dal 30.10.2017). La domanda era stata presentata in data 19.10.2018 in vista dell'affidamento dal 1.1.2019.

Pur non essendovi al momento alcun contratto di servizio tra il Comune di Cervia e Ravenna Entrate, la partecipazione risulta vantaggiosa per il patrimonio dell'Ente, dato che la società nell'ultimo quadriennio ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo ed ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Il modello gestionale "In House providing" di Ravenna Entrate offre la possibilità, anche in una prospettiva di razionalizzazione ed efficientamento su scala territoriale più ampia, di assolvere eventualmente in futuro alle funzioni di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi ed entrate patrimoniali, anche per altri Comuni attualmente non serviti dalla società, a cominciare dagli azionisti di Ravenna Holding S.p.A.. Tale possibilità potrà maturare, in base alle autonome valutazioni degli Enti, in relazione alle scadenze degli affidamenti in essere. Si rileva pertanto il vantaggio, potenzialmente anche di natura economica, che il Comune può ottenere con la possibilità di affidare a Ravenna Entrate S.p.A. la gestione delle proprie entrate tributarie e patrimoniali.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	//
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	Si Pur non operando sul territorio cervese, il Comune partecipa insieme agli altri soci alla definizione degli obiettivi ai sensi dell'art. 19 co. 5 e li inserisce nel proprio DUP
Esito della revisione periodica	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	//
Termine previsto per la razionalizzazione	//
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis	No
Note	

RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI ED AZIONI POSTE IN ESSERE

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con delibera n. 131/2021/VSGO, adunanza del 08/06/2021, relativa all'analisi dei piani di ricognizione ordinaria al 31/12/2017 (anno 2018), al 31/12/2018 (anno 2019) e al 31/12/2019 (anno 2020) del Comune di Ravenna ha evidenziato in particolare che: "Lo statuto societario, all'art. 19, prevede che <<La Società è amministrata da un Amministratore Unico. L'Assemblea della società, con delibera motivata, con riguardo in particolare a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, può alternativamente disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, secondo il numero determinato all'atto della nomina, nominati secondo modalità tali da garantire che sia costituito per almeno un terzo dei suoi componenti dal genere meno rappresentato.>> In tale previsione statutaria non si tiene luogo della disposizione, ex art. 11, comma 3, del Tusp, che recita "e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi" relativa al contenuto motivazionale della delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione."

L'art. 19 dello Statuto societario in caso di nomina di organo amministrativo collegiale prevede delibera motivata dell'Assemblea. La Corte rileva che in tal caso l'art. 11 comma 4 del TUSP prevede di tenere conto "delle esigenze di contenimento dei costi". Inoltre la medesima disposizione prevede in caso di organo amministrativo collegiale il rispetto dell'equilibrio di genere (l'art. 19 dello Statuto stabilisce che il Cda sia costituito "per almeno un terzo dei suoi componenti dal genere meno rappresentato"). Si evidenzia che al momento risulta nominato un Amministratore Unico, per cui quanto sopra evidenziato non appare - nell'attuale contesto - applicabile. Fermo restando che gli enti, laddove dovessero optare in futuro per un organo collegiale, terranno in ogni caso in considerazione le disposizioni legislative sopraindicate. Verrà comunque conformato lo Statuto societario alla prima occasione utile.

3.3.4 Ravenna Farmacie srl

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale	01323720399
Denominazione	Ravenna Farmacie S.r.L.
Anno di costituzione della società	1969 Consorzio – 2005 S.r.L.
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	//
Altra forma giuridica	//
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura	//
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Stato	Italia
Provincia	Ravenna (RA)
Comune	Ravenna
CAP	48124
Indirizzo	Via Fiume Montone Abbandonato, 122

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società in house	Si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	Si (Art. 2 comma 4 dello Statuto sociale)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	No

NOME DEL CAMPO	VALORE
Riferimento normativo società di diritto singolare	//
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione	//

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	178
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	34.858 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	39.374 € (include compenso revisione legale)

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	310.359 €	599.341 €	624.582 €	562.493 €	750.346 €

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	67.491.031 €	66.702.624 €	65.762.192 €
A5) Altri Ricavi e Proventi	2.401.525 €	2.728.668 €	2.414.189 €
di cui Contributi in conto esercizio	30.356 €	671 €	713 €

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta	//
Codice Fiscale Tramite	02210130395

NOME DEL CAMPO	VALORE
Denominazione Tramite (organismo)	Ravenna Holding S.p.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società	92,47%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipo di controllo	Controllo analogo congiunto

SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E COSTI DI FUNZIONAMENTO

La società nell'ultimo triennio:

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi quattro esercizi:

Conto Economico riclassificato	2017	2018	2019	2020
Valore della produzione	70.361.845	68.176.381	69.431.292	69.892.556
Acquisti	-56.440.556	-54.116.955	-54.923.367	-55.926.798
Servizi e godimento beni di terzi	-3.537.640	-3.546.803	-3.869.521	-4.048.458
Oneri diversi di gestione	-281.540	-238.357	-228.666	-242.894
Totale costi operativi esterni	-60.259.736	-57.902.115	-59.021.554	-60.218.150
Valore Aggiunto	10.102.109	10.274.266	10.409.738	9.674.406
Costo del personale compreso distacchi	-8.302.388	-8.237.541	-8.371.870	-8.179.930
EBITDA = Margine operativo lordo	1.799.721	2.036.725	2.037.868	1.494.476
Ammortamenti e acc.ti	-1.067.658	-1.166.577	-1.184.806	-1.120.064
EBIT = Risultato operativo	732.063	870.148	853.062	374.412
Gestione finanziaria	14.496	17.602	6.946	36.895
Risultato ante imposte	746.559	887.750	860.008	411.307
Imposte dell'esercizio	-184.066	-263.168	-260.667	-100.948
Risultato netto	562.493	624.582	599.341	310.359

Risulta necessario richiamare l'emergenza sanitaria globale dovuta al propagarsi del Covid-19 che ha colpito l'economia italiana e il nostro territorio già dal mese di febbraio 2020.

Si rileva che tale emergenza non ha comportato per la società rilevanti ripercussioni sia sugli aspetti operativi aziendali, che sugli impatti finanziari ed economici. L'attività aziendale è stata esercitata regolarmente, senza sospensioni, grazie agli adeguamenti organizzativi adottati, in quanto esplicitamente rientrante tra quelle consentite dal DPCM 22.03.2020, adottato per contrastare e contenere il diffondersi del virus. I servizi offerti sono stati ritenuti essenziali e a servizio della collettività valorizzando appieno la missione "pubblicistica" della società.

Risultano confermabili sostanzialmente i risultati della programmazione economica pluriennale che derivano dalle valutazioni, formulate con ragionevole prudenza, e verificate in considerazione della particolare situazione emergenziale.

I risultati degli esercizi 2021-2023 saranno influenzati dalla ipotizzata graduale ripresa economica del mercato farmaceutico e dalla capacità dell'azienda di ampliare e migliorare nel tempo il fatturato dell'area distributiva all'ingrosso, confidando altresì sul mantenimento del positivo trend di vendite delle farmacie nell'area extra SSN, anche grazie agli investimenti effettuati negli ultimi anni ed a quelli previsti a budget.

Nonostante le incertezze sulla situazione generale e sugli eventi e cambiamenti che potrebbero manifestarsi nel prossimo triennio nel settore farmaceutico, non vi sono informazioni che possono far ritenere compromessi gli equilibri di bilancio. Si prevede per il triennio 2021-2023 che la società sarà in grado di raggiungere risultati positivi.

Con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, in quanto i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling, improntato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo societario.

Nell'insieme la gestione del Cash Pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali facenti parte del gruppo, attraverso una gestione unitaria della situazione finanziaria del medesimo gruppo in capo alla controllante Ravenna Holding S.p.A..

Con riferimento alla situazione finanziaria della società, ove non riconducibile ai rapporti con la controllante, questa è gestita tramite relazioni con istituti di credito ed è regolata ad ordinarie condizioni di mercato, ritenute appropriate in considerazione delle capacità finanziarie e delle caratteristiche.

Costi di funzionamento

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Ravenna Farmacie Srl ha prodotto nel quinquennio 2016-2020 utili in ogni annualità. In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo) anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D.Lgs. n 175/2016 al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto. Tra gli indicatori di carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBITDA - MOL, Utile netto, ROE), appaiono particolarmente mirati ad una politica di controllo dei costi, quelli di efficienza ed economicità:

- % di incidenza della somma dei costi operativi esterni (al netto di oneri di gestione e service) e del costo del personale (compreso i distacchi) su ricavi: obiettivo 2020: $\leq 16,5$; risultato conseguito: 15,26%. Il parametro è stato introdotto per la società nel 2020 e sarà quindi riscontrato nell'andamento nelle annualità successive.

Per quanto riguarda il contenimento dei costi di struttura di Ravenna Farmacie si deve tenere conto delle sinergie organizzative del gruppo impostate da Ravenna Holding S.p.a. (ampie informazioni al riguardo sono contenute nel Bilancio di Sostenibilità 2020, pubblicato sul sito della società alla sezione "Società trasparente" link "Bilanci").

Il monitoraggio del personale evidenzia che il numero di dipendenti nel 2020 è in leggera riduzione rispetto al 2019 (il livello appare comunque contenuto per i farmacisti rispetto alla stessa pianta organica).

Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Ravenna Farmacie Srl e la verifica del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link "Bilanci" della sezione "Società trasparente" della società

Inoltre, per esprimere un giudizio sintetico rispetto alla necessità o meno di contenimento dei costi, si è fatto, riferimento all'*indicatore di competitività di costo delle imprese* in termini comparativi.

Tale indicatore di competitività di costo relativo alla società in esame presenta nel corso del periodo considerato (2016 - 2019) un valore medio inferiore a quello del macrosettore di appartenenza - "*Commercio all'ingrosso di farmaci*", codice ATECO 4646 - che trova giustificazione nel fatto che storicamente le farmacie comunali hanno svolto e continuano a svolgere una importante funzione sociale essendo preposte alla "calmierazione" dei prezzi dei medicinali.

Per tutto quanto sopra considerato si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni date, non vi sia la necessità di disporre specifiche ed ulteriori misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	VALORE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	//
Denominazione della società quotata controllante	//

OGGETTO

Attività svolta dalla Partecipata

La società si occupa della gestione del servizio farmaceutico per i Comuni soci e attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso ad esso connesso.

Il servizio di assistenza farmaceutica è costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza tra i "servizi pubblici locali a rilevanza economica".

Al riguardo si richiama alla sentenza Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330, che contiene una ampia ricognizione dell'evoluzione giurisprudenziale del servizio.

"...In sintesi, la ratio della gestione pubblica delle farmacie (con i corollari in termini di forma e prelazione di cui all'art. 9 della Legge Mariotti) è quella di rendere possibile agli enti locali il "preferenziale" controllo e gestione diretta di un proprio servizio istituzionale, sì da favorire, sia pure in condizione di efficienza, l'erogazione della massima gamma di servizi riducendo i margini meramente lucrativi d'impresa, in coerenza con la finalità pubblica insita nel servizio farmaceutico. Pertanto la sottrazione al "mercato" delle sedi mediante la prelazione comunale si giustifica in quanto il servizio di farmacia comunale si connota di tratti pubblicistici, di matrice assistenziale e sanitaria, la cui cura concreta richiede l'intervento della pubblica amministrazione nella gestione dell'attività; ...".

Sulla stessa linea si pone la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 3/2/2017 n. 474: *"La gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali è collocata come modalità gestoria "in nome e per conto" del S.S.N., ...deve ritenersi che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell'art. 112 D.Lgs. n. 267 del 2000. La procedura per l'individuazione dell'affidatario non riguarda perciò l'affidamento del servizio, la cui "concessione/autorizzazione rimane in capo al Comune", come precisa lo stesso disciplinare di gara", con conseguente applicazione del termine ordinario di impugnazione."*

La società Ravenna Farmacie opera nello schema e presenta i requisiti relativi al c.d. In House Providing.

Appare pacifica la possibilità da parte dei Comuni di gestire i servizi "prelazionati" con società "in house", in quanto pienamente rispettosa del vincolo di concentrazione tra titolarità e gestione del servizio (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330).

Ravenna Farmacie S.r.l., in quanto società "in house" degli enti locali, è la "forma" aggiornata e tipizzata che consente "all'ente locale un diretto e concomitante controllo sulla gestione" prelazionata garantendo il "principio di non separabilità della titolarità dalla gestione".

La società come da Statuto ed in conformità alla precedente normativa svolge un'attività integrata di esercizio e gestione di farmacie comunali e commercio al dettaglio e all'ingrosso, mediante gestione di un magazzino, di medicinali e prodotti affini.

L'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali - consentita espressamente dall'art. 100 comma 1 bis del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i. per le "società che gestiscono farmacie comunali" - è da considerarsi come strettamente strumentale a quella di gestione delle farmacie comunali, partecipando alle medesime finalità "sociali" connesse alla tutela dell'interesse primario alla tutela della salute e configurandosi quindi del pari come attività di "servizio pubblico".

La sentenza T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent. 11.11.2016, n. 11241, nel confermare la mancanza di vincoli alla concentrazione farmacia - grossista di cui all'art 1 bis della L. n. 219/2006 (confermata da TAR Sicilia-Catania Sez. IV 24.01.2017, n. 144), fornisce sinteticamente il peculiare inquadramento dell'attività di distribuzione all'ingrosso di farmaci, delineandone i vicoli di evidente interesse pubblicistico.

Sotto tale profilo, appare significativo che tale "concentrazione" avvenga in capo ad una società pubblica, assicurando in tal modo concretamente le condizioni sopra evidenziate riguardo alle farmacie comunali gestite dalla società nei territori degli enti locali soci.

Attualmente la società esercita la propria attività attraverso n. 16 farmacie nei Comuni di Ravenna, Cervia, Alfonsine, Fusignano e Cotignola.

E' presente sul territorio comunale di Ravenna con n. 10 farmacie (su n. 47 complessive) e con n. 3 (su n. 12 complessive) a Cervia, n. 1 (su n. 3) ad Alfonsine, n. 1 (su n. 2) a Fusignano, n. 1 (su n. 2) a Cotignola.

La distribuzione territoriale evidenzia la finalità "sociale" di servire in modo capillare l'interesse delle comunità locali, anche in aree commercialmente poco attraenti (ad es. Porto Corsini, Lido Adriano, Fornace Zarattini, Ponte Nuovo Ravenna, la succursale estiva di Tagliata di Cervia). Si tratta di una quota significativa di sedi sul totale delle farmacie gestite, con inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo una titolarità e gestione "pubblica" comunale può assicurare.

Si conferma pertanto l'assoluta centralità sul territorio provinciale dell'attività di Ravenna Farmacie S.r.l., per la capillarità delle farmacie anche in aree commercialmente non appetibili, che non sarebbe ragionevolmente fungibile mancando oggettivamente un'alternativa che garantisca il medesimo livello di copertura sul territorio.

Tutte le farmacie comunali gestite da Ravenna Farmacie prestano il servizio Farma CUP a supporto di Azienda USL Romagna, presidiando aree in cui non esistono CUP USL o ove tale servizio è stato progressivamente ridotto. Sono circa 195.000 le prestazioni erogate annualmente. L'organizzazione di Ravenna Farmacie risulta pertanto oggettivamente essenziale per tale attività.

Ravenna Farmacie è inoltre l'unico esercente attività farmaceutica che presta un servizio notturno nella città di Ravenna.

Riconducibilità ai vincoli di scopo di cui all'Art. 4 co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 TUSP

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi provvedimenti di ricognizione periodica delle partecipazioni (con riferimento alla situazione al 31/12/2017, al 31/12/2018 e al 31/12/2019) predisposti ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

"...le farmacie, pubbliche e private, sono articolazioni del SSN, deputate ad erogare un servizio pubblico essenziale (l'assistenza farmaceutica), la cui disciplina fondamentale rimane affidata allo Stato; alle regioni spetta l'organizzazione concreta in termini di pianificazione, programmazione e correlati effetti finanziari, mentre la materiale erogazione e titolarità degli esercizi può essere assunta anche a livello locale, mediante i comuni (in tal caso costituendo un servizio pubblico locale)." (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania con delibera del 28.09.2016 n. 330)

La distribuzione territoriale di Ravenna Farmacie S.r.l. evidenzia la finalità "sociale" di servire in modo capillare l'interesse delle comunità locali, anche in aree commercialmente poco attraenti. Si tratta di una quota significativa di sedi sul totale delle farmacie gestite, con inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo una titolarità e gestione "pubblica" comunale può assicurare.

Ad esplicita dimostrazione che riguardo allo specifico servizio farmaceutico titolarità e gestione restano inseparabili in capo al Comune, si osserva che ad esempio il Consiglio Comunale di Ravenna detta indirizzi precisi atti a sostenere la vocazione "pubblicistica" di Ravenna Farmacie Srl.

Pertanto, si deve considerare che:

- la vocazione di servizio pubblico ha determinato che la società mantenesse la ubicazione di alcune farmacie in zone della città di Ravenna ed in comuni limitrofi che non possono garantire margini economici in linea con quelle delle farmacie private (ad esempio a Tagliata di Cervia);

- nonostante il suddetto obbligo di servizio pubblico e le difficoltà che il settore sta registrando in termini di riduzione dei fatturati anche a seguito a limitazioni della spesa sanitaria e della sempre maggior presenza di forme più diffuse di distribuzione (nuove farmacie, parafarmacie) la società ha registrato risultati soddisfacenti che hanno consentito un equilibrio economico e finanziario.

Da quanto esposto emergono le circostanze in base alle quali per i soci Pubbliche Amministrazione della società, il mantenimento della stessa nella forma sociale consente una positiva valutazione della convenienza, in quanto viene comunque loro riconosciuto un rendimento sul capitale a fronte di servizi svolti sul territorio, anche se non perfettamente in linea con i rendimenti delle farmacie private (almeno attesi), a causa degli obblighi di servizio descritti.

In conclusione, la presenza di Ravenna Farmacie S.r.l., nel contesto specifico rappresenta una scelta essenziale per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali, da inquadrarsi come servizio pubblico locale ed in particolare come “servizio di interesse generale di rilevanza economica” ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	//
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	Si
Esito della revisione periodica	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	//
Termine previsto per la razionalizzazione	//
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis	No
Note	

RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI ED AZIONI POSTE IN ESSERE

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con delibera n. 131/2021/VSGO, adunanza del 08/06/2021, relativa all’analisi dei piani di ricognizione ordinaria al 31/12/2017 (anno 2018), al 31/12/2018 (anno 2019) e al 31/12/2019 (anno 2020) del Comune di Ravenna ha evidenziato in particolare che:

1. *“come da sito internet dell’Authority ANAC, la società non risulta iscritta nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house;”*
2. *“Nel rilevare la sussistenza di un indebitamento pur a fronte di un saldo attivo di quasi cinque volte il valore del debito, la Sezione invita l’Ente nel prossimo piano di ricognizione a riferire al riguardo; infatti, non è di immediata comprensibilità la ratio dell’indebitamento laddove ricorrano in bilancio*

poste attive nei confronti della controllante che, come nella specie, superano il valore residuo del debito.”

Con riferimento al rilievo n. 1), gli affidamenti in house a Ravenna Farmacie S.r.l. risalgono a molti anni prima dell'adozione del sistema di iscrizione delle amministrazioni affidanti ex art. 192 del D.Lgs. n. 175/2016, motivo per il quale si ritiene che non debba essere presentata istanza ad Anac in quanto tale disposizione è riferita ai nuovi affidamenti effettuati a partire dalla data in cui scatta l'obbligo di iscrizione.

ANAC ha infatti disposto che a partire dal 30 ottobre 2017 scattasse l'obbligo di iscrizione per i soggetti intenzionati ad affidare nuovi servizi in house, nel rispetto dei principi nazionali e comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, nonché del principio generale del *tempus regit actum*.

Nelle Linee Guida n. 7 Anac (delib. 951/2017) si precisa che (9.3.) *“fino alla data di cui al punto 9.2., ovvero al 30 ottobre 2017, i soggetti di cui al punto 3 possono continuare ad effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni cui all'art. 5 e 192 del Codice dei Contratti Pubblici”*. Sul punto si può richiamare a riscontro la circolare Utilitalia 00906/GL del 5.10.2017 al paragrafo “9. Entrata in vigore”.

Quanto al rilievo di cui al punto 2) riferito ad un indebitamento bancario di durata pluriennale di Ravenna Farmacie, pur a fronte di un saldo attivo di cash pooling che supera il valore del debito, si evidenzia che detto indebitamento è stato acceso nel 2009, per finanziare l'acquisto dell'immobile che ospita una farmacia comunale. I flussi finanziari a servizio di detto debito non sono rilevanti. Negli anni non è stata valutata per Ravenna Farmacie la possibilità di dismissione anticipata del finanziamento, vista l'irrelevanza dei flussi di cassa periodici per il rimborso delle rate di mutuo in rapporto al complessivo ammontare dell'indebitamento delle società e dei flussi finanziari in uscita per i medesimi periodi, anche per l'irrelevanza degli interessi passivi addebitati.

Le disponibilità di Cash Pooling sono state utilizzate, infatti, anche da Ravenna Farmacie, come fonte di finanziamento per operazioni di investimento in attività immobilizzate, senza pertanto la necessità di ricorrere a finanziamenti a medio – lungo termine.

3.3.5 Romagna Acque - Società delle fonti Spa

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale	00337870406
Denominazione	Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.
Anno di costituzione della società	1994
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	//
Altra forma giuridica	//
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura	//
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Stato	Italia
Provincia	Forlì-Cesena (FC)
Comune	Forlì
CAP	47122
Indirizzo	Piazza Orsi Mangelli, 10

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società in house	Si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ¹⁾	Si (Art. 3 comma 3 dello Statuto sociale)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	No

NOME DEL CAMPO	VALORE
Riferimento normativo società di diritto singolare	//
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione	//

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	157
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	136.306 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	70.620 € (include compenso revisione legale)

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	6.498.349 €	7.041.108 €	7.296.834 €	4.176.160 €	6.255.682 €

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	46.171.945 €	50.568.234 €	47.770.635 €
A5) Altri Ricavi e Proventi	10.476.734 €	9.748.158 €	10.275.292 €
di cui Contributi in conto esercizio	746.792 €	707.479 €	1.852.173 €

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

Le componenti della voce Contributi in c/esercizio per l'annualità 2020 sono le seguenti:

- euro 32.752 per "contributi GSE per energia prodotta e autoconsumata da impianti fotovoltaici";
- euro 139.750 pari al credito d'imposta maturato sulle erogazioni effettuate nell'anno 2020 per il c.d. "art bonus";
- euro 18.153 pari al credito d'imposta maturato ai sensi del DL 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", quale contributo per le spese sostenute nel 2020 per DPI e materiale igienizzante quali misure dirette a contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica COVID-19;
- euro 556.137 per "Contributi governativi Statali trentennali" erogati dal Ministero Ambiente e Tutela del territorio per contenimento tariffe acqua (ex Decreti n. TC/327 del 14/09/1994 e TC/754 del 02/08/1996).

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta	//
Codice Fiscale Tramite	02210130395
Denominazione Tramite (organismo)	Ravenna Holding S.p.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società	29,13%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipo di controllo	Controllo analogo congiunto

SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E COSTI DI FUNZIONAMENTO

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi quattro esercizi:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	BILANCIO 2017	BILANCIO 2018	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	47.354.724	47.770.635	50.568.234	46.171.945
Altri ricavi e proventi non commerciali	9.943.451	10.554.665	10.092.804	10.986.880
VALORE DELLA PRODUZIONE	57.298.175	58.325.300	60.661.038	57.158.825
- Costi operativi esterni	(24.134.089)	(21.799.399)	(24.455.247)	(22.209.814)
VALORE AGGIUNTO	33.164.086	36.525.901	36.205.791	34.949.011
- Costo del personale	(8.489.610)	(8.683.793)	(8.886.132)	(8.728.711)
MOL (Margine operativo lordo)	24.674.476	27.842.108	27.319.659	26.220.300
- Ammortamenti e accantonamenti	(19.029.384)	(18.850.936)	(19.016.350)	(18.556.913)
EBIT (Risultato operativo)	5.645.092	8.991.172	8.303.309	7.663.387
Risultato gestione finanziaria	1.319.446	1.281.241	1.285.679	1.069.405
Reddito al lordo delle imposte	6.964.538	10.272.413	9.588.988	8.732.792
- Imposte	(2.788.379)	(2.975.579)	(2.547.880)	(2.234.443)
Risultato d'esercizio	4.176.160	7.296.834	7.041.108	6.498.349

L'andamento della gestione 2020 è stato influenzato dall'emergenza sanitaria da Covid-19. In particolare, si evidenzia che la situazione emergenziale ha determinato una diminuzione delle necessità idropotabili, oltre che il differimento dei termini di tutti i procedimenti amministrativi e delle gare d'appalto ed il rallentamento di tutte le attività di cantiere.

La società Romagna Acque continua, comunque, a presentare una buona solidità strutturale, derivante da una forte capitalizzazione, un rapporto di indebitamento complessivo equilibrato e, rispetto agli assetti patrimoniali, una buona redditività.

Il Coordinamento Soci e l'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del preconsuntivo 2020 e del Piano triennale 2021-2023, hanno confermato quanto deliberato dal Coordinamento soci il 10 febbraio 2020, e precisamente la distribuzione di un dividendo complessivo di 13 euro ad azione per complessivi 9.449.000,00

euro, di cui una parte come distribuzione di utile dell'esercizio e una parte come distribuzione parziale della riserva "straordinaria" libera.

Il Piano triennale 2021-2023 prevede la capacità della società di mantenere i bilanci in utile, la redditività positiva e la buona solvibilità del proprio indebitamento oneroso. La posizione finanziaria netta è stimata positiva.

Costi di funzionamento

Al fine di esprimere un giudizio sintetico rispetto alla necessità o meno di contenimento dei costi, si è fatto, riferimento all'*indicatore di competitività di costo delle imprese* in termini comparativi.

Tale indicatore di competitività di costo relativo alla società in esame presenta nel corso del periodo considerato (2016 - 2019) un valore medio nettamente superiore a quello del macrosettore di appartenenza – *"Raccolta trattamento e fornitura di acqua"*, codice ATECO 3600 - riflettendo così l'intenzione del Management di migliorare i livelli di efficienza e, quindi di competitività di quest'ultima.

Non si ravvisa pertanto la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), del D.Lgs 175/2016 (TUSP).

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	VALORE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	//
Denominazione della società quotata controllante	//

OGGETTO

Attività svolta dalla Partecipata

La società si occupa della gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

Negli anni 2003-2004 gli enti locali delle tre province romagnole di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena hanno dato avvio al progetto "Romagna Acque-Società delle Fonti", al fine di mettere a sistema le risorse idriche disponibili in ciascun territorio provinciale, ed inglobare in un soggetto a totale capitale pubblico vincolato, di proprietà degli enti locali romagnoli, la proprietà e la gestione integrata di tutte le principali fonti di produzione idrica ad usi civili dell'intero bacino romagnolo, individuato come ambito ottimale di gestione del servizio.

A partire dal primo gennaio 2009, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A è diventato l'unico produttore di acqua potabile per uso civile in Romagna.

La società è, pertanto, indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci, in quanto gestisce tutte le fonti idropotabili del territorio romagnolo.

La gestione della società è ispirata a logiche di miglioramento continuo sia per quanto concerne lo svolgimento del servizio che l'efficienza gestionale.

Le rinunce proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, (subordinate alla redazione di bilanci di previsione-Piani Industriali che diano evidenza della sostenibilità delle rinunce stesse sia dal punto di vista economico, ovvero non determinare perdite sul conto economico, sia dal punto di vista patrimoniale-finanziario, ovvero non determinare ricorso all'indebitamento oneroso da terzi per il finanziamento delle opere previste nei Piani degli Interventi approvati da ATERSIR e che verranno iscritte a patrimonio della Società) rappresentano il beneficio economico sulle tariffe del Sistema Idrico Integrato agli utenti finali degli ambiti territoriali delle tre province della Romagna.

Riconducibilità ai vincoli di scopo di cui all'Art. 4 co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 TUSP

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nei precedenti provvedimenti di ricognizione periodica, con particolare riferimento alla situazione al 31/12/2019 predisposto ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

Romagna Acque si configura quale società in house sia ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs.50/2016 che e ai sensi dell'art 16 del D.Lgs.175/2016. La Società gestisce con affidamento diretto, regolato attraverso apposita convenzione da parte dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ai sensi dell'art 16 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 le seguenti attività:

- servizio di fornitura idrica all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato (SII) nei territori delle tre provincie della Romagna;
- attività di finanziamento di opere del SII realizzate e gestite dal gestore del SII nei territori delle tre provincie della Romagna.

La Società, in qualità di fornitore d'acqua all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato nei territori delle tre Province della Romagna, gestisce il servizio di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria; tale attività soggiace a tutti gli effetti, alle disposizioni del servizio idrico integrato come regolamentato dall'AEESGI (oggi ARERA) e da ATERSIR (Ente di governo d'ambito in Emilia-Romagna).

Attraverso l'affidamento alla Società delle attività e dei servizi sopra indicati, tramite ATERSIR, le Amministrazioni pubbliche socie perseguono le seguenti finalità:

- il servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso viene svolto con tariffe definite da ATERSIR nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni poste dell'Autorità nazionale (oggi ARERA) ma tenuto conto delle rinunce di quote tariffarie proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, al fine di consentire il contenimento delle tariffe applicate, tramite il gestore del servizio idrico integrato, all'utente finale; in attuazione degli indirizzi impartiti dai soci, tali rinunce trovano origine nella stessa configurazione in house della Società e il loro limite è rappresentato dal rispetto dei principi di sostenibilità economica e finanziaria della Società;
- attraverso l'Accordo quadro e gli Accordi attuativi (sottoscritti fra ATERSIR e Romagna Acque), la realizzazione da parte del gestore del servizio idrico integrato delle opere previste nei Piani degli Interventi approvati da ATERSIR avviene attraverso la copertura in tariffa dei costi del capitale a valori inferiori a quanto previsto dalle deliberazioni assunte dall'AEESGI in ciascun periodo regolatorio; anche in questo caso trattasi di rinunce a parti di componenti tariffarie (quelle previste a copertura dei costi del capitale) proposte da ATERSIR ed accettate da Romagna Acque e volte al contenimento delle tariffe idriche applicate all'utente finale; in attuazione degli indirizzi impartiti dai soci, tali rinunce trovano origine nella stessa configurazione in house della Società e il loro limite è rappresentato dal rispetto dei principi di sostenibilità economica e finanziaria della Società.

L'attività di indirizzo e controllo degli enti locali sulla società viene esercitata attraverso il coordinamento dei soci che agevola il perseguimento degli obiettivi assegnati e la verifica del loro rispetto. In tal modo si garantisce una efficace applicazione, tra l'altro, alle norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 147 quater.

Tra gli elementi caratterizzanti l'attività di indirizzo esercitata dagli enti locali, si segnala che i soci di Romagna Acque - Società delle Fonti - approvano annualmente specifici obiettivi ed indirizzi in materia di costi di funzionamento, che vengono dalla società espressamente indicati nel Conto Economico di Budget e di Piano Triennale. Tale attività, per l'esercizio in concreto del controllo analogo congiunto, si è sviluppata nel corso degli anni anche attraverso strutturati momenti di confronto tecnico e coordinamento tra i soci. Un confronto metodologico e di merito tra i principali soci ha caratterizzato necessariamente anche le attività istruttorie finalizzate alla predisposizione della presente relazione, e più in generale alle modalità di adeguamento alle novità normative introdotte dal TUSP.

Lo statuto societario è stato modificato nel corso del 2019 per adeguarne l'articolo relativo alla nomina dell'organo amministrativo, conformando lo stesso in maniera puntuale, alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	//
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	Si
Esito della revisione periodica	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	//
Termine previsto per la razionalizzazione	//
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis	No
Note	

RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI ED AZIONI POSTE IN ESSERE

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con delibera n. 131/2021/VSGO, adunanza del 08/06/2021, relativa all'analisi dei piani di ricognizione ordinaria al 31/12/2017 (anno 2018), al 31/12/2018 (anno 2019) e al 31/12/2019 (anno 2020) del Comune di Ravenna ha evidenziato in particolare che *“Da apposita visura camerale risulta che 11.007 azioni ordinarie (1,5% del totale a fronte di 726.915), per un totale di euro 5.684.675,22, hanno formato oggetto di pegno (attualmente a favore di un soggetto privato Berenice spv s.r.l.) da parte del Comune di Cattolica, che è uno dei soci pubblici della predetta società in house. Tale peculiare situazione – in disparte la considerazione che non risultano in atti obiezioni da parte degli altri soci pubblici, pur essendo stato disatteso, come si è visto, il patto sociale - potrebbe incidere sulla configurazione della Romagna Acque quale società in house, tenuto conto del disposto di cui all'art. 16, comma 1, del Tusp nonché del patto statutario, che non prevede espressamente un'ipotesi di subentro di tal genere di un privato nella società in house.”*

In merito alle osservazioni mosse circa una parte di azioni di Romagna Acque del Comune di Cattolica date in pegno, si evidenzia che le azioni non danno diritto di voto e di partecipare all'Assemblea e lo Statuto sociale impedisce che un soggetto privato possa divenire socio (art. 8 dello Statuto in rapporto all'art. 3 della convenzione ex art. 30 del D.Lg. 267/2000).

SVILUPPI FUTURI

Avanzamento delle attività del “Progetto di incorporazione in Romagna Acque- Società delle fonti di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore del servizio idrico integrato”

Si sta lavorando da tempo in modo condiviso con gli altri azionisti di Romagna Acque all'ambizioso progetto di ricercare le condizioni di fattibilità per l'ulteriore evoluzione della Società delle Fonti, al fine di configurarla come unica società romagnola detentrica degli asset idrici, con l'obiettivo di razionalizzazione del sistema e di completa valorizzazione delle potenzialità finanziarie. L'obiettivo è quello di conseguire vantaggi

infrastrutturali e tariffari, rafforzando il ruolo di un soggetto a forte vocazione e controllo pubblico, all'interno del sistema di regolazione. Il progetto va inquadrato in una visione strategica, di respiro romagnolo e regionale.

Le attività, sin qui svolte secondo il programma predisposto, prevedono l'approvazione da parte del Consiglio d'ambito di ATERSIR della proposta di motivata istanza per l'approvazione del progetto tariffario collegato, e quindi la trasmissione ad ARERA per la successiva validazione. Sono stati individuati i passaggi di natura societaria per il completamento dell'operazione con salvaguardia dell'equilibrio tra gli azionisti.

Nuova società "in house" per i servizi di ingegneria

Come evidenziato in sede della precedente ricognizione, Romagna Acque, vista la necessità di potenziamento della propria capacità progettuale, ha acquisito in data 26.02.2021 quote di partecipazione in una nuova società "in house" per i servizi di ingegneria, con altri soci pubblici del territorio: segnatamente l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale che governa il porto regionale di Ravenna e Ravenna Holding spa. Tale progetto ha il preciso scopo di rafforzare la capacità di Romagna Acque di accelerare la realizzazione degli investimenti già programmati oltre a consentire l'ulteriore pianificazione e realizzazione di nuovi investimenti che si rendessero necessari per soddisfare l'aumentato fabbisogno infrastrutturale. La partecipazione sarà quindi oggetto di valutazione nella ricognizione al 31.12.2021.

3.3.6 Plurima Spa

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale	03362480406
Denominazione	PLURIMA S.P.A.
Anno di costituzione della società	2003
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	//
Altra forma giuridica	//
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura	//
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Stato	Italia
Provincia	Forlì-Cesena
Comune	Forlì
CAP	47122
Indirizzo	Piazza Orsi Mangelli n. 10 – 47122 Forlì

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società in house	No
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	//
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	Si

NOME DEL CAMPO	VALORE
Riferimento normativo società di diritto singolare	Art. 13 comma 4 del Decreto Legge "Omnibus" 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 8 agosto 2002, n. 178
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione	//

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP *

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	0
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	13.933 €

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	55.567 €	34.575 €	46.813 €	39.013 €	6.300 €

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	403.453 €	345.669 €	341.736 €
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.091.316 €	1.094.406 €	1.110.477 €
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta di secondo livello
Quota diretta	//

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale Tramite (<i>di secondo livello</i>)	00337870406
Denominazione Tramite (<i>organismo</i>)	Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società	32,28%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipo di controllo	Nessuno

SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E COSTI DI FUNZIONAMENTO

Le ragioni che giustificano la convenienza economica della società ineriscono al fatto che è una società costituita sulla base di uno specifico disposto legislativo (il richiamato art. 13, comma 4 del D.L. 138/2002) nello specifico legittimante la costituzione - da parte dei soggetti beneficiari dei contributi e finanziamenti pubblici di cui alla Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (tra cui il CER) – di società a partecipazione pubblica incredibile per la gestione dei finanziamenti stessi.

Su tali basi Romagna Acque gode di un credito fruttifero maturato a seguito del finanziamento delle opere di adduzione, originariamente pari al valore di oltre 40 miliardi di vecchie Lire, e che sta recuperando. Il finanziamento attraverso Plurima delle opere realizzate, ha consentito a Romagna Acque significative economie rispetto a forme alternative di investimento (a suo tempo valutate), per soddisfare le esigenze di fornitura idrica soddisfatte mediante le opere assegnate a Plurima.

Non esiste alcuna possibilità, allo stato attuale, di impiego alternativo delle risorse, investite esclusivamente per la realizzazione di opere di adduzione idrica. Qualsiasi ipotesi di abbandono dell'attuale schema societario comporta viceversa gravissimi rischi di non recupero degli investimenti medesimi, effettuati sulla base delle richiamate previsioni normative e dei relativi atti attuativi, e di impossibilità di soddisfare le esigenze (pubbliche) di approvvigionamento idrico cui le opere sono finalizzate.

Il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità è verificato dagli Enti soci attraverso la valutazione e l'approvazione dei Bilanci d'esercizio.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	VALORE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	//
Denominazione della società quotata controllante	//

OGGETTO

Attività svolta dalla Partecipata

Plurima è una partecipazione pubblica di diritto singolare costituita per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse (art.1, co.4 lett. a).

Per tali società “restano ferme le specifiche disposizioni previste da leggi o regolamenti” e pertanto possono svolgere la loro attività nel rispetto delle norme che ne hanno previsto la nascita.

La società Plurima S.p.a. è stata infatti costituita in virtù di una previsione di legge (art. 13 comma 4 del Decreto Legge “Omnibus” 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 8 agosto 2002, n. 178) per la gestione degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo fra il Canale Emiliano Romagnolo (CER) e Romagna Acque S.p.A..

Plurima S.p.A. ha in gestione il diritto in via esclusiva degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo (opere classe “a”) fino al 2037, riconosciuto dal CER, quale titolare della concessione di derivazione dal fiume Po, come previsto all’art. 7.07 della Convenzione Quadro del 4/4/2003, sottoscritta con Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

La società risponde inoltre ai requisiti richiesti dall’art. 4 comma 1 e 2 (let. a) del D.Lgs. 175/2016.

COMPOSIZIONE COMPAGINE SOCIETARIA

- C.E.R. – Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo - 67,72%
- Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. - 32,28%

Art. 2 Statuto

“La società ha per oggetto la promozione, la progettazione, la gestione e, compatibilmente con le normative di settore in vigore, la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione al fine di soddisfare congiuntamente, con risorse alternative e/o complementari alle acque sotterranee locali, la domanda attuale e futura dell’agricoltura, dell’industria, del turismo e dell’ambiente, nonché quella dei distributori per usi civili.

Ove partecipata da enti pubblici ai sensi dell’art. 13, c. 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, “Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate”, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, la società potrà altresì svolgere le attività tutte ivi previste, nonché quelle che saranno eventualmente contemplate in future disposizioni normative”.

La società, in conformità alla normativa speciale sopra indicata, è costituita per la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi, in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione al fine di soddisfare congiuntamente, con risorse alternative e/o complementari alle acque sotterranee locali, la domanda attuale e futura dell’agricoltura, dell’industria, del turismo e dell’ambiente, nonché quella dei distributori per usi civili. A tal fine è legittimata ad utilizzare gli specifici finanziamenti statali finalizzati ad assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale, mediante eliminazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni, nonché mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di interconnessioni.

Come previsto dalla legge istitutiva, CER (Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo), essendo il soggetto pubblico beneficiario dei finanziamenti previsti dal D.L. 138/2002 e dall’art. 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve mantenere la maggioranza incedibile delle proprie quote. Sono previste nello statuto, specifiche regole rivolte a garantire la conservazione della destinazione prevalentemente pubblica della proprietà societaria.

La società opera nell’ambito della produzione di un servizio di interesse generale mediante la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi, ed è stata costituita, a tale scopo, in forza dell’art. 13, comma 4, del DL 138/2000 espressamente finalizzato a disciplinare le modalità di gestione dei finanziamenti e contributi pubblici destinati al recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e al miglioramento e protezione ambientale.

L’Assemblea dei Soci di Plurima nel corso del 2019 ha approvato la modifica dello Statuto, su indicazione di quanto deliberato dal coordinamento soci di Romagna Acque – Società delle Fonti Spa, con particolare riferimento agli articoli relativi alla nomina dell’organo amministrativo, introducendo l’opzione dell’Amministratore unico e conformando lo stesso in maniera puntuale alle previsioni di cui all’art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175 del 2016.

Riconducibilità ai vincoli di scopo di cui all'Art. 4 co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 TUSP

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 lett. a) del TUSP restano ferme "le specifiche disposizioni contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse".

Tenuto conto che Plurima S.p.a. è stata costituita proprio in virtù di una previsione di legge, di diritto singolare (art. 13 comma 4 del D.L. 138/2002), rientra nell'art.1 comma 4 lett. a) sopra citato.

Plurima S.p.A. detiene il diritto di gestione di opere di adduzione primaria e secondaria di fondamentale importanza per gli usi plurimi nel territorio di competenza, le quali peraltro sono direttamente funzionali alle attività proprie degli enti soci, e indirettamente garantiscono la continuità di un servizio di rilevante interesse generale.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	//
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	No
Esito della revisione periodica	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	//
Termine previsto per la razionalizzazione	//
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis	No
Note	

RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI ED AZIONI POSTE IN ESSERE

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con delibera n. 131/2021/VSGO, adunanza del 08/06/2021, relativa all'analisi dei piani di ricognizione ordinaria al 31/12/2017 (anno 2018), al 31/12/2018 (anno 2019) e al 31/12/2019 (anno 2020) del Comune di Ravenna ha evidenziato in particolare che:

- L'ultimo comma dell'art. 5 dello Statuto di Plurima indica che "In caso di partecipazione di enti pubblici ai sensi dell'art. 13, comma 4, del d.l. n. 138/2002, la società sarà a prevalente capitale pubblico e gli eventuali aumenti di capitale sociale saranno regolati dalla convenzione di cui al medesimo d.l. n. 138/2002, fatte salve le ricapitalizzazioni a norma di legge".
Tale disposizione statutaria sembra presentare contraddizione rispetto al primo comma del medesimo articolo secondo cui la società è a totale capitale pubblico.*
- Pur ammettendo che la società possa ascrivere al modello di "società pubblica di diritto singolare" ciò non implica l'esonero della società dagli obblighi di razionalizzazione ove questi non risultino*

incompatibili con la disciplina di diritto singolare; il medesimo ragionamento va esteso ai restanti obblighi dettati dal Tusp per le società a controllo pubblico segnatamente con riferimento alla mancanza di dipendenti, fattispecie per la quale la regola di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) prevede l'adozione di un piano di razionalizzazione.

- 3. La previsione statutaria non indica che la motivazione della deliberazione di nomina del collegio in luogo dell'Amministratore unico deve essere "con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi".*

Quanto al primo rilievo si conferma che è presente una discrasia tra quanto affermato all'art. 5 comma 1 dello Statuto sociale ("La società è a totale capitale pubblico e per l'intera durata non è ammessa la partecipazione di capitali privati;") e l'ultimo comma del medesimo articolo ("In caso di partecipazione di enti pubblici ..., la società sarà a prevalente capitale pubblico"). L'art. 5 comma 1 dichiara espressamente che non è ammessa la partecipazione del capitale privato, per cui il riferimento alla "prevalenza del capitale pubblico" indicata all'ultimo comma del medesimo articolo deve ritenersi erronea ed in ogni caso come non apposta. In occasione della prima modifica statutaria, si procederà alla modifica dell'errore materiale.

Quanto al secondo punto riferito alla mancanza di dipendenti, si precisa che l'attività viene gestita dagli Amministratori anche mediante collaborazioni con i Soci. Al fine di ridurre i costi di funzionamento, non essendovi personale, la società ha ridotto il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a tre. Si è proceduto, inoltre, su indirizzo dei Soci, all'azzeramento dei compensi degli Amministratori: infatti, con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione avvenuto in data 25 maggio 2020, ai componenti non è stato riconosciuto alcun compenso, ma unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. Plurima S.p.A. detiene il diritto di gestione di opere di adduzione primaria e secondaria di fondamentale importanza per gli usi plurimi nel territorio di competenza, le quali peraltro sono direttamente funzionali alle attività proprie degli enti soci, e indirettamente garantiscono la continuità di un servizio di rilevante interesse generale.

Quanto al terzo punto riferito all'art. 17 dello Statuto che, nell'indicare che in caso di scelta di un organo amministrativo di n. 3 o 5 componenti si debba procedere con "*deliberazione motivata dell'Assemblea*" ma non specifica che la motivazione debba avere riguardo a "*ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi*", si conferma che, fermo restando che le delibere di Assemblea in concreto dovranno essere in ogni caso in tal senso motivate, si procederà ad adeguamento in sede della prima modifica statutaria utile.

3.3.7 SAPIR – Porto Intermodale Ravenna Spa

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale	00080540396
Denominazione	SAPIR – Porto Intermodale Ravenna S.p.A.
Anno di costituzione della società	1957
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	//
Altra forma giuridica	//
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura	//
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Stato	Italia
Provincia	Ravenna (RA)
Comune	Ravenna
CAP	48122
Indirizzo	Via Giovan Antonio Zani, 1

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società in house	No
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ¹⁾	//
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	No
Riferimento normativo società di diritto singolare	//

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione	//

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	92
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	93
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	292.363 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	62.827 € (include compenso revisione legale)

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	2.807.522 €	3.570.682 €	3.828.730 €	4.455.378 €	4.787.546 €

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	15.814.319 €	20.266.478 €	20.119.809 €
A5) Altri Ricavi e Proventi	11.135.561 €	9.202.963 €	8.348.778 €
di cui Contributi in conto esercizio	679.623 €	703.431 €	603.558 €

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta	//
Codice Fiscale Tramite	02210130395
Denominazione Tramite (organismo)	Ravenna Holding S.p.A.

NOME DEL CAMPO	VALORE
Quota detenuta dalla Tramite nella società	29,16%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipo di controllo	Nessuno

SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E COSTI DI FUNZIONAMENTO

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei dati di bilancio degli ultimi quattro esercizi:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	2017	2018	2019	2020
Ricavi caratteristici	18.410.145	20.119.809	20.266.478	15.814.319
Altri ricavi non caratteristici	10.482.300	8.952.336	9.202.963	11.135.561
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	28.892.445	29.072.145	29.469.441	26.949.880
Costi operativi esterni	(16.968.569)	(17.841.062)	(17.683.056)	(14.931.952)
VALORE AGGIUNTO	11.923.876	11.231.083	11.786.385	12.017.928
Costi del personale	(3.623.111)	(4.270.307)	(4.404.062)	(4.920.049)
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	8.300.765	6.960.776	7.382.323	7.097.879
Ammortamenti e svalutazioni	(5.165.876)	(5.253.779)	(5.168.035)	(5.492.544)
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	3.134.889	1.706.997	2.214.288	1.605.335
Risultato dell'area finanziaria	2.339.722	2.731.846	2.057.202	1.456.209
RISULTATO PRE IMPOSTE	5.474.611	4.438.843	4.271.490	3.061.544
Imposte sul reddito	(1.019.233)	(610.113)	(700.808)	(254.022)
RISULTATO NETTO	4.455.378	3.828.730	3.570.682	2.807.522

Risulta necessario richiamare l'emergenza sanitaria globale dovuta al propagarsi del Covid-19.

L'andamento dell'attività operativa-terminalistica ha subito un calo rispetto all'esercizio precedente, a seguito del rallentamento dei traffici del Porto di Ravenna.

Nonostante ciò, SAPIR S.p.A. presenta una situazione di perfetto equilibrio finanziario e patrimoniale.

La società ha una buona solidità strutturale, un basso rapporto di indebitamento e una buona redditività.

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 presenta un valore della produzione di 51.560 mila euro (contro 60.181 mila euro del 2019) e un utile d'esercizio complessivo di 3.571 mila euro di cui di spettanza del Gruppo 3.048 mila euro.

Il Patrimonio netto di pertinenza è pari a 121.648 mila euro.

Il Piano Industriale 2017-2024 prevede la capacità della società di mantenere i bilanci in utile, la redditività positiva e la piena solvibilità del proprio indebitamento oneroso.

Costi di funzionamento

Al fine di esprimere un giudizio sintetico rispetto alla necessità o meno di contenimento dei costi, si è fatto riferimento all'*indicatore di competitività di costo delle imprese* in termini comparativi.

Tale indicatore di competitività di costo relativo alla società in esame presenta nel corso del periodo considerato (2016 - 2019) un valore medio nettamente superiore a quello del macrosettore di appartenenza – *“Attività e servizi relativi al trasporto marittimo”, codice ATECO 5222* - riflettendo così l'intenzione del Management di migliorare i livelli di efficienza e, quindi di competitività di quest'ultima.

Non si ravvisa pertanto la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), del D.Lgs 175/2016 (TUSP).

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	VALORE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	//
Denominazione della società quotata controllante	//

OGGETTO

Attività svolta dalla Partecipata

La società si occupa di attività di servizi portuali e gestione degli "asset" per lo sviluppo del Porto di Ravenna (realizzazione, gestione e concessione in godimento di fabbricati, banchine e piazzali inerenti all'attività di impresa portuale e di movimentazione di merci in genere).

Riconducibilità ai vincoli di scopo di cui all'Art. 4 co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 TUSP

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nei precedenti provvedimenti di ricognizione periodica, con particolare riferimento alla situazione al 31/12/2019, predisposti ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

La società concorre al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci relative alle politiche di sviluppo economico del territorio attraverso la gestione "con finalità pubblicistiche" degli Asset per lo sviluppo del Porto di Ravenna. La società SAPIR S.p.A. è, infatti, proprietaria di Asset portuali (terminal container, infrastrutture per la piattaforma logistica, banchine, piazzali, ecc.), e la funzione pubblica si esplica nel coordinamento di aspetti patrimoniali e gestionali su aree che hanno un ruolo strategico per lo sviluppo economico locale (ai sensi dell'art.13 del TUEL).

SAPIR riveste un ruolo strategico riconducibile alla programmazione dell'utilizzo delle aree per l'insediamento e lo sviluppo di nuove attività produttive industriali e commerciali. Il ruolo di SAPIR a più forte vocazione pubblicistica consiste quindi nella valorizzazione del patrimonio non in termini meramente immobiliari, ma di sviluppo delle attività economiche ad esso riferibili, sia in ambito portuale, che di servizi accessori.

L'attività imprenditoriale ha una finalità complessivamente riconducibile all'interesse generale di disponibilità di aree finalizzate allo sviluppo dell'attività portuale, anche da un punto di vista operativo, nel territorio di Ravenna. Tale attività, considerato il rilievo almeno regionale del porto di Ravenna, rientra, con diverse specificità, tra i compiti istituzionali degli enti territoriali (Regione, Comuni), che rappresentano, direttamente o indirettamente i principali soci pubblici.

Anche la Regione Emilia-Romagna, infatti, ha individuato come strategico il mantenimento della partecipazione, in relazione al ruolo esercitato dalla società nell'ambito di una infrastruttura strategica come il porto di Ravenna.

Occorre tenere conto che i diversi soci pubblici non sono portatori di esigenze omogenee ma di istanze diverse, ciascuno con una rappresentanza di interessi pubblici specifici e che possono essere potenzialmente in conflitto (Camera di commercio, enti territoriali di livello diverso).

È stata valutata, senza rilievi, la coerenza di Sapir con le disposizioni che già dalla legge finanziaria per il 2008 impedivano alle amministrazioni di costituire o detenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività "non strettamente necessarie" per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (c.d. vincolo di scopo). Si evidenzia che, dovendo inquadrare Sapir spa nel nuovo sistema di cui al Tusp, anche in relazione al c.d. vincolo di attività, gli azionisti di Ravenna Holding hanno valutato che certamente la stessa possa continuare

ad operare come società patrimoniale, che è proprietaria di beni immobili e li valorizza, anche cedendoli a terzi in uso e gestione: caso che il nuovo testo unico prevede espressamente (articolo 4 comma 3). La portata derogatoria di tale comma appare ampia, e può certamente far valutare autonomamente assolti i cosiddetti vincoli di attività di cui al comma 2.

L'attività svolta da Sapir è poi inquadrabile tra i "servizi di interesse economico generale". In base alla specifica definizione ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. h) si può così valutare, anche se in modo non automatico, l'attività svolta nel complesso dalla società.

Valutazioni specifiche merita l'attività di natura terminalistica, gestita in regime di concorrenza, che risulta in ogni caso non immediatamente scindibile.

Si segnala che la Regione Emilia Romagna ha classificato nella revisione ex articolo 24 l'attività della società come pienamente riconducibile ai servizi di interesse generale (art. 4 co. 2 let. a).

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁾	//
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	No
Esito della revisione periodica	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	//
Termine previsto per la razionalizzazione	//
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis	No
Note	

(1) *Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".*

RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI ED AZIONI POSTE IN ESSERE

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con delibera n. 131/2021/VSGO, adunanza del 08/06/2021, relativa all'analisi dei piani di ricognizione ordinaria al 31/12/2017 (anno 2018), al 31/12/2018 (anno 2019) e al 31/12/2019 (anno 2020) del Comune di Ravenna osserva che "*<...> In considerazione del fatto che l'Ente provvede ad affidare alla società de qua il conseguimento di specifici obiettivi e che tali obiettivi risultano assai vincolanti e come tali incidenti in via consequenziale sulla governance societaria, non esclude un effettivo condizionamento sulla medesima governance della società venendosi così a configurare un potenziale controllo pubblico e un coordinamento con gli altri soci. <...> Se la società dovesse risultare in controllo pubblico andrebbero inserite nei piani di razionalizzazione anche tutte le partecipate/controllate da Sapir.*"

Come già evidenziato nel piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni predisposto ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016 nel 2018, la Sezione di Controllo della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, pur ammettendo la possibilità di controllo congiunto "mediante comportamenti concludenti" non ha individuato un automatismo nel configurare le Società con prevalenza di quote detenute da diversi soci "pubblici" come in controllo pubblico congiunto. L'invito alle amministrazioni socie a rendere coerente l'assetto formale all'eventuale assetto sostanziale dei rapporti che configurasse un controllo esercitato mediante comportamenti concludenti, non è formulato indistintamente ma solo in caso di effettiva ricorrenza di tale situazione ("*possa ricorrere*").

In alternativa "*...in mancanza di tali comportamenti*" i soci pubblici devono assumere le iniziative "*...allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere*". Si confermava cioè come plausibile l'assenza di una situazione di controllo congiunto, pur in presenza di una maggioranza di quote complessivamente possedute da soggetti pubblici, e in tal caso si invitavano i soci pubblici ad agire in termini tali da valorizzare la prevalente partecipazione pubblica.

L'art. 2 del TUSP, prospetta la nozione di società a controllo pubblico facendola derivare da due previsioni definitorie contenute al comma 1 - lett. m) e lett. b).

La "Struttura di controllo e monitoraggio" del M.E.F. (ex art. 15 del D.Lgs. 175/2016), con proprio "Orientamento" reso in ordine alla nozione di "società a controllo pubblico" nel corso del 2018, si era espressa sul punto con una lettura estensiva nel senso di ritenere che il "controllo pubblico" possa sussistere anche ove i soci pubblici congiuntamente tra loro detengano almeno il 51% del capitale sociale, anche a prescindere da eventuali accordi tra essi ovvero esercitando il controllo attraverso comportamenti concludenti. Recentemente sul punto specifico della natura del sopracitato "orientamento" del MEF di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016 pubblicato il 15.1.2018 si è espresso con chiarezza TAR Lazio Sez. II n. 9883/2021 stabilendo che tale tipologia di atto è paragonabile ad una "circolare interpretativa" e, tra le stesse priva "di efficacia vincolante e contenuto prescrittivo".

Successivamente a tale orientamento della Struttura di monitoraggio del MEF, oltre a pareri di segno sostanzialmente analogo di alcune sezioni di controllo della Corte dei Conti, e delle sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 11/2019), sono intervenute diverse pronunce giurisprudenziali, particolarmente esplicite, di segno opposto. Si fa riferimento alla sentenza Consiglio di Stato (N. 578/2019 del 13/12/2018, più recentemente confermata da Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. n.1564 del 03.03.2020) e alle sentenze (16/2019 e 25/2019) delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in particolare, con la sentenza 25/2019 ribadiscono i nettissimi concetti già enunciati nella sentenza 16/2019 sui presupposti per l'attribuzione dello status di società a controllo pubblico ex Dlgs 175/2016. La partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria, non costituisce in sé, secondo la Corte, prova o presunzione legale (ma mero indice presuntivo) dell'esistenza di un coordinamento tra i soci pubblici, e quindi di un controllo pubblico, che deve essere invece accertato in concreto sulla base di elementi formali. Dunque la partecipazione maggioritaria di più Pubbliche Amministrazioni non può di per sé giustificare l'affermazione di un coordinamento di fatto né può tradursi automaticamente in «controllo».

L'interesse pubblico che ciascuna amministrazione deve perseguire non può, secondo le Sezioni riunite, dirsi compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche, che possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali o alle finalità in concreto realizzate attraverso la società quale soggetto unitario. Il coordinamento tra le amministrazioni socie - tale da comportare una precostituzione della volontà assembleare e dunque configurarsi come «controllo pubblico» - dovrebbe risultare da norme di legge o statutarie o da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime o maggioritario, determinino la capacità congiunta delle Pubbliche Amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.

La Corte esclude poi l'esistenza di un obbligo per gli enti proprietari di provvedere alla gestione in modo associato e congiunto, in assenza di norme che dettino quest'obbligo espressamente, come sarebbe eventualmente necessario tra enti equiordinati.

Da ultimo si registrano diversi provvedimenti di varie giurisdizioni confermativi dell'orientamento di Sezioni Riunite, Sede Giurisdizionale Sent. n. 16 del 22.05.2019 e n. 25 del 29.07.2019.

Oltre alla conferma sopracitata del Consiglio di Stato (Sez. III, Sent. n.1564 del 3.03.2020), recentemente Corte dei Conti Sez. Contr. Veneto n. 18/2021/PSR del 29.01.2021 afferma che la qualificazione di «società a controllo pubblico» ex art.2, comma 1, lett. b), del TUSP si fonda sull'effettiva influenza degli enti partecipanti circa l'assunzione delle “decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale” ed è ravvisabile unicamente quando, in virtù di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, le decisioni strategiche per la vita sociale richiedano il consenso unanime delle amministrazioni pubbliche che esercitano il controllo, restando escluso che la menzionata qualificazione possa essere desunta da “comportamenti univoci o concludenti” che consentano di configurare il “controllo congiunto” degli enti controllanti.

Appare al riguardo particolarmente importante la presa di posizione del T.A.R Emilia Romagna con la sentenza n. 858 del 28.12.2020 (che conferma pienamente TAR Marche n. 82/2019). Nelle società partecipate da più amministrazioni pubbliche il controllo pubblico non sussiste in forza della mera sommatoria dei voti spettanti alle amministrazioni socie. Dette società sono a controllo pubblico solo allorquando le amministrazioni socie ne condividono il dominio, perché sono vincolate - in forza di previsioni di legge, statuto o patto parasociale - ad esprimersi all'unanimità, per l'assunzione delle “decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale”. Non è sufficiente desumere il controllo pubblico dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far valere la maggioranza azionaria in assemblea.

Nelle società partecipate da più amministrazioni pubbliche il controllo pubblico non sussiste in forza della mera sommatoria dei voti spettanti alle amministrazioni socie. Dette società sono a controllo pubblico solo allorquando le amministrazioni socie ne condividono il dominio, perché sono vincolate - in forza di previsioni di legge, statuto o patto parasociale - ad esprimersi all'unanimità, per l'assunzione delle “decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale”.

Non è sufficiente desumere il controllo pubblico dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far valere la maggioranza azionaria in assemblea.

Fra tutti i principali azionisti di Sapir, sia pubblici che privati con quote superiori al 6% del capitale (e complessivamente detentori di oltre il 90%), è stato sottoscritto un Patto di consultazione, che ha unicamente caratteristiche informative tra i soci. Lo statuto prevede che tutte le decisioni di competenza dei soci vengano assunte senza maggioranze predeterminate, direttamente in assemblea societaria; le concrete dinamiche societarie sono peraltro caratterizzate da ampia condivisione delle scelte tra i principali azionisti a prescindere dalla loro natura, pubblica o privata.

Analizzando in concreto la governance di Sapir emerge pertanto come nella stessa tutte le decisioni di competenza dei soci vengano assunte senza maggioranze predeterminate, direttamente in assemblea societaria, in assenza di specifici accordi preventivi, e quindi l'assenza di un “nucleo di controllo” costituito da alcuni dei soci.

Per tutto quanto esposto, si conferma quindi la non riconducibilità di Sapir alle società a controllo pubblico ai sensi del TUSP.

Tale ricostruzione appare peraltro compatibile con le osservazioni della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, essendosi verificata in concreto l'assenza dei presupposti individuati per l'esistenza del controllo pubblico congiunto.

Considerando in ogni caso la rilevante partecipazione pubblica, anche alla luce delle indicazioni della Corte dei Conti, si è posto l'obiettivo di valorizzazione della stessa.

E' stata pertanto deliberata in data 14 maggio 2019 una modifica statutaria, su impulso in particolare dei soci pubblici, che coglie in via di autolimitazione alcuni elementi del citato TUSP, rendendo più trasparente ed ispirato a principi di efficienza lo statuto e, confermando inevitabilmente gli assetti peculiari della Società, ha consentito una evoluzione anche della governance.

Infine, la Corte dei Conti Emilia-Romagna Sez. Controllo n. 9/2021 e 131/2021 in ordine alla qualificazione della società Sapir conferma che non trattasi di "controllo pubblico" in quanto scrive che "*Al riguardo preso atto delle considerazioni espresse e delle caratteristiche assunte dalla governance anche per effetto della revisione statutaria operata dai soci si ritiene che non possa configurarsi un controllo pubblico della società*".

In relazione al perimetro della ricognizione si verifica, per quanto sopra esposto, la insussistenza su SAPIR da parte dei soci di Ravenna Holding di una eventuale situazione di controllo come definito all'art. 2, co. 1, lett. b) del TUSP. Si riconferma in ogni caso che le società partecipate/controllate da SAPIR S.p.A, rappresentano

articolazioni finalizzate alla specializzazione operativa all'interno del gruppo societario di cui SAPIR S.p.A è capogruppo, e che ai fini dell'inquadramento l'articolazione del gruppo societario (con tutte le principali partecipazioni inserite nel perimetro di consolidamento integrale) non modifica sostanzialmente i presupposti. Il bilancio consolidato redatto della capogruppo rappresenta peraltro un punto di riferimento dal quale poter ottenere importanti informazioni anche relative alle partecipazioni indirette.

Come anticipato in sede di precedente ricognizione, la società Sapir Engineering Srl ha intrapreso una sua evoluzione nell'ambito di un complessivo progetto organizzativo dei partners pubblici, che ha portato alla costituzione di Acqua Ingegneria Srl dal 04.01.2021, con riconfigurazione della partecipazione societaria dal 26.02.2021 (Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a. 48 %; Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale 31 %; Ravenna Holding S.p.a. 21 %).

Sapir Engineering Srl è definitivamente cessata nel corso del 2021.

La società Acqua Ingegneria essendo stata costituita nel 2021, sarà oggetto della prossima ricognizione al 31/12/2021.

SVILUPPI FUTURI

L'obiettivo di evoluzione dell'assetto del gruppo, individuato nella precedente pianificazione, appare in grado di confermarlo come perfettamente coerente con il quadro normativo. Per quanto riguarda il "faro" costituito dai "criteri di efficienza, efficacia ed economicità" è necessario valutare l'ingente valore patrimoniale della società (e il valore della partecipazione societaria per gli azionisti pubblici) e la sua consolidata capacità di produrre utili.

Le prospettive delineate dalle linee guida di Piano Industriale definiscono un percorso che possa rafforzare gli obiettivi di valorizzazione delle partecipazioni pubbliche, individuando le condizioni e i vincoli perché ciò possa avvenire evitando in particolare perdite patrimoniali o perdite di redditività.

Solo a seguito dell'implementazione del Piano industriale (iniziative e investimenti) Sapir sarà in grado di raggiungere una piena valorizzazione del patrimonio attuale e prospettico, fattore che si presenta come essenziale per la piena valorizzazione della componente infrastrutturale, di particolare interesse per gli azionisti pubblici. Sono in particolare previsti circa 90 Milioni di investimenti "obbligatori" in arco piano, derivanti dalle attività operative, di cui oltre 30 necessari per garantire la continuità di business (15 di interventi di manutenzione). Si evidenzia inoltre una forte interconnessione tra investimenti di sviluppo SAPIR e progetti strategici dell'Autorità Portuale (es. programmazione dei lavori del progetto Hub Portuale e conseguente incidenza sui volumi in ingresso per Sapir).

Nell'esercizio in corso, anche a seguito degli indirizzi dei soci pubblici è proseguita l'implementazione di quanto previsto nel piano industriale, partendo dai principali fattori abilitanti.

Dal 1 luglio 2018 è stata completata la nuova organizzazione, così come delineata nel piano. Dopo gli opportuni inserimenti di risorse (responsabile B.U. patrimoniale, responsabile della B.U. terminalistica, direttore AFC e controller) necessari per la sostituzione di diverse figure apicali in uscita per quiescenza. Il nuovo modello organizzativo prevede le due distinte Business Unit (terminalistica e patrimoniale), già operative dal punto di vista funzionale, e dal 2019 con il nuovo software amministrativo, anche dal punto di vista contabile.

Nonostante SAPIR non sia classificabile – sulla base dell'analisi effettuata e confermata da autorevole giurisprudenza – come società in controllo pubblico, non tenuta pertanto a procedere alla revisione del proprio statuto a norma dell'art. 26 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., è stata individuata l'opportunità di una modifica statutaria. Tale variazione è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto degli orientamenti dei principali soci e, su impulso in particolare dei soci pubblici, coglie in via di autolimitazione alcuni elementi del citato TUSP.

L'Assemblea dei SAPIR Spa in data 14 maggio 2019 ha approvato le modifiche statutarie con particolare riferimento alle maggioranze qualificate per operazioni di carattere straordinario come acquisto e vendita di assett immobiliari, e per la nomina degli amministratori.

Inoltre sono stati previsti in statuto indicatori che rendono trasparenti e verificabili da tutti i soci i comportamenti societari sul piano di sviluppo pluriennale della società, della responsabilità sociale e dei rischi societari di crisi.

3.3.8 Start Romagna Spa

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale	03836450407
Denominazione	Start Romagna S.p.A.
Anno di costituzione della società	2009
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	//
Altra forma giuridica	//
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura	//
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Stato	Italia
Provincia	Rimini (RN)
Comune	Rimini
CAP	47923
Indirizzo	Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 38

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società in house	No
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	//
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	No
Riferimento normativo società di diritto singolare	//

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione	//

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	941
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	84.504 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	68.400 € (include compenso revisione legale)

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	40.277 €	93.317 €	588.569 €	1.832.972 €	868.586 €

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	64.147.883 €	70.755.578 €	68.623.099 €
A5) Altri Ricavi e Proventi	16.301.947 €	14.267.012 €	14.339.252 €
di cui Contributi in conto esercizio	10.787.341 €	6.682.208 €	8.164.498 €

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

Le componenti della voce Contributi in c/esercizio per l'annualità 2020 sono rappresentate principalmente dai contributi stanziati dallo Stato quali ristori per i mancati introiti da titoli di viaggio di competenza 2020 per € 4.348.958.

L'azienda ha anche fatto domanda e ricevuto i contributi messi a disposizione dallo Stato per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione come da art 125 del D.L. 34/2020 ricevendo sottoforma di credito di imposta la somma di € 28.297. Le altre voci sono rappresentate dai contributi per rinnovo CCNL € 5.513.170, dal recupero degli oneri per malattia dal Ministero del Lavoro € 134.992, dai contributi per credito imposta gasolio € 746.349, in calo rispetto al 2019 sia a causa di minori km percorsi durante il lockdown sia a causa della fuoriuscita dall'ultimo trimestre 2020 dei veicoli categoria Euro 3 che hanno portato ad un calo dei litri rimborsabili, e dai contributi per piani formativi per € 15.575.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta	//
Codice Fiscale Tramite	02210130395
Denominazione Tramite (organismo)	Ravenna Holding S.p.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società	24,51%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipo di controllo	Nessuno

SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E COSTI DI FUNZIONAMENTO

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi quattro esercizi:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	2017	2018	2019	2020
VALORE DELLA PRODUZIONE	82.595.659	83.998.194	86.217.774	81.534.076
- Costi operativi esterni	(33.780.542)	(34.855.486)	(35.172.110)	(33.363.152)
VALORE AGGIUNTO	48.815.117	49.142.708	51.045.664	48.170.924
- Costo del personale	(41.050.475)	(41.144.722)	(40.908.927)	(37.690.263)
MOL (Margine operativo lordo)	7.764.642	7.997.986	10.136.737	10.480.661
- Ammortamenti e accantonamenti	(6.026.812)	(7.309.238)	(9.907.993)	(10.405.817)
EBIT (Risultato operativo)	1.737.830	688.748	228.744	74.844
Risultato gestione finanziaria	13.646	(4.716)	(4.735)	1.006
Risultato gestione straordinaria	0	0	0	0
Reddito al lordo delle imposte	1.751.476	684.032	224.009	75.850
- Imposte	81.496	(95.463)	(130.692)	(35.573)
Risultato d'esercizio	1.832.972	588.569	93.317	40.277

L'andamento della gestione negli ultimi esercizi è stato complessivamente positivo, nonostante le difficoltà, tutt'ora irrisolte, del settore in cui la società opera.

A ciò si è aggiunto nel 2020 l'impatto della pandemia Covid-19, che nel settore del trasporto pubblico è stato particolarmente rilevante, anche a causa delle severe misure di blocco adottate per ridurre il rischio di diffusione del virus. Ulteriori fattori hanno avuto un ruolo importante nella riduzione della domanda di mobilità, quali la digitalizzazione delle attività economiche, educative e commerciali, con la crescita dello smart working, la diffusione del distance learning e l'esplosione dell'e-commerce. Nonostante le restrizioni la società ha comunque sempre garantito, senza interruzioni, un livello minimo di servizio.

L'impatto dell'emergenza sanitaria ha colpito tutte le principali categorie dei ricavi ma in maniera più significativa i ricavi da traffico, sia da clientela occasionale (biglietti e carnet) che da abbonati, in particolare studenti.

Per compensare la riduzione dei ricavi tariffari sono stati riconosciuti ristori, con leggi statali e regionali, alle aziende del trasporto pubblico locale, istituendo un apposito fondo che si è ulteriormente incrementato con successive disposizioni di legge.

Significativi risparmi si sono registrati nei costi operativi esterni, in particolare per minori costi per materie di consumo, e nei costi di personale. Inoltre la società ha continuato a beneficiare di una serie di economie di scala e di efficientamenti che negli anni hanno prodotto un progressivo miglioramento.

Nonostante il 2020 sia stato caratterizzato da una situazione emergenziale che ha prodotto effetti particolarmente impattanti per le aziende del settore dei trasporti, i cui riflessi economici per la società sono stati significativamente negativi, le dinamiche contrattuali, i sostegni di finanza pubblica e gli ulteriori provvedimenti di sostegno della Regione Emilia-Romagna, sono stati in grado di garantire significativi contributi economico-finanziari tali da consentire il mantenimento dell'equilibrio di bilancio e garantire la continuità aziendale.

Le previsioni per l'esercizio 2021 sono condizionate dalle difficoltà della situazione sanitaria ancora in corso, a seguito della quale le valutazioni sui ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio restano molto incerte, così come incerto è l'arco temporale per il ritorno ad una condizione di normalità, sia rispetto alla conclusione del periodo emergenziale, sia rispetto ai tempi nei quali le persone torneranno ad utilizzare senza timori i mezzi pubblici.

Il contesto operativo nell'ambito di attività regolate dovrebbe tuttavia attenuare significativamente l'impatto economico della crisi e limitare l'incertezza e l'instabilità dei ricavi. Le dinamiche contrattuali previste e il sostegno della finanza pubblica nei confronti del settore appaiono nel complesso solidi supporti al fine di garantire la continuità aziendale.

La struttura patrimoniale e finanziaria della società è in equilibrio. Il rapporto di indebitamento complessivo è bilanciato; l'ammontare dei debiti onerosi è basso.

La società rimane determinata a proseguire i piani di investimento intrapresi per il rinnovo della flotta e per lo sviluppo dei progetti dei sistemi di trasporto locale avviati nei territori di propria competenza.

Costi di funzionamento

Al fine di esprimere un giudizio sintetico rispetto alla necessità o meno di contenimento dei costi, si è fatto, riferimento all'*indicatore di competitività di costo delle imprese* in termini comparativi.

Tale indicatore di competitività di costo relativo alla società in esame presenta nel corso del periodo considerato (2016 - 2019) un valore medio sostanzialmente assimilabile a quello del macro settore di appartenenza, - *"Trasporto terrestre di passeggeri", codice ATECO 4931*- riflettendo così l'intenzione del Management di migliorare i livelli di efficienza e, quindi di competitività di quest'ultima.

Non si ravvisa pertanto la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), del D.Lgs 175/2016 (TUSP).

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	VALORE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	//
Denominazione della società quotata controllante	//

OGGETTO

Attività svolta dalla Partecipata

Start Romagna S.p.A. gestisce il servizio di trasporto pubblico locale nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini in regime di concorrenza per il mercato.

La società svolge l'attività caratteristica nell'ambito di contratti di servizio stipulati a seguito di affidamento tramite gare pubbliche. In particolare svolge il servizio di trasporto pubblico nel bacino di Ravenna, quale consorziata della società METE, aggiudicataria del servizio in base a procedura ad evidenza pubblica.

Riconducibilità ai vincoli di scopo di cui all'Art. 4 co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 TUSP

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nei precedenti provvedimenti di ricognizione periodica, con particolare riferimento alla situazione al 31/12/2019 predisposto ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

Il servizio di trasporto pubblico locale è un servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.

Si evidenzia che la società è frutto di precedenti processi di razionalizzazione. La società START ROMAGNA Spa, infatti, si è costituita (nel 2009) dando avvio al progetto di aggregazione delle tre aziende romagnole di gestione del trasporto pubblico locale: AVM Spa di Forlì-Cesena, ATM Spa di Ravenna e Tram Servizi Spa di Rimini, previsto dalla Legge Regionale 10/2008 in merito all'incentivazione delle aggregazioni dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali.

Il progetto di aggregazione dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali ha avuto il proprio inizio con la sottoscrizione, avvenuta nel mese di giugno 2009, della convenzione tra le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, nonché dei Comuni di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini e società Ravenna Holding S.p.A..

Il progetto di aggregazione ha portato avanti due finalità:

- 1) l'unificazione della gestione pubblica del servizio di TPL all'interno di un unico soggetto gestore rappresentato da START ROMAGNA;
- 2) la realizzazione di economie gestionali per innalzare il livello dei servizi offerti e per rafforzare il profilo competitivo delle tre società, ed ottenere maggior efficienza del sistema della mobilità ed esercizio del trasporto pubblico, ai sensi di quanto disposto anche dalla L.R. n. 30/1998 all'art. 1.

Dal 2013 è entrata nella compagine sociale anche la società TPER SpA, che gestisce il trasporto pubblico su gomma sulla tratta Rimini-Valmarecchia, per completare l'unificazione della gestione pubblica del trasporto locale presente nel bacino della provincia di Rimini.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	//
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	//
Esito della revisione periodica	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	//
Termine previsto per la razionalizzazione	//
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis	No

RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI ED AZIONI POSTE IN ESSERE

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con delibera n. 131/2021/VSGO, adunanza del 08/06/2021, relativa all'analisi dei piani di ricognizione ordinaria al 31/12/2017 (anno 2018), al 31/12/2018 (anno 2019) e al 31/12/2019 (anno 2020) del Comune di Ravenna ha evidenziato in particolare che *“Il Collegio richiama quanto già osservato nella deliberazione n. 9/2021/VSGO del Comune di Faenza circa la riconducibilità della società de qua nell'alveo delle società a controllo pubblico. In essa infatti la Sezione rilevava che Start Romagna rientrasse in questa casistica “trattandosi di una società interamente pubblica e tenuto conto dell'orientamento, confermato anche dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (deliberazione n. 29/SEZAUT/2019/FRG), in base al quale “se la sommatoria delle partecipazioni pubbliche è pari a 100, è pacifica la sussistenza del controllo pubblico”.*

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con riferimento ai rilievi effettuati ai Comuni Soci di Ravenna Holding relativamente alla ricognizione straordinaria (delibere n. 90/2018/VCGO riferita al Comune di Ravenna, n. 103/2018/VCGO riferita al Comune di Cervia e n. 119/2018/VCGO riferita al Comune di Faenza), aveva rilevato come *“l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitano tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato”,* ritenendo pertanto necessario che i soci pubblici assumessero le iniziative del caso allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere.

La stessa Corte inoltre aveva osservato che lo statuto societario prevedeva un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri e che, pertanto, esso non è coerente con le previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175 del 2016. Ne deriverebbe, inoltre, l'assoggettabilità ai piani di revisione delle partecipazioni pubbliche, da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del t.u. n. 175/2016, delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di Start Romagna spa.

Nei rispettivi “piani di revisione straordinaria” approvati (ex art.24 del D.Lgs.175/2016) in settembre 2017, gli enti locali soci di Start, ritenendo, sulla base di una interpretazione letterale dell'articolo 2, comma 1, lettere “m” e “b”, che non ricorresse, in capo a Start, nessuna delle condizioni ivi prefigurate, hanno classificato la stessa come “società partecipata”, e non come “società a controllo pubblico” (congiunto).

La “Struttura di controllo e monitoraggio” del M.E.F. (ex art. 15 del D.Lgs.175/2016) con proprio “Orientamento” reso in ordine alla nozione di “società a controllo pubblico”, si è espressa nel senso di ritenere che il “controllo pubblico” possa sussistere non solo in caso di “controllo monocratico” (unico socio detentore della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria dei soci), ma anche ove i soci pubblici congiuntamente tra loro detengano almeno il 51% del capitale sociale, anche a prescindere da eventuali accordi tra essi ovvero esercitando il controllo attraverso comportamenti concludenti. Con ciò sostenendo che comunque – sia in caso di controllo ex art. 2359 c.c. esercitato da una singola amministrazione sia in caso di controllo esercitato da più amministrazioni – detto controllo debba considerarsi imputato all'amministrazione intesa come soggetto unitario.

Avverso tale posizione, peraltro, ASTRA – Associazione Trasporti e diverse società di trasporto pubblico (tra cui Start Romagna S.p.A.) hanno peraltro promosso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio.

TAR Lazio Sez. II n. 9883/2021 ha accolto la tesi di Astra stabilendo che tale tipologia di atto è paragonabile ad una “circolare interpretativa” e, tra le stesse priva “di efficacia vincolante e contenuto prescrittivo”.

Successivamente a tale orientamento della Struttura di monitoraggio del MEF, oltre a pareri di segno sostanzialmente analogo di alcune sezioni di controllo della Corte dei Conti, e delle sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 11/2019), sono intervenute diverse pronunce giurisprudenziali, particolarmente esplicite, di segno opposto. Si fa riferimento alla sentenza Consiglio di Stato (N. 578/2019 del 13/12/2018) e alle recenti

sentenze (16/2019 e 25/2019) delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in particolare, con la sentenza 25/2019 ribadiscono i nettissimi concetti già enunciati nella sentenza 16/2019 sui presupposti per l'attribuzione dello status di società a controllo pubblico ex Dlgs 175/2016. La partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria, non costituisce in sé, secondo la Corte, prova o presunzione legale (ma mero indice presuntivo) dell'esistenza di un coordinamento tra i soci pubblici, e quindi di un controllo pubblico, che deve essere invece accertato in concreto sulla base di elementi formali. Dunque, la partecipazione maggioritaria di più Pubbliche Amministrazioni non può di per sé giustificare l'affermazione di un coordinamento di fatto né può tradursi automaticamente in «controllo».

L'interesse pubblico che ciascuna amministrazione deve perseguire non può, secondo le Sezioni riunite, dirsi compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche, che possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali o alle finalità in concreto realizzate attraverso la società quale soggetto unitario. Il coordinamento tra le amministrazioni socie - tale da comportare una precostituzione della volontà assembleare e dunque configurarsi come «controllo pubblico» - dovrebbe risultare da norme di legge o statutarie o da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime o maggioritario, determinino la capacità congiunta delle Pubbliche Amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.

Ciò che più rileva per quanto riguarda START, è che viene con forza affermato che il concetto di controllo pubblico ha connotazione dinamica e quindi implica un concreto dominio sull'attività gestionale, distinto dalla mera partecipazione al capitale, che dunque deve essere pesata alla luce dell'effettivo assetto societario.

Se la maggioranza pubblica fa capo a più amministrazioni cumulativamente considerate il controllo richiede, ritiene la Corte, anche l'elemento positivo del coordinamento formalizzato (sulla base di legge, statuto o patti parasociali), idoneo a determinare l'orientamento delle scelte strategiche della società.

Sono seguiti provvedimenti di varie giurisdizioni (amministrativa e contabile) in linea con le citate sentenze della Corte dei Conti Sezioni riunite in sede giurisdizionale: Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. n.1564 del 3.03.2020 (a piena conferma di Sez. V, Sent. n. 578 del 23.01.2019), Corte dei Conti, Sez. Contr. Veneto, del. n.18/2021/PAR del 29.01.2021 e soprattutto T.A.R Emilia-Romagna 28.12.2020 n. 858 (che conferma pienamente TAR Marche n. 82/2019).

Alla luce delle considerazioni svolte e viste le pronunce giurisprudenziali citate, si conferma perlomeno problematico ipotizzare che il legislatore del TUSP abbia voluto prevedere per le società a partecipazione pubblica la presenza del controllo ex art. 2359 in caso di una maggioranza di quote in capo a una pluralità di soci, anche in assenza di accordi di governo formalizzati sulla società. Il richiamo dell'art. 2359 impone in ogni caso (e quindi anche nel caso si volesse ammettere la possibilità di un controllo "per comportamenti concludenti") di valutarne l'eventuale sussistenza in capo ad una pluralità di azionisti solo in presenza di determinate condizioni e requisiti.

Tali requisiti non possono che essere desunti da criteri ermeneutici individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, alla luce delle categorie generali del diritto civile, e devono essere verificati caso per caso e ricostruiti in concreto, non potendosi in ogni caso presumere in modo assoluto o con approccio meramente "aritmetico".

Qualora si fosse poi in presenza di accordi di natura parasociale che non integrano le condizioni del controllo in capo ad una pluralità (o totalità) di azionisti, e anzi espressamente lo escludano in capo a uno o più "soci pubblici", appare del tutto lineare escludere l'eventuale rilievo di "comportamenti concludenti". Occorrerà quindi verificare in concreto la governance e gli assetti societari desumibili dallo Statuto e da altri atti rilevanti e ricostruire la eventuale sussistenza di una situazione effettiva di controllo in capo ad uno o più azionisti (pubblici).

Tale impostazione appare peraltro pienamente compatibile con le sopraesposte osservazioni della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna. In caso di assenza di una situazione di controllo congiunto, pur in presenza di una maggioranza di quote complessivamente possedute da soggetti pubblici, la Corte invita in ogni caso i soci pubblici ad agire in termini tali da valorizzare la prevalente partecipazione pubblica.

Considerando la rilevante partecipazione pubblica, pertanto, anche alla luce delle indicazioni di cui sopra, si

è perseguito l'obiettivo di valorizzazione complessiva attraverso la società delle diverse partecipazioni, che può avvenire anche in assenza di patti finalizzati all'esercizio di un controllo congiunto tra soci pubblici, e in presenza, come nel caso di specie, di patti relativi alla governance che non configurino tuttavia un controllo congiunto.

I principali soci di Start Romagna, peraltro portatori di esigenze omogenee ma distinte, ciascuno con una rappresentanza di interessi pubblici specifici anche da un punto di vista territoriale, nell'ottica di garantire una piena valorizzazione delle distinte partecipazioni pubbliche hanno quindi adottato, coordinandosi tra loro, i seguenti procedimenti volti a:

- a) procedere, in via di autolimitazione, all'adeguamento dello Statuto in coerenza ai principali profili di impronta "pubblicistica" del TUSP, coerentemente con la scelta di assicurare trasparenza e adeguatezza della governance, salvaguardando al contempo l'efficienza e l'economicità della gestione aziendale. Il nuovo Statuto è stato adottato dall'Assemblea dei Soci in data 17 maggio 2019, con il pieno adeguamento, tra l'altro, alle disposizioni dell'articolo 11 sulle modalità di governo della società, e l'introduzione di alcuni strumenti quali, tra gli altri, quelli in tema di valutazione del rischio di crisi aziendale (articoli 6 e 14).
- b) perfezionare, tra i principali soci di Start, unitamente alle modifiche statutarie sopra indicate uno specifico "**accordo di consultazione**" volto a favorire il confronto preventivo, non vincolante, tra i soci, in relazione alle decisioni più importanti da assumere in seno all'assemblea della società, confermando modalità strutturate di confronto e collaborazione nel rispetto delle autonome posizioni.

START si conferma pertanto una società nella quale le scelte fondamentali si sviluppano e maturano nel voto assembleare, ricercando il consenso del maggior numero di soci, ma in assenza di un patto parasociale decisionale o di specifici accordi preventivi da parte di un "nucleo di controllo". In particolare, lo Statuto prevede maggioranze qualificate per alcune materie, come la nomina degli amministratori, nell'ottica di assicurare una governance condivisa ma efficace, non influenzabile da quote minoritarie del capitale sociale. **Start Romagna, alla luce delle ricostruzioni fatte in base alle definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 175/2016, e aggiornate in base a tutto quanto esposto, non può definirsi come una società a controllo pubblico, ma si conferma come società a partecipazione pubblica non di controllo.**

Infine si riporta che in data 17/05/2019 l'Assemblea Straordinaria dei Soci di Start Romagna spa ha approvato il testo del nuovo Statuto societario. L'esigenza di revisione del testo è stata fondata, da un lato, sulla necessità di ammodernare e rendere più snello il testo del medesimo (ove possibile), aggiornare le procedure di nomina degli organi societari e recepire talune indicazioni fornite da parte della Corte dei Conti Emilia-Romagna al fine di valorizzare le partecipazioni pubbliche, pur sottolineando che Start Romagna spa non è società a controllo pubblico ma società a partecipazione pubblica non di controllo.

La società adotta in ogni caso in via di autolimitazione vari istituti tipici del controllo pubblico: dispone di un regolamento per le assunzioni del personale in linea con le disposizioni dell'art.19, 2° comma del D.Lgs. n. 175/2016; adotta un sistema anticorruzione (PTPCT integrato con il modello 231); presenta una sezione "Società Trasparente" nel proprio sito web adeguatamente strutturata.

3.3.9 TPER Spa

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale	03182161202
Denominazione	TPER S.p.A.
Anno di costituzione della società	2012
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	//
Altra forma giuridica	//
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura	//
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	Si La società ha emesso un prestito obbligazionario non convertibile per un ammontare di 95 milioni di euro quotato alla Borsa di Dublino (Irish Stock Exchange).
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Stato	Italia
Provincia	Bologna (BO)
Comune	Bologna
CAP	40128
Indirizzo	Via di Saliceto, 3

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta	//

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale Tramite	02210130395
Denominazione Tramite (organismo)	Ravenna Holding s.p.a.
Quota detenuta dalla Tramite nella società	0,04%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipo di controllo	Nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	VALORE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	//
Denominazione della società quotata controllante	//

OGGETTO

Attività svolta dalla Partecipata

TPER è stata costituita ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 30/1998; si occupa della gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nei bacini di Bologna e Ferrara, trasporto pubblico locale ferroviario regionale Emilia-Romagna e dal 2014 gestione del servizio sosta nel comune di Bologna.

La partecipazione di Ravenna Holding in TPER, di entità estremamente modesta, è stata conferita dalla Provincia di Ravenna a seguito dell'operazione di aumento di capitale con entrata di nuovi soci, avvenuta nel dicembre 2015.

Riconducibilità ai vincoli di scopo di cui all'Art. 4 co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 TUSP

I servizi gestiti da TPER spa sono riconosciuti come servizi di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.

TPER Spa ha emesso strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

Il TUSP all'articolo 26 comma 5 indica che *"..... il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati..."*

Inoltre il TUSP, all'articolo 1 comma 5 stabilisce che *"Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p)"*.

Nell'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", non viene data tale previsione.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	//
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	No
Esito della revisione periodica	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	//
Termine previsto per la razionalizzazione	//
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis	No
Note	

RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI ED AZIONI POSTE IN ESSERE

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con delibera n. 103/2018/VSGO adunanza del 22/05/2018 relativa alla ricognizione straordinaria del Comune di Cervia, per la società TPER S.p.A., afferma che *"la previsione di cui all'art. 1, comma 5, del t.u. n. 175 ricorre anche nei confronti di TPER in forza di quanto previsto dall'art. 26, comma 5, dello stesso t.u., avendo la società tempestivamente perfezionato l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentati"*.

Anche la Corte dei Conti in sede di valutazione delle relazioni di revisione straordinaria delle partecipazioni relative ai Comuni soci di Ravenna Holding S.p.A. ha affermato che la previsione di cui all'art. 1, comma 5, del t.u. n. 175 ricorre anche nei confronti di TPER in forza di quanto previsto dall'art. 26, comma 5, dello stesso t.u., avendo la società tempestivamente perfezionato l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentati.

SVILUPPI FUTURI

Al di fuori di qualsivoglia obbligo, ma nella logica di ricerca di ulteriore semplificazione, efficienza e crescita dimensionale ed industriale degli operatori, la Regione e gli Enti locali intendono valutare un progetto di integrazione industriale e societaria delle società pubbliche attualmente gestori dei servizi autofiloviari nei diversi bacini provinciali. Il Progetto potrà individuare e valutare, le eventuali forme, tempistica e modalità di aggregazione societaria ed essere sottoposto alla valutazione e approvazione dei soci. L'integrazione, con la eventuale aggregazione in un'unica holding, delle aziende a partecipazione pubblica che attualmente operano nel settore del trasporto pubblico dell'Emilia-Romagna, potrebbe costituire un'operazione strategica di ulteriore sviluppo del Trasporto Pubblico Locale in Emilia-Romagna nel medio-lungo termine, garantendo con logiche gestionali e industriali evolute, una efficace presenza del pubblico in un settore di estrema rilevanza sociale.

3.4 Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Scrl

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale	01306830397
Denominazione	Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l.
Anno di costituzione della società	2008
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	//
Altra forma giuridica	//
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura	//
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Stato	Italia
Provincia	Ravenna (RA)
Comune	Ravenna
CAP	48123
Indirizzo	Via M. Monti, 32

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società in house	No
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	//
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	No
Riferimento normativo società di diritto singolare	//
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione	//

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	26
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	6.833 € (trattasi di rimborsi chilometrici)
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	8.592 € Dalla nota integrativa al bilancio 2020 rilevano anche compensi per attività di consulenza fiscale pari a 5.744 €

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	11.801 €	30.902 €	26.276 €	9.370 €	10.743 €

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.469.231 €	3.426.703 €	2.675.170 €
A5) Altri Ricavi e Proventi	126.162 €	126.874 €	114.196 €
di cui Contributi in conto esercizio	107.711 €	107.835 €	108.030 €

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	7,44%
Codice Fiscale Tramite	//
Denominazione Tramite (organismo)	//
Quota detenuta dalla Tramite nella società	//

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipo di controllo	Nessuno

SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E COSTI DI FUNZIONAMENTO

Per meglio comprendere l'evoluzione patrimoniale-finanziaria si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione aggregata di attività, passività e patrimonio netto degli ultimi due esercizi, al fine di monitorare l'evoluzione delle attività correnti e consolidate, le passività a breve/lungo termine e del capitale netto così come si evince nella tabella sotto riportata:

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO	2020	%	2019	%	Variazione	%
ATTIVO FISSO	€ 61.533	1,95%	€ 69.003	1,99%	-7.470	-10,83%
Immobilizzazioni immateriali	€ 0	0,00%	€ 1.603	0,05%	-1.603	-100,00%
Immobilizzazioni materiali	€ 58.433	1,85%	€ 64.300	1,85%	-5.867	-9,12%
Immobilizzazioni finanziarie	€ 3.100	0,10%	€ 3.100	0,09%	0	0,00%
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	€ 3.091.817	98,05%	€ 3.403.325	98,01%	-311.508	-9,15%
Magazzino	€ 1.671.529	53,01%	€ 2.138.262	61,58%	-466.733	-21,83%
Liquidità differite	€ 813.259	25,79%	€ 1.008.275	29,04%	-195.016	-19,34%
Liquidità immediate	€ 607.029	19,25%	€ 256.788	7,40%	350.241	136,39%
CAPITALE INVESTITO (CI)	€ 3.153.350	100,00%	€ 3.472.328	100,00%	-318.978	-9,19%
MEZZI PROPRI	€ 340.309	10,83%	€ 309.404	8,99%	30.905	9,99%
Capitale sociale	€ 100.000	3,17%	€ 100.000	2,88%	0	0,00%
Riserve	€ 240.309	7,62%	€ 209.404	6,03%	30.905	14,76%
PASSIVITA' CONSOLIDATE	€ 574.807	18,30%	€ 516.497	15,01%	58.310	11,29%
PASSIVITA' CORRENTI	€ 2.226.433	70,87%	€ 2.615.525	76,00%	-389.092	-14,88%
CAPITALE DI FINANZIAMENTO	€ 3.141.549	100,00%	€ 3.441.426	100,00%	-299.877	-8,71%

Dalla riclassificazione è possibile rilevare che le attività correnti continuano ad essere maggiori delle passività correnti, segnalando la capacità dell'impresa di far fronte ai pagamenti di breve periodo. Le attività consolidate sono interamente coperte dai mezzi propri, sinonimo di solidità.

In merito al risultato di esercizio evidenziato in bilancio, si è proceduto alla seguente riclassificazione del conto economico:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	2020	%	2019	%	VARIAZIONE	%
Ricavi delle vendite	€ 3.469.231	100,00%	€ 3.426.703	100,00%	€ 42.528	1,24%
Produzione interna	-€ 466.733	-13,45%	€ 118.814	3,47%	-€ 585.547	0,00%
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	€ 3.002.498	86,55%	€ 3.545.517	103,47%	-€ 543.019	-15,32%
Costi esterni operativi	€ 1.842.713	53,12%	€ 2.374.967	69,31%	-€ 532.254	-22,41%
VALORE AGGIUNTO	€ 1.159.785	33,43%	€ 1.170.550	34,16%	-€ 10.765	-0,92%
Costi del personale	€ 1.126.220	32,46%	€ 1.140.402	33,28%	-€ 14.182	-1,24%
MARGINE OPERATIVO LORDO	€ 33.565	0,97%	€ 30.148	0,88%	€ 3.417	11,33%
Ammortamenti e accantonamenti	€ 98.181	2,83%	€ 78.337	2,29%	€ 19.844	25,33%
RISULTATO OPERATIVO	-€ 64.616	-1,86%	-€ 48.189	-1,41%	-€ 16.427	34,09%
Risultato dell'area accessoria	€ 102.177	2,95%	€ 103.998	3,03%	-€ 1.821	-1,75%
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	€ 3	0,00%	€ 2	0,00%	€ 1	50,00%
EBIT NORMALIZZATO	€ 37.564	1,08%	€ 55.811	1,63%	-€ 18.247	-32,69%

Risultato dell'area straordinaria	€ 0	0,00%	€ 0	0,00%	€ 0	0,00%
EBIT INTEGRALE	€ 37.564	1,08%	€ 55.811	1,63%	-€ 18.247	-32,69%
Oneri finanziari	€ 1.404	0,04%	€ 170	0,00%	€ 1.234	725,88%
RISULTATO LORDO	€ 36.160	1,04%	€ 55.641	1,62%	-€ 19.481	-35,01%
Imposte sul reddito	€ 24.359	0,70%	€ 24.739	0,72%	-€ 380	-1,54%
RISULTATO NETTO	€ 11.801	0,34%	€ 30.902	0,90%	-€ 19.101	-61,81%

Dall'esame del conto economico relativo alle ultime 2 annualità emerge che la società ha registrato un decremento del valore della produzione (-15% circa) a fronte però di un maggior decremento dei costi operativi (-22% circa) con un valore aggiunto che registra un lieve calo (-1% circa). Essendo i costi del personale diminuiti di un 1%, il MOL risulta comunque in aumento (+11% circa). Si rileva un aumento degli ammortamenti (+25%) con un risultato operativo in flessione (-34% circa). Stabile l'apporto positivo della gestione accessoria, mentre sono in aumento in percentuale gli oneri finanziari, ma trascurabili in termini assoluti. Stabili le imposte dell'esercizio, con il risultato netto che chiude in flessione (-62%).

Per meglio comprendere le performance, si analizzano di seguito le modalità di finanziamento degli impegni a medio-lungo termine, la composizione delle fonti di finanziamento, la redditività e la solvibilità della società:

Principali indicatori di performance

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI		2020	2019
Margine primario di struttura	<i>Mezzi propri - Attivo fisso</i>	€ 278.776	€ 240.401
Quoziente primario di struttura	<i>Mezzi propri / Attivo fisso</i>	5,53	4,48
Margine secondario di struttura	<i>(Mezzi propri + Passività consolidate) - Attivo fisso</i>	€ 853.583	€ 756.898
Quoziente secondario di struttura	<i>(Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso</i>	14,87	11,97

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI		2020	2019
Quoziente di indebitamento complessivo	<i>(Pml + Pc) / Mezzi Propri</i>	8,23	10,12
Quoziente di indebitamento finanziario	<i>Passività di finanziamento / Mezzi Propri</i>	0,00	0,00

INDICI DI REDDITIVITA'		2020	2019
ROE netto	<i>Risultato netto/Mezzi propri medi</i>	3,35%	9,08%
ROE lordo	<i>Risultato lordo/Mezzi propri medi</i>	10,27%	16,35%
ROI	<i>Risultato operativo/(CIO medio - Passività operative medie)</i>	-11,63%	-8,88%
ROS	<i>Risultato operativo/ Ricavi di vendite</i>	-1,86%	-1,41%

INDICATORI DI SOLVIBILITA'		2020	2019
Margine di disponibilità	<i>Attivo circolante - Passività correnti</i>	€ 865.384	€ 787.800
Quoziente di disponibilità	<i>Attivo circolante / Passività correnti</i>	1,39	1,3
Margine di tesoreria	<i>(Liquidità differite + Liquidità immediate) - Passività correnti</i>	-€ 806.145	-€ 1.350.462
Quoziente di tesoreria	<i>(Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività correnti</i>	0,64	0,48

Dall'esame del conto economico relativo alle ultime 2 annualità emerge che la società ha registrato un decremento del valore della produzione (-15% circa) a fronte però di un maggior decremento dei costi operativi (-22% circa) con un valore aggiunto che registra un lieve calo (-1% circa). Essendo i costi del personale diminuiti di un 1%, il MOL risulta comunque in aumento (+11% circa). Si rileva un aumento degli ammortamenti (+25%) con un risultato operativo in flessione (-34% circa). Stabile l'apporto positivo della

gestione accessoria, mentre sono in aumento in percentuale gli oneri finanziari, ma trascurabili in termini assoluti. Stabili le imposte dell'esercizio, con il risultato netto che chiude in flessione (-62%).

Costi di funzionamento

Al fine di esprimere un giudizio sintetico rispetto alla necessità o meno di contenimento dei costi, si è fatto, riferimento all'*indicatore di competitività di costo delle imprese* in termini comparativi.

Tale indicatore di competitività di costo relativo alla società in esame presenta nel corso del periodo considerato (2016 - 2019) un valore medio sostanzialmente assimilabile a quello del macro settore di appartenenza, - *"Servizi di istruzione nca", codice ATECO 8559* - riflettendo così l'intenzione del Management di migliorare i livelli di efficienza e, quindi di competitività di quest'ultima.

Non si ravvisa pertanto la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), del D.Lgs 175/2016 (TUSP).

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	VALORE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	//
Denominazione della società quotata controllante	//

OGGETTO

Attività svolta dalla Partecipata

La società Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri S.c.a.r.l. è stata costituita per la progettazione e gestione di progetti di formazione iniziale, superiore e continua destinati alla qualificazione di giovani ed adulti ed ha per oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico, post-universitario, aziendale, nonché l'esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse e l'esercizio di ogni altra attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate. Può inoltre promuovere l'incontro tra la domanda e l'offerta nell'ambito del mercato del lavoro operando come agenzia di ricerca del personale sia pubblico che privato.

La società gestisce, inoltre, sotto il profilo amministrativo e gestionale anche altre scuole del territorio, ovvero le scuole di musica Rossini di Cervia e Sarti di Faenza e, dal settembre 2019, la scuola di disegno Minardi di Faenza.

Riconducibilità ai vincoli di scopo di cui all'Art. 4 co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 TUSP

La società è lo strumento attraverso il quale il Comune esercita la funzione istituzionale di formazione professionale delegata dalla Regione con legge regionale n. 12/2003 sull'uguaglianza e l'opportunità di accesso all'istruzione e alla formazione professionale. Essa, infatti, affida agli enti locali, oltre che alla Regione stessa, competenze nel campo del sostegno del successo formativo (art. 20), definendo all'art. 28 la formazione professionale come servizio pubblico determinante per lo sviluppo socio-economico e per l'innovazione sul territorio. Il successivo art. 38, inoltre, individua la formazione nella pubblica amministrazione quale fattore determinante per renderla adeguata alle esigenze economiche e sociali del territorio e per migliorare la qualità dei servizi.

L'art. 39 della sopra richiamata Legge Regionale, inoltre, attribuisce ai Comuni la facoltà di esercitare le funzioni di gestione in materia di formazione professionale in forma singola o associata mediante organismi di formazione professionale accreditati.

Nell'ambito della L.R. Emilia-Romagna n. 14/2015, la società si caratterizza quale soggetto erogatore di servizi ai cittadini del territorio, in una visione di inclusione attiva, in particolare dei soggetti più deboli e svantaggiati. Si colloca, pertanto, in settori di specializzazione strategici per il nostro territorio che, nonostante la possibilità

di presidio anche di altri soggetti, non trovano ancora un'adeguata offerta oltre a quella fornita dalla Scuola stessa, in particolare riguardo le categorie più svantaggiate.

Infatti, da diversi anni la Scuola A. Pescarini propone attività a rilevanza sociale, offrendo diverse tipologie di percorsi:

- qualifica professionale di tipo artigianale e industriale per giovani in dispersione scolastica tra i 15 e 18 anni nell'ambito della legge regionale n. 5/2010;
- riqualifica e riconversione per disoccupati di lunga durata al fine del reinserimento lavorativo, in collaborazione anche con i Servizi provinciali per l'impiego e attivazione di tirocini formativi in imprese del territorio per favorire la transizione al lavoro di giovani e disoccupati;
- progetto regionale per donne vittime di violenza nel corso del 2020, coordinato dalla Scuola A. Pescarini in collaborazione con le Associazioni che si occupano del tema;
- sostegno e accompagnamento al lavoro di personale disabile ex L. 68/99 e persone svantaggiate ex L. 381/91. Nel corso del 2020 sono stati presi in carico n. 80 persone affette da disabilità alle quali sono state erogate formazione e accompagnamento/sostegno. Inoltre, è stato avviato un progetto per interventi orientativi e formativi a sostegno della transizione scuola lavoro di giovani con disabilità;
- formazione per persone richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria ex L. 286/98 in collaborazione dello SPRAR del Comune di Ravenna;
- qualifica per Operatore socio-sanitario quasi in esclusiva sul territorio provinciale;
- educazione all'Europa e al plurilinguismo nelle scuole dell'obbligo.

La società, per tutte le motivazioni sopra indicate, presenta le caratteristiche per essere considerata strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e produce un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 175/2016.

Come infatti affermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5086 del 14 ottobre 2014 e dalla Cassazione Civile, Sez. Unite, n. 25118/2008 l'attività di formazione si qualifica come pubblico servizio.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	//
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	No <i>Nel DUP dell'Ente vengono inseriti obiettivi di carattere gestionale per la società ai sensi dell'art. 18 comma 2, lett. b) del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, in quanto trattasi di società partecipata affidataria di servizi pubblici.</i>
Esito della revisione periodica	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	//
Termine previsto per la razionalizzazione	//
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis	No
Note	

RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI ED AZIONI POSTE IN ESSERE

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con delibera n. 103/2018/VSGO adunanza del 22/05/2018 relativa alla ricognizione straordinaria del Comune di Cervia, per la società Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. A.R.L. interamente pubblica, partecipata al 7,44 % dal Comune di Cervia, e, con quote variabili, da tutti i comuni dell'ambito provinciale, ha rilevato che *“il controllo da parte di pubbliche amministrazioni, partecipanti in misura maggioritaria, può sussistere per effetto di comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato.*

Si rende necessario, pertanto, che i soci pubblici congiuntamente assumano le iniziative volte a valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere.

In tale prospettiva si osserva, inoltre, che lo statuto societario, prevede attualmente, come unica ipotesi, che l'amministrazione della società sia affidata ad un organo collegiale composto da tre membri, e che, pertanto, esso non è coerente con le previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3 del t.u. n. 175 del 2016.”

Successivamente la stessa Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, in occasione dell'analisi dei piani di ricognizione ordinaria del Comune di Forlì, ha rilevato, *“in conformità alla deliberazione n. 29/SEZAUT/2019/FRG (Gli organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari - Relazione 2019) della Sezione delle Autonomie, che “se la sommatoria delle partecipazioni pubbliche è pari a 100, è pacifica la sussistenza del controllo pubblico”.*

Infine, la stessa Sezione, in occasione dell'analisi dei piani di ricognizione ordinaria del Comune di Faenza ha anche avuto occasione di indicare che *“nel caso in esame non può che ritenersi configurata l'esistenza dei presupposti dell'assoggettabilità della società, in quanto interamente pubblica, alle disposizioni recate dal Tusp per le società controllate da pubbliche amministrazioni. Tesi ulteriormente avvalorata dalla natura omogenea degli enti soci”,* pertanto, *“la Sezione rileva che le caratteristiche della società implicano, per gli enti soci, la formalizzazione di strumenti coordinati di controllo finalizzati a garantire l'effettiva vigilanza sulla stessa anche in ordine al rispetto delle norme dettate dal tusp.”.*

La tesi è stata ribadita anche nella deliberazione n. 131/2021/VSGO in occasione dell'analisi dei piani di ricognizione ordinaria al 31/12/2017 (anno 2018), al 31/12/2018 (anno 2019) e al 31/12/2019 (anno 2020) del Comune di Ravenna.

In merito alle osservazioni riferite all'eventuale configurazione della società come in *“controllo pubblico”,* con conseguente assoggettabilità della stessa alle disposizioni recate dal TUSP per le società controllate da pubbliche amministrazioni, si precisa che, secondo il parere di questa Amministrazione, la Scuola Angelo Pescarini non è configurabile come *“a controllo pubblico”.* Infatti, non si presentano le condizioni previste dall'art. 2 primo comma lettere b) e m).

In linea con questa interpretazione, la Corte dei conti in sede giurisdizionale, con Sent. 25/2019, ribadisce concetti già precedentemente espressi con Sent. 16/2019 in materia di presupposti per l'attribuzione della qualifica di società a *“controllo pubblico”* ai sensi del d.lgs. 175/2016.

Secondo la sentenza sopra citata, infatti, *“né la ratio né l'art. 2, lett. b) e m) sono sufficienti a sostenere che il TUSP abbia introdotto una nozione di controllo “funzionale” totalmente disarticolata dal concetto di “controllo” civilistico, consentendo di configurarlo in presenza di una mera, frammentaria, partecipazione pubblica maggioritaria”.* Inoltre, viene evidenziato che *“eventuali situazioni di coordinamento di mero fatto non possono assumere rilievo ai fini della configurabilità della nozione di controllo pubblico”.*

Pertanto, la partecipazione maggioritaria di più amministrazioni pubbliche non può di per sé costituire prova o presunzione legale (bensì mero indice presuntivo) dell'esistenza di un coordinamento di fatto e, tantomeno, può tradursi in un *“controllo pubblico”,* a meno che non vi sia la sussistenza di norme di legge o statutarie o patti parasociali che richiedano il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo in riguardo alle decisioni finanziarie e gestionali strategiche, ovvero vi sia l'esistenza di un soggetto o di un gruppo organizzato in grado di manifestare una volontà unitaria idonea a esercitare un dominio effettivo sulla governance societaria.

Nel caso in specie, affinché si possa parlare di società a controllo pubblico, il coordinamento tra le diverse amministrazioni socie dovrebbe di fatto risultare da norme di legge o statutarie ovvero da patti parasociali, che tuttavia non sono stati posti in essere dai soci.

Pertanto, considerati gli elementi illustrati, non si ritiene di configurare Angelo Pescarini Scuola arti e mestieri soc. coop a r.l. come società a “controllo pubblico”.

Tuttavia, a prescindere dalla ricostruzione formale di controllo, la società si è posta come obiettivo il rispetto delle prescrizioni previste dal TUSP per le società a controllo pubblico, ritenendo opportuno soddisfarle in via di autolimitazione. In particolare, tutte le condizioni di seguito elencate sono rispettate:

- le nomine del CDA rispettano le norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al d.lgs. n. 39 del 2013 e non percepisce compenso;
- non vengono corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività;
- non vengono corrisposti trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
- non si attribuiscono deleghe ai consiglieri;
- il vicepresidente è solo il sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza il riconoscimento di alcun compenso;
- non sono stati istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;
- vengono rispettate le condizioni su trasparenza e anticorruzione.

Inoltre, la società si è impegnata ad integrare la documentazione di bilancio, aggiungendo la relazione sul governo societario al fascicolo del bilancio di esercizio 2021 e a fornire già in sede di assemblea di approvazione del bilancio le informazioni per la valutazione del rischio di crisi aziendale.

3.5 Delta 2000 Scrl

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale	01358060380
Denominazione	Delta 2000 Soc. cons. a r.l.
Anno di costituzione della società	1996
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	//
Altra forma giuridica	//
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura	//
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	Si

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Stato	Italia
Provincia	Ferrara (FE)
Comune	Ostellato
CAP	44020
Indirizzo	Strada del Mezzano, 10

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società in house	
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	
Riferimento normativo società di diritto singolare	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	
Riferimento normativo atto esclusione	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	6
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	65.000 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	17.075 €

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	7.235 €	6.698 €	6.088 €	5.076 €	590 €

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	14.989 €	17.982 €	€
A5) Altri Ricavi e Proventi	706.916 €	925.974 €	€
di cui Contributi in conto esercizio	689.519 €	925.936 €	€

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

I contributi in c/esercizio percepiti dalla società nel 2020 sono costituiti principalmente da:

- Contributo Misura 19 PAL PSR 2014/2020;
- Contributo FLAG FEAMP 2014/2020;
- Contributi per progetti finanziati nell'ambito dei programmi europei (RURALGROWTH Interreg Europe 2014/2020, CULTURECOVERY Interreg CEurope 2014/2020, CASCADE Italia-Croazia 2014/2020, EXCOVER Italia-Croazia 2014/2020, TOURISM4ALL Italia-Croazia 2014/2020, VALUE Italia-Croazia 2014/2020, TANGRAM Adrion);
- Contributo Primavera-Autunno SLOW 2020;
- Contributi consortili da parte dei soci.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	3,58%
Codice Fiscale Tramite	//
Denominazione Tramite (organismo)	//
Quota detenuta dalla Tramite nella società	//

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipo di controllo	Nessuno

SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E COSTI DI FUNZIONAMENTO

In considerazione del fatto che la quota di partecipazione è di assoluta minoranza le analisi e le relative considerazioni sono state affrontate in modo sintetico.

La Relazione sul Governo Societario che accompagna il Bilancio al 31/12/2019 di Delta 2000 riporta i principali indici e margini significativi analizzati al fine di verificare l'evoluzione economica e finanziaria della Società negli anni a venire; da essi emergono i seguenti risultati:

- adeguatezza del capitale, ossia il livello di capitalizzazione, la capacità della Società di affrontare eventuali periodi di stress utilizzando le risorse proprie;
- efficienza, ossia la capacità di generare adeguati margini nella gestione caratteristica, senza considerare la parte straordinaria.

	Anno corrente n (2020)	Anno n-1 (2019)	Anno n-2 (2018)
Stato Patrimoniale			
Margini			
Margine di tesoreria	341.212	327.453	312.224
Margine di struttura	232.804	222.980	217.193
Indici			
Indice di liquidità	133,09%	132,73%	130,53%
Indice di copertura delle immobilizzazioni	3.214,02%	2.315,18%	2.472,92%

Conto economico			
Margini			
Margine operativo lordo (MOL)	50.092	76.695	54.167
Risultato operativo (EBIT)	42.597	44.279	45.121
Indici			
Return on Equity (ROE)	3,01%	2,87%	2,69%
Return on Investment (ROI)	3,13%	3,28%	3,27%
Return on sales (ROS)	5,90%	4,69%	3,48%

Altri indici e indicatori			
Indice di rotazione del capitale investito (ROT)	53,61%	69,92%	95,17%
Rapporto oneri finanziari su MOL	39,36%	26,20%	35,46%

Costi di funzionamento

Al fine di esprimere un giudizio sintetico rispetto alla necessità o meno di contenimento dei costi, si è fatto, riferimento all'*indicatore di competitività di costo delle imprese* in termini comparativi.

Tale indicatore di competitività di costo relativo alla società in esame presenta nel corso del periodo considerato (2016 - 2019) un valore medio nettamente superiore a quello del macro settore di appartenenza, - *"Consulenza imprenditoriale", codice ATECO 7022* - riflettendo così l'intenzione del Management di migliorare i livelli di efficienza e, quindi di competitività di quest'ultima.

Non si ravvisa pertanto la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), del D.Lgs 175/2016 (TUSP).

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	VALORE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	//
Denominazione della società quotata controllante	//

OGGETTO

Attività svolta dalla Partecipata

L'attività della società è finalizzata all'ideazione, attuazione, coordinamento, gestione e rendicontazione tecnico-economica di azioni e progetti riferiti a programmi economici territoriali, al servizio degli Enti Locali, delle Associazioni, degli operatori e dell'intera collettività. I principali ambiti di intervento sono agricoltura e pesca, ambiente e territorio, turismo e cultura, industria e artigianato, risorse umane, cooperazione territoriale, progetti integrati.

Riconducibilità ai vincoli di scopo di cui all'Art. 4 co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 TUSP

DELTA 2000 Srl è un **Gruppo di Azione Locale** e come tale ricade nell'applicazione dell'art. 4 co. 6 ai sensi del quale è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 e dell'art. 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15.5.2015. Si ritiene la partecipazione indispensabile per l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente in quanto la società si inserisce nel quadro della evoluzione delle strategie comunitarie, nazionali e regionali, che prevedono la differenziazione delle politiche, quale strumento operativo di supporto agli Enti pubblici locali e alle imprese del territorio, per svolgere funzioni di animazione, informazione, progettazione, assistenza tecnica e gestione degli interventi a livello locale. In particolare, in estensione a progetti o iniziative assegnate direttamente, partecipa alla concreta attuazione delle politiche di sviluppo con la funzione di migliorare l'integrazione tra la fase di progettazione e la fase della gestione, agendo particolarmente sul potenziale endogeno per elevare l'impatto degli interventi programmati. Inoltre si rileva che la partecipazione alla società comporta benefici al Comune di Cervia grazie alla partecipazione ai progetti proposti ai soci nelle aree di intervento dei diversi programmi di finanziamento seguiti dal GAL. Una parte importante dell'attività di Delta2000 è difatti nella progettazione e gestione di programmi comunitari e regionali.

La disciplina sulle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche è stata modificata con la legge di bilancio per il 2019 (legge n.145 del 2018, articolo 1, commi 721-724) al fine di attenuare la portata di taluni obblighi previsti dal Testo unico approvato con il decreto legislativo n.175 del 2016. In particolare, i commi 722 e 724 ampliano l'ambito applicativo della disciplina transitoria relativa alla riforma delle società a

partecipazione pubblica, prevedendo che le disposizioni dell'art. 20 non si applichino alle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 4, comma 6, cioè i gruppi di azione locale, inclusi i gruppi LEADER. DELTA 2000 Srl è un Gruppo di Azione Locale e come tale ricade nella citata disposizione transitoria recepita all'art. 26 comma 6-bis del modificato DL. 175/2016.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	<i>La quota privata nel GAL è costituita dagli operatori economici locali delle province di Ravenna e Ferrara nella misura del 3,74% del capitale sociale</i>
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	//
Esito della revisione periodica	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	//
Termine previsto per la razionalizzazione	//
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis	No
Note	

RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI ED AZIONI POSTE IN ESSERE

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con delibera n. 103/2018/VSGO adunanza del 22/05/2018 relativa alla ricognizione straordinaria del Comune di Cervia, *“per la società Delta 2000 Soc. Cons. a r.l., partecipata all'allora 2,79% e tenuto conto delle altre pubbliche amministrazioni socie, complessivamente con capitale pubblico maggioritario, circa l'insussistenza del controllo indicata nel questionario compilato dall'Ente, correlata all'inesistenza formale di vincoli legali, contrattuali, statutari o di accordi parasociali, pur in presenza di una quota pubblica maggioritaria di capitale, richiama le considerazioni già svolte sull'argomento”* circa la necessità che i soci pubblici assumano le iniziative del caso allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere.

“In tale prospettiva si osserva, inoltre, che lo statuto societario, benché aggiornato nel gennaio 2017, prevede tuttora, un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, e che, pertanto, esso - ove effettivamente sussistano i presupposti del controllo - andrebbe tempestivamente adeguato alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3 del t.u. n. 175 del 2016.”

Successivamente la stessa Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, in occasione dell'analisi dei piani di ricognizione ordinaria al 31/12/2017 (anno 2018), al 31/12/2018 (anno 2019) e al

31/12/2019 (anno 2020) del Comune di Ravenna ha richiamato la propria deliberazione n. 106/2020/VSGO (Comune di Forlì) *evidenziando che la società è da qualificare a controllo pubblico.*

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in particolare, con la sentenza 25/2019 ribadiscono i nettissimi concetti già enunciati nella sentenza 16/2019 sui presupposti per l'attribuzione dello status di società a controllo pubblico ex Dlgs 175/2016. La partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria, non costituisce in sé, secondo la Corte, prova o presunzione legale (ma mero indice presuntivo) dell'esistenza di un coordinamento tra i soci pubblici, e quindi di un controllo pubblico, che deve essere invece accertato in concreto sulla base di elementi formali. Dunque, la partecipazione maggioritaria di più Pubbliche Amministrazioni non può di per sé giustificare l'affermazione di un coordinamento di fatto né può tradursi automaticamente in «controllo».

Inoltre, la normativa europea esclude che il GAL possa essere a controllo pubblico e se ciò in qualche modo si dovesse determinare Delta 2000 non potrebbe più essere beneficiario della qualifica di GAL e dei relativi fondi europei da destinare al territorio.

Il Regolamento UE 1303/2013 prevede infatti che un partenariato locale, per essere Gruppo di Azione Locale (GAL) debba avere le seguenti caratteristiche:

- essere composto da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati (art. 32);
- nei GAL a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse possono rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto (art. 32);
- almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione deve provenire da partner che sono autorità non pubbliche (art. 34).

Da ciò emerge che il GAL pur prevedendo soci pubblici non può poi consentire loro di avere il controllo, ed anzi nell'organo amministrativo di Governo le decisioni devono essere sempre assunte con il voto di maggioranza dei consiglieri espressione del partenariato privato. Tali condizioni sono tutte rispettate nel GAL Delta 2000 ove il CDA è composto da 5 membri di cui solo 2 indicati dal partenariato pubblico e delibera sempre a maggioranza privata.

Il Bando della Regione Emilia-Romagna, per la selezione dei Gruppi di Azione Locale per la programmazione 2014/2020 (BURERT n.198 del 04.08.2015) stabiliva inoltre:

Al fine dell'attuazione della strategia di sviluppo Locale LEADER del proprio territorio, ciascun GAL deve soddisfare i seguenti requisiti:

1. essere costituito in forma di società di capitali, di società consortile o di società cooperativa;
2. avere un capitale sociale di almeno 50.000 Euro interamente versato;
3. essere dotato di uno statuto nel quale siano contenute norme atte a garantire il corretto funzionamento del partenariato, le modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche;
4. essere un partenariato rappresentativo dei diversi settori socio-economici operanti sul territorio di riferimento, composto da:
 - a. enti pubblici e/o organizzazioni di interesse pubblico;
 - b. organizzazioni e/o associazioni di categoria operanti sul territorio LEADER nei vari settori (agricoltura, commercio, industria, servizi, ecc...);
5. avere un organo decisionale costituito da almeno 3 membri;
6. **esprimere la presenza negli organi decisionali di un numero di soggetti privati (economici e sociali) pari ad almeno il 51% dei componenti;**
7. avere una contabilità separata e un conto corrente dedicato a tutte le operazioni finanziarie a valere unicamente sulla *Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER*;
8. essere dotato di una struttura gestionale competente sotto il profilo tecnico-amministrativo e finanziario nell'utilizzo di fondi pubblici, in grado di assolvere tutte le funzioni assegnate, composta
9. aver acquisito da parte di almeno un Ente pubblico territoriale, tra quelli che compongono la compagine sociale, la disponibilità a stipulare una convenzione per lo svolgimento delle attività di controllo delle autocertificazioni (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e

dichiarazioni di regolarità contributiva) e per l'accesso alle banche dati della Pubblica amministrazione per equiparare gli standards di controllo e le richieste documentali ai beneficiari a quanto previsto per i bandi emanati dalla Regione.

In carenza di quanto qui previsto, l'individuazione dell'Ente pubblico territoriale dovrà avvenire nella Fase 2;

10. essere dotato di un sito web dedicato e specificatamente realizzato per fornire tutte le principali informazioni relative alle opportunità offerte dall'attuazione della strategia, alla vita interna del partenariato, alle iniziative di animazione, ai progetti di cooperazione, ecc...

Oltre ai requisiti sopra elencati restano ferme le prescrizioni del Reg. (UE) n. 1303/2013 in ordine ai Gruppi di Azione Locale (artt. 32-34).

Il GAL è quindi una struttura di derivazione europea - Reg. (UE) n. 1303/2013 e si configura come un partenariato locale che assume personalità giuridica di diritto privato. Ai sensi del disposto del suddetto Reg. UE, il GAL garantisce a livello decisionale che né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentino più del 49% degli aventi diritto al voto (art. 32) e che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche (art. 34).

Tali caratteristiche contrastano con l'indirizzo normativo nazionale di garantire che nelle società a partecipazione pubblica plurisoggettiva gli enti si debbano adoperare per esercitare anche il controllo della società. Pertanto, se l'ente pubblico vuole partecipare al GAL deve sapere che non potrà mai né autonomamente né in cordata con altri enti pubblici esercitare il controllo della società.

Del resto il GAL non esercita alcuna attività economica e non si sostiene con i fondi dei soci, ma è uno strumento per l'ascolto del territorio, per la progettazione strategica e per l'erogazione di fondi di derivazione europea al territorio di riferimento.

I soci pertanto si pongono più che altro come stakeholder del territorio e come attivatori della strategia, come portatori di singoli ed autonomi interessi territoriali e soprattutto senza alcuna possibilità non solo di fatto, ma anche di diritto di controllare la società che al contrario deve rispondere prevalentemente agli interessi dei privati.

In conclusione, nel GAL Delta 2000 la parte pubblica non ha alcun effettivo potere di controllo sulla società sia perché non esistono patti parasociali tra i vari enti pubblici soci, sia perché l'organo di Governo (CDA), che ai sensi dell'Art. 21 dello Statuto *“è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione dell'oggetto sociale ad eccezione soltanto di quelle che per disposizioni di legge o di Statuto siano riservate alla competenza dell'Assemblea”*, è composto da cinque componenti di cui tre rappresentanti della parte privata e due rappresentanti della componente pubblica e ogni specifica decisione del CDA è assunta con almeno il 50% dei voti provenienti obbligatoriamente da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati. Le risorse per lo svolgimento delle attività di gestione del GAL provengono da programmi e progetti europei.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che la società, essendo a partecipazione pubblica plurisoggettiva senza che vi sia nessun ente che detenga una maggioranza idonea al controllo e operando con vincoli statutari e di legge che al contrario impongono nelle decisioni di governo la prevalenza della maggioranza privata, sia da considerarsi *“soggetto a prevalente partecipazione pubblica”* ma non a controllo pubblico.

In tale veste vengono rispettate le normative relative a tale tipo di società e viene in ogni caso garantito il rispetto dei principi normativi europei, nazionali e regionali, nei processi deliberativi, operando nel rispetto degli interessi di tutti gli attori del territorio di riferimento (privati e pubblici) coinvolgendoli e incoraggiando le iniziative, sia pubbliche che private, che, come previsto dal programma Leader europeo siano di effettivo interesse per lo sviluppo integrato del territorio di cui gli stessi sono parte.

3.6 Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. Srl consortile

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale	02143780399
Denominazione	AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Anno di costituzione della società	2003
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	//
Altra forma giuridica	//
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura	//
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Stato	Italia
Provincia	Forlì – Cesena (FC)
Comune	Cesena
CAP	47522
Indirizzo	Piazza L. Sciascia, 111

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società in house	No
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ¹⁾	//
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	Si
Riferimento normativo società di diritto singolare	L.R. 10 del 30 giugno 2008
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione	//

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	22
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	23.860 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	17.500 €

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	199.942 €	-162.813 €	37.131 €	533.031 €	-3.203 €

La perdita conseguita nell'anno 2016 dall'allora società Ambra srl trasformata poi nella attuale AMR srl consortile in base al progetto di scissione parziale e proporzionale delle società AM srl cons. Rimini, ATR srl cons. Forlì, venne indotta dalla diminuzione dei fondi regionali circa il cosiddetto "fondino" ex art. 33 della L.R. E.R. 30/1998. Data l'esiguità della perdita la società ha proposto la copertura con le riserve di capitali in quanto più che capienti;

La perdita di esercizio conseguita nell'anno 2019, pur registrando il bilancio un margine positivo nella gestione corrente societaria, è stata indotta da un onere straordinario per la svalutazione di un credito vantato nei confronti di un Comune socio per parte dei contributi consortili richiesti per l'esercizio 2019 a seguito della difficoltà espressa dal Comune stesso di assorbire completamente il contributo consortile 2019.

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	381.586 €	371.456 €	630.332 €
A5) Altri Ricavi e Proventi	61.885.804 €	58.779.814 €	56.679.730 €
di cui Contributi in conto esercizio	59.763.722 €	56.622.331 €	54.453.261 €

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

I contributi in c/esercizio percepiti dalla società nel 2020 sono così costituiti:

- contributi regionali a sostegno del Trasporto Pubblico Locale (46.344.811,85 €);
- contributi consortili degli enti soci appartenenti ai tre bacini di Ravenna (3.947.346,29 €), Forlì-Cesena (5.888.954,00 €) e Rimini (3.579.839,50 €);
- contributi credito d'imposta sanificazione e DPI di cui agli artt. 120 e 125 del DL 34/2020 riconosciuto da Agenzia delle Entrate (2.770 €).

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE svolge infatti tutte le funzioni di "agenzia della mobilità" previste dalle norme di legge vigenti nell'ambito territoriale romagnolo. Per lo svolgimento di tali

funzioni percepisce: i) contributi in conto esercizio dalla Regione, quale contributo per servizi minimi di TPL erogati dalla Regione Emilia Romagna in base al riparto delle risorse disponibili ed alle percorrenze chilometriche annuali pattuite stabilite con DGR n. 693 del 16.05.2016 e con Delibera n. 1578 del 16/10/2017 suddivise per Bacino; ii) contributi consortili caratterizzati da due distinte componenti: a) il contributo per il funzionamento dell'Agenzia, ovvero contributo per la copertura integrale dell'eventuale perdita generata dal funzionamento della struttura societaria, nella misura del 20% in base alla quota societaria di ciascun Ente Socio e per l'80% in base alla % di km di pertinenza di ciascun Ente Socio; b) il contributo per l'affidamento del servizio, ovvero contributi per la copertura integrale dell'eventuale perdita generata dal costo di affidamento di tutti i servizi (minimi e aggiuntivi) di trasporto pubblico in ognuno dei tre bacini e calcolato in base ai costi ad esso imputabili in base ai contratti di servizio al netto dei contributi regionali, ripartito tra gli Enti Soci in base alla % di km sul totale del bacino di riferimento.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	1,84%
Codice Fiscale Tramite	//
Denominazione Tramite (organismo)	//
Quota detenuta dalla Tramite nella società	//

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipo di controllo	Nessuno

La Società non è in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett b) e m) del TUSP. E' considerata soggetta ad una forma atipica di controllo simile a quello previsto per le società in house pur non essendo una in-house

SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E COSTI DI FUNZIONAMENTO

In considerazione del fatto che la quota di partecipazione è di assoluta minoranza le analisi e le relative considerazioni sono state affrontate in modo sintetico.

A.M.R. S.r.l. consortile, come sopra descritto, ha già posto in essere un'operazione di aggregazione con effetto dal 16/01/2017 ai sensi dell'art. 23 comma 4 della L.R. 9/2013 come modificato dalla L.R. 17/2014 art. 27 comma 1, al fine di consentire un'organizzazione unica dei servizi di T.P.L. nei bacini delle tre provincie di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna.

Nel corso del triennio 2018—2020 è stato completato il progetto di internalizzazione della contabilità generale, gestita da Ambra prima e da AMR nel 2017 in service esterno, e l'impianto del controllo di gestione. Il controllo della gestione, espressamente previsto in Statuto e richiesto dai Soci per Bacino ed anche per periodi infra-annuali, svolge un monitoraggio costante dell'andamento della gestione così da avere entro il mese di ottobre/novembre attendibili dati di pre-chiusura di bilancio per l'assestamento dei valori della contribuzione a carico degli Enti.

Il 2020 è stato ancora interessato dal completamento delle procedure contabili/amministrative e di riconversione/organizzazione del personale a seguito dell'assunzione di nuove figure professionali in sostituzione di personale andato o prossimo alla quiescenza.

La società nell'ultimo triennio ha chiuso i bilanci con un risultato medio positivo recuperando anche la perdita dell'esercizio precedente.

L'emergenza pandemica ha certamente segnato l'attività di AMR; il 2020 è stato un anno in cui il TPL e il lavoro dell'Agenzia sono stati costantemente impegnati a seguire emergenze e priorità diverse e improvvise: è stato un anno in cui da febbraio sono iniziate le limitazioni e i lock-down; si sono succeduti variazioni di programma e decreti, e spesso l'Agenzia è stata chiamata a correggere, variare, rimodulare, sospendere, riattivare..etc.. i servizi di TPL, con introduzioni di misure anche strutturali di contrasto alla diffusione del virus, quali sanificazioni, barriere e mascherine.

La ripercussione più rilevante per la società è stata rappresentata dalla normativa (art. 92 comma 4 bis del DL 18/2020 convertito con L. 24 aprile 2020 n. 27) che ha obbligato la società a garantire interamente i corrispettivi relativi al servizio programmato nonostante le drastiche riduzioni dei km effettuate nei primi mesi del 2020. Inoltre a partire dal 16 settembre 2020 fino al 05 giugno 2021 si sono avute maggiori percorrenze legate ai potenziamenti bis covid per fronteggiare la ridotta capacità dei mezzi.

L'Agenzia ha prestato fede all'impegno preso della redazione di un bilancio preconsuntivo in Autunno che ha consentito di fare un punto intermedio di valutazione dei servizi e dei costi gravanti sui soci e di attuare una rimodulazione dei contributi consortili e facilitato la chiusura in utile del bilancio al 31/12/2020.

Costi di funzionamento

Al fine di esprimere un giudizio sintetico rispetto alla necessità o meno di contenimento dei costi, si è fatto, riferimento all'*indicatore di competitività di costo delle imprese* in termini comparativi.

Tale indicatore di competitività di costo relativo alla società in esame presenta nel corso del periodo considerato (2016 - 2019) un valore medio inferiore a quello del macrosettore di appartenenza, - "*Attività dei servizi connessi a trasporti terrestri*", codice ATECO 5221 - .

Il dato non sorprende in quanto gli anni presi a riferimento per il calcolo comprendono quelli di avvio del percorso di riorganizzazione che la società ha intrapreso dal 2017, a seguito della citata operazione di integrazione delle tre agenzie di mobilità della Romagna, tuttora in corso di svolgimento. Si confida in un miglioramento progressivo nel tempo dell'indicatore.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	VALORE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	//
Denominazione della società quotata controllante	//

OGGETTO

Attività svolta dalla Partecipata

La società Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. Srl consortile (ex AMBRA S.R.L. fino al 15/01/2017) si occupa dello svolgimento di tutte le funzioni di "agenzia della mobilità" previste dalle norme di legge vigenti nell'ambito territoriale romagnolo.

Riconducibilità ai vincoli di scopo di cui all'Art. 4 co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 TUSP

AMBRA srl, oggi divenuta Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.r.l. consortile, è stata costituita nel 2009 in attuazione della L.R. 10 del 30 giugno 2008 quale strumento per il coordinamento e la gestione del sistema di trasporto pubblico locale nel territorio della Provincia di Ravenna.

A seguito dell'emanazione della Legge Regionale n. 10 del 30 giugno 2008 che espressamente prevede all'articolo 24, comma 1, "... l'adeguamento del sistema delle Agenzie locali per la mobilità le quali provvedono allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 19, comma 3 della legge regionale n. 30 del 2 ottobre 1998

con l'esclusione della gestione dei servizi" e che l'art.23, comma 4, della L.R. n.9 del 25/07/2013 così come modificato dall'art. 27, comma 1, della L.R. n.17 del 18/07/2014 ha previsto che Province e Comuni, al fine di semplificare la governance del sistema, dovessero attuare la fusione delle Agenzie Locali per la mobilità in coerenza con gli ambiti sovrabacinali già precedentemente definiti dalla Regione stessa, in data 1 marzo 2017 ha acquisito efficacia giuridica l'operazione di scissione parziale e proporzionale delle società ATR e AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - A.M. S.R.L. CONSORTILE a favore della società AMBRA - AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L. (divenuta appunto Agenzia Mobilità Romagna - A.M.R. S.r.l. consortile). Tale operazione è stata quindi preordinata ad assegnare ad A.M.R. S.r.l. consortile i rami di azienda di proprietà delle società scisse destinati all'esercizio delle attività di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale (T.P.L.), al fine di consentire un'organizzazione unica dei servizi di T.P.L. nei bacini delle tre province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna.

La partecipazione alla società si configura quindi obbligatoria alla luce delle disposizioni normative regionali vigenti, pertanto resta esclusa ogni valutazione in punto di indispensabilità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, ovvero, sotto altro aspetto e nei limiti della competenza per materia delle regioni, la valutazione di "stretta necessità" richiesta dal comma 1° dell'art. 4 del TUSP è già stata compiuta a monte dal legislatore regionale.

Per tutto quanto sopra esposto e visto l'orientamento (ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016) del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 novembre 2019 ad oggetto "Nozione di 'società a partecipazione pubblica di diritto singolare' di cui all'art. 1, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175", si ritiene che la società Agenzia Mobilità Romagna - A.M.R. S.r.l. consortile rientri nell'art. 1 comma 4 lett. a) quale società di diritto singolare.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	//
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	No <i>Nel DUP dell'Ente vengono inseriti obiettivi di carattere gestionale per la società ai sensi dell'art. 18 comma 2, lett. b) del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, in quanto trattasi di società partecipata che esercita una funzione fondamentale per conto dell' Amministrazione.</i>
Esito della revisione periodica	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	//
Termine previsto per la razionalizzazione	//
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis	No
Note	

RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI ED AZIONI POSTE IN ESSERE

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, in occasione dell'esame dei Piani di ricognizione ordinaria adottati dal Comune di Faenza e da ultimo dal Comune di Ravenna, richiama le proprie considerazioni già svolte in sede di esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria del Comune di Forlì (deliberazione n. 106/2020/VSGO), dove ha ritenuto, *in considerazione delle caratteristiche organizzative e operative di A.M.R. s.r.l. (costituita in attuazione delle citate norme regionali), nonché della partecipazione pubblica totalitaria e della natura omogenea degli enti soci, che la società fosse da considerarsi a controllo pubblico e ha sollecitato l'Ente ad assumere con immediatezza le iniziative per la necessaria formalizzazione della situazione di controllo in essere.*

Conseguentemente la Corte ha rilevato che il Tusp all'art. 11, comma 9, prevede che gli statuti delle società a controllo pubblico devono prevedere alcune clausole, fra le quali, quella indicata alla lettera d) ovvero "il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società". L'art. 10 dello Statuto di AMR prevede fra gli organi sociali il "Coordinamento dei soci".

A proposito di tale organo la Sezione ha rilevato che *"non rientra tra quelli previsti dalle norme generali in tema di società e come tale, stante l'effettiva natura di società a controllo pubblico che caratterizza AMR srl cons, sembra eccedere il limite contenuto all'art. 11, comma 9, lett. d, del tusp. Esso, infatti, in concreto costituisce uno strumento di coordinamento dei soci coerente con le esigenze proprie del controllo congiunto della società e, come tale, andrebbe collocato all'esterno di essa"*.

In merito alle osservazioni riferite all'eventuale configurazione della società come in "controllo pubblico", atteso che nessun socio possiede una partecipazione di controllo, si ritiene che non si presentino le condizioni previste dall'art. 2, primo comma, lettere b) e m) del D.lgs. 175/2016.

In linea con questa interpretazione, la Corte dei conti in sede giurisdizionale, con Sent. 25/2019, ribadisce concetti già precedentemente espressi con Sent. 16/2019 in materia di presupposti per l'attribuzione della qualifica di società a "controllo pubblico" ai sensi del D.lgs. 175/2016.

Secondo la sentenza sopra citata, infatti, *"né la ratio, né l'art. 2, lett. b) e m) sono sufficienti a sostenere che il TUSP abbia introdotto una nozione di controllo "funzionale" totalmente disarticolata dal concetto di "controllo" civilistico, consentendo di configurarlo in presenza di una mera, frammentaria, partecipazione pubblica maggioritaria"*. Inoltre, viene evidenziato che *"eventuali situazioni di coordinamento di mero fatto non possono assumere rilievo ai fini della configurabilità della nozione di controllo pubblico"*.

Tale concetto è stato di seguito ribadito dal TAR Emilia-Romagna, Sez. I, 28 dicembre 2020, n. 858 come segue: *"nelle società partecipate da più amministrazioni pubbliche il controllo pubblico non sussiste in forza della mera sommatoria dei voti spettanti alle amministrazioni socie; dette società sono a controllo pubblico solo allorquando le amministrazioni socie ne condividano il dominio perché sono vincolate – in forza di previsioni di legge, statuto o patto parasociale – ad esprimersi all'unanimità, anche attraverso gli amministratori da loro nominati, per l'assunzione delle "decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale" (Consiglio di Stato sez. I, 4 giugno 2014, n. 1801; T.A.R. Marche 11 novembre 2019, n. 695)"*.

Pertanto, la partecipazione maggioritaria di più amministrazioni pubbliche non può di per sé costituire prova o presunzione legale (bensì mero indice presuntivo) dell'esistenza di un coordinamento di fatto e, tantomeno, può tradursi in un "controllo pubblico", a meno che non vi sia la sussistenza di norme di legge o statutarie o patti parasociali che richiedano il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo in riguardo alle decisioni finanziarie e gestionali strategiche, ovvero vi sia l'esistenza di un soggetto o di un gruppo organizzato in grado di manifestare una volontà unitaria idonea a esercitare un dominio effettivo sulla governance societaria.

Nel caso in specie, affinché si possa parlare di società a controllo pubblico, il coordinamento tra le diverse amministrazioni socie dovrebbe di fatto risultare da norme di legge o statutarie ovvero da patti parasociali, che non sussistono.

AMR pertanto non è qualificabile come società a controllo pubblico ai sensi dell'art.2, primo comma lett. b) e m) del TUSP.

Tuttavia, pur valendo per AMR tutte le considerazioni sopra esposte, al fine di ricostruire la disciplina applicabile alla società, va considerata la sua natura di società di regolazione del TPL, esplicante funzioni

pubbliche come diretta emanazione degli enti, costituita in attuazione di una specifica normativa regionale. Ciò porta alle seguenti considerazioni:

- AMR è società di diritto speciale per effetto di quanto disposto nella legislazione regionale;
- AMR è strumentale all'esercizio in forma necessariamente associata di funzioni fondamentali dei Comuni; dalla Legge Regionale emerge infatti che i Comuni sono tenuti a svolgere collettivamente una funzione di cui ognuno di loro è individualmente titolare, mediante la società e a disciplinare i loro rapporti con una convenzione ex art.30 D.lgs.267/2000, che è strumento per la disciplina dell'organizzazione collettiva e coordinata di funzioni facenti capo agli enti locali;
- AMR non può qualificarsi, a rigore, come società *in house*, poiché non è affidataria di un servizio che potrebbe essere svolto da privati; in altri termini, esercitando per conto dei comuni una funzione fondamentale degli stessi, non si pone nella fattispecie un problema di scelta fra autoproduzione di un servizio o esternalizzazione del medesimo, alla soluzione del quale è diretta la disciplina della società *in house* sulla scorta dei principi comunitari in materia di concorrenza.

Ne consegue pertanto che la ricostruzione della disciplina applicabile ad AMR deve tenere conto del suo grado di specialità determinato dalla Legge Regionale e non richiamando tout court le qualificazioni contemplate nel TUSP.

Non essere a controllo pubblico ex art.2, primo comma, lett.b) del TUSP, e non essere qualificabile come "*in house*" a mente dello stesso TUSP, non conduce inevitabilmente alla conclusione che l'attività svolta da AMR, e quindi l'azione del suo organo amministrativo, sia sottratta al "controllo" da parte degli enti pubblici soci.

Al contrario, a prescindere dai modelli di riferimento del TUSP (società a controllo pubblico, società *in house*), è ragionevole concludere che l'attività di AMR, e l'azione del suo organo amministrativo, siano soggetti a "controllo" da parte degli Enti Soci per una ragione desumibile dal fatto che la stessa esercita per conto dei Comuni una loro funzione fondamentale, di cui i Comuni stessi restano titolari, pur dovendo dividerne lo svolgimento. Tale "controllo" deve esplicarsi sull'attività e sull'azione dei preposti alla gestione della società e deve manifestarsi come capacità collettiva (e non individuale) di esercitare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni più importanti, poiché gli enti locali possono organizzare collettivamente, ed anche delegare, ma non abdicare, l'esercizio di funzioni pubbliche fondamentali. Si tratta di una forma di controllo che pertanto ha un contenuto sostanzialmente simile a quello richiesto perché una società possa definirsi "*in house*".

L'equivalenza con la società *in house* si ferma però al contenuto del potere di controllo, e non si estende alle modalità del suo esercizio.

In definitiva AMR è una società necessariamente soggetta a "controllo pubblico", ma **in una forma atipica rispetto al TUSP**, nella stessa accezione con cui sono qualificate a "controllo pubblico" le società *in house*, accezione diversa da quella espressa nell'art. 2, comma 1, lett. m) e b) del TUSP.

A prescindere comunque dalla sua qualificazione giuridica di società a partecipazione pubblica, AMR ha adottato nel tempo delle disposizioni previste dalla disciplina più rigorosa delle società a controllo pubblico: a titolo esemplificativo e non esaustivo ha adottato un "Regolamento per la ricerca, selezione e reclutamento del personale", ha nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e redige il relativo Piano triennale, applica il Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i), nessun compenso viene riconosciuto ai membri del Comitato di Coordinamento e al relativo Presidente.

Inoltre è nei programmi di AMR adottare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo conforme ai requisiti del D.Lgs. 231/2001 (cd. Modello 231), la relazione sul governo societario e la valutazione del rischio di crisi aziendale.

Infine è stato attribuito mandato all'Amministratore Unico, di presentare all'Assemblea dei Soci la proposta di un testo aggiornato dello Statuto sociale al fine di tenere conto delle evoluzioni normative e dei rilievi formulati dalla Corte dei Conti; il Coordinamento Soci verrà soppresso dagli Organi sociali e contestualmente verrà previsto in Statuto (non tra gli organi sociali) un nuovo istituto denominato "Consulta dei Soci" con funzioni di mera informazione, consultazione e discussione preventiva degli argomenti da porre in approvazione (dato l'elevato numero di Soci).

3.7 Hera spa

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale	04245520376
Denominazione	HERA S.p.A.
Anno di costituzione della società	1995
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	//
Altra forma giuridica	//
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura	//
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	<p>Si</p> <p>Il titolo del Gruppo è quotato alla Borsa Valori di Milano dal 26 giugno 2003. Dal 18 marzo 2019 è entrata a fare parte del FTSE MIB.</p> <p>I suoi codici di riferimento sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Codice Bloomberg: HER IM • Codice Reuters: HRA.MI
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Stato	Italia
Provincia	Bologna (BO)
Comune	Bologna
CAP	40127
Indirizzo	Viale Berti Pichat, 2/4

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta ed indiretta
Quota diretta	0,1611%

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale Tramite	02210130395
Denominazione Tramite (organismo)	Ravenna Holding s.p.a.
Quota detenuta dalla Tramite nella società	4,98%

La partecipazione azionaria del Comune di Cervia in Hera S.p.A. al 31/12/2020 era costituita da n. 2.399.917 di azioni, pari allo 0,1611% detenute direttamente e da n. 74.200.000 azioni, pari al 4.98% del capitale sociale, detenute indirettamente tramite Ravenna Holding S.p.A..

Nel mese di giugno 2018, il Comune di Cervia e Ravenna Holding S.p.A. hanno aderito al “Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari”, che disciplina il coordinamento decisionale dei soci pubblici in merito alle operazioni più significative della società HERA S.p.A. e stabilisce i limiti ai trasferimenti azionari dei soci pubblici aderenti.

Le azioni di Hera garantiscono in maniera significativa gli introiti da partecipazioni sia per il Comune sia per la Holding. Questa consapevolezza ha prodotto una strategia rispetto alla partecipazione in tale società da parte dei Soci della Holding, che ha guidato i passaggi relativi alla governance della società e alle operazioni relative al pacchetto azionario. E' stato perseguito l'obiettivo di contribuire con il pacchetto azionario al patto di sindacato tra azionisti pubblici, valutando eventuali alienazioni di azioni solo in caso di necessità di investimento da parte dei soci, e in ogni caso in maniera mirata e quantitativamente non tale da intaccare il pacchetto dedicato al controllo della società, attraverso il patto di sindacato.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipo di controllo	Nessuno

SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E COSTI DI FUNZIONAMENTO

Il Gruppo Hera ha chiuso l'esercizio 2020 con risultati positivi, pur in un anno particolarmente complesso per il Paese a causa dell'emergenza Coronavirus.

Grazie al modello multibusiness solido ed efficiente, e a una buona gestione operativa, finanziaria e fiscale, la multiutility è riuscita a mantenere in crescita i risultati e allo stesso tempo a sostenere i propri stakeholder. Anche nel periodo del lockdown, infatti, Hera ha garantito continuità, sicurezza, qualità ed efficienza dei servizi e, oltre ai propri dipendenti, ha messo in campo una serie di azioni concrete per clienti, fornitori e comunità locali: dalla rateizzazione e posticipo dei pagamenti delle bollette al reverse factoring per le piccole e medie imprese, a cui si sono aggiunte iniziative di solidarietà sui territori serviti.

Iniziative che sono state apprezzate dai clienti, come evidenziato anche dalla recente indagine di customer satisfaction che, nonostante il difficile contesto esterno, ha confermato un indice di soddisfazione complessivo elevato (73/100), con una valutazione della gestione ed erogazione dei servizi durante l'emergenza pari a 85/100.

I ricavi 2020 del Gruppo Hera salgono a 7.079 milioni di euro, in crescita di 166,2 milioni (+2,4% rispetto ai 6.912,8 milioni del 2019), grazie soprattutto alle attività nel settore energia, in particolare per la variazione di perimetro dovuta all'operazione straordinaria con Ascopiave, che ha portato alla creazione, attraverso EstEnergy, del principale operatore energy del Nord-Est. Il risultato è determinato inoltre dalla crescita della

gestione calore, con gli interventi legati al bonus facciate e alle opere di efficienza energetica.

Il MOL del Gruppo sale a quota 1.123 milioni di euro, +3,5%, in aumento di 37,9 milioni rispetto ai 1.085,1 milioni di euro del 2019.

Sale anche il risultato operativo netto a 551,3 milioni di euro, in crescita di 8,8 milioni (+1,6% rispetto ai 542,5 milioni del 2019), nonostante i maggiori ammortamenti connessi principalmente alle variazioni di perimetro. La posizione finanziaria netta si attesta a 3.227,0 milioni, in miglioramento rispetto ai 3.274,2 milioni del 2019, con una riduzione dell'indebitamento finanziario di 47,2 milioni di euro. In particolare, la gestione operativa ha generato flussi di cassa positivi e in crescita consentendo di finanziare totalmente gli investimenti, le operazioni di M&A, la distribuzione dei dividendi e l'acquisto di azioni proprie. Grazie alla doppia leva dell'aumento del MOL e diminuzione della PFN, il rapporto PFN/MOL si attesta a 2,87x, in deciso miglioramento rispetto ai 3,02x del 2019.

La solidità finanziaria del Gruppo si rispecchia anche nelle valutazioni delle principali agenzie di rating: Baa2 con Outlook stabile per Moody's e BBB/A-2 con Outlook positivo per Standard & Poor's.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	VALORE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	//
Denominazione della società quotata controllante	//

OGGETTO

Attività svolta dalla Partecipata

Hera Spa rappresenta attualmente una delle più importanti aziende multi-utility italiane, con posizioni di leadership nella gestione dei servizi pubblici locali d'interesse economico legati al ciclo idrico, nel settore energetico, nella gestione dei servizi ambientali (raccolta e smaltimento rifiuti, igiene urbana, termovalorizzazione, raccolta differenziata).

Nasce dalla fusione di 11 multi-utility municipalizzate dell'Emilia-Romagna per migliorare la qualità dei servizi al cittadino in settori fondamentali come l'energia, l'acqua e i servizi ambientali sviluppando sinergie e percorsi di efficienza. I soci fondatori sono stati 139 comuni delle province di Bologna, Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena. Attualmente la compagine azionaria del Gruppo Hera annoverava 111 Comuni dei territori di riferimento che, assieme agli altri soci pubblici, detengono una quota complessiva pari a circa il 46% del capitale sociale.

Riconducibilità ai vincoli di scopo di cui all'Art. 4 co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 TUSP

Si ritiene che la società HERA S.p.A. sia riconducibile alla categoria indicata nell'articolo 4 comma 2 lettera a) del TUSP, svolgendo attività di gestione di servizi pubblici locali, certamente riconducibili a quelli strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Il Gruppo Hera, attraverso la Capogruppo Hera Spa, è concessionario in gran parte del territorio di competenza e nella quasi totalità dei Comuni azionisti (province di Modena, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini), dei servizi pubblici locali d'interesse economico (servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti).

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	No
Esito della revisione periodica	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	//
Termine previsto per la razionalizzazione	//
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis	No
Note	

RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI ED AZIONI POSTE IN ESSERE

Hera Spa è società quotata nel mercato regolamentato.

Il TUSP, all'articolo 1 comma 5 indica che *“Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p)”*. Nell'art. 20 *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”*, non viene data tale previsione.

Inoltre, l'art. 26 comma 3 dello stesso decreto stabilisce che *“Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015”*.

Anche la Corte dei Conti in sede di rilievi al Comune di Cervia e agli altri Comuni soci di Ravenna Holding S.p.A. ha affermato che tale partecipazione, essendo quotata in mercati regolamentati, è soggetta, ai sensi dell'art.1, comma 5, alle sole norme del TUSP espressamente richiamate.

3.8 Lepida scpa

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale	02770891204
Denominazione	Lepida S.c.p.a.
Anno di costituzione della società	2007
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	//
Altra forma giuridica	//
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura	//
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Stato	Italia
Provincia	Bologna (BO)
Comune	Bologna
CAP	40128
Indirizzo	Via della Liberazione, 15

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società in house	Si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	Si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	No
Riferimento normativo società di diritto singolare	//

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione	//

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	611
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	35.160 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	35.000 €

I compensi spettanti agli amministratori sono stati attribuiti sulla base dell'apposita delibera di assemblea dei soci, come pure i compensi spettanti ai sindaci e sono quelli indicati in tabella.

La nota integrativa al bilancio 2020 precisa però che il costo imputato a bilancio dei sindaci risulta essere pari a 36.400 euro ed il costo degli amministratori risulta essere pari ad euro 40.786.

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	61.229 €	88.539 €	538.915 €	309.150 €	457.200 €

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	59.092.773 €	60.196.814 €	28.196.014 €
A5) Altri Ricavi e Proventi	760.412 €	469.298 €	618.039 €
di cui Contributi in conto esercizio	289.361 €	155.731 €	145.531 €

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

I contributi in c/esercizio percepiti dalla società nel 2020 sono principalmente costituiti da:

- contributi in conto impianti erogati dagli Enti Soci di Lepida S.c.p.a. che sono stati rilevati in quanto acquisiti sostanzialmente in via definitiva; riguardano in particolare le infrastrutture di rete realizzate nell'ambito del progetto Schoolnet, WiFi, Videosorveglianza, imputati a bilancio a diretta riduzione del costo dell'immobilizzazione a cui si riferiscono;
- contributi relativi a importi di cui alle rendicontazioni dei progetti europei.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	0,0014%
Codice Fiscale Tramite	//
Denominazione Tramite (organismo)	//
Quota detenuta dalla Tramite nella società	//

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipo di controllo	Controllo analogo congiunto

SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E COSTI DI FUNZIONAMENTO

In considerazione del fatto che la quota di partecipazione è di assoluta minoranza le analisi e le relative considerazioni sono state affrontate in modo sintetico.

La società ha posto in essere nel corso del 2018 un'operazione di aggregazione. Infatti, con decorrenza 01/01/2019 si è perfezionata la Fusione per incorporazione di CUP 2000 Scpa in Lepida spa con contestuale trasformazione di Lepida in Scpa. Tale processo rientra nell'ambito del riordino delle società in house, che la Regione Emilia Romagna aveva avviato con delibera n° 924/2015, in coerenza con la legge di stabilità 2015 n° 190/2014.

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, si fornisce il prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale, in chiave finanziaria, utile alla rappresentazione dei principali indicatori finanziari e di struttura.

ATTIVO

VOCI	ESERCIZIO 2020	%	ESERCIZIO 2019	%	VARIAZ. ASSOLUTE	VARIAZ. %
CAPITALE CIRCOLANTE	49.937.900	46,66%	52.501.103	48,94%	-2.563.203	-4,88%
liquidità immediate	13.363.714	12,49%	6.845.020	6,38%	6.518.694	95,23%
Disponibilità liquide	13.363.714	12,49%	6.845.020	6,38%	6.518.694	95,23%
liquidità differite	36.574.186	34,18%	45.656.083	42,56%	-9.081.897	-19,89%
Crediti verso soci	46	0,00%	46	0,00%	0	0,00%

Crediti dell'attivo circolante a breve	33.244.298	31,06%	42.607.776	39,71%	-9.363.478	-21,98%
Crediti immobilizzati a breve	76.541	0,07%	23.409	0,02%	53.132	226,97%
Immobilizzazioni finanz. destinate alla vendita		0,00%	0	0,00%	0	#DIV/0!
Attività finanziarie	4.000	0,00%	3.000	0,00%	1.000	33,33%
Ratei e risconti attivi	2.424.292	2,27%	2.866.196	2,67%	-441.904	-15,42%
Rimanenze	825.009	0,77%	155.656	0,15%	669.353	430,02%
IMMOBILIZZAZIONI	57.081.052	53,34%	54.785.115	51,06%	2.295.937	4,19%
Immateriali	2.745.853	2,57%	1.749.656	1,63%	996.197	56,94%
Materiali	52.997.373	49,52%	51.799.654	48,28%	1.197.719	2,31%
Finanziarie	57.006	0,05%	101.587	0,09%	-44.581	-43,88%
Crediti dell'attivo circolante a medio lungo	1.280.820	1,20%	1.134.218	1,06%	146.602	12,93%
TOTALE IMPIEGHI	107.018.952	100%	107.286.218	100%	-267.266	-0,25%

PASSIVO

VOCI	ESERCIZIO 2020	%	ESERCIZIO 2019	%	VARIAZ. ASSOLUTE	VARIAZ. %
CAPITALE DI TERZI	33.719.119	31,51%	34.050.614	31,74%	-331.495	-0,97%
Passività correnti	30.276.759	28,29%	30.410.546	28,35%	-133.787	-0,44%
Debiti a breve termine	26.844.413	25,08%	26.867.445	25,04%	-23.032	-0,09%
Ratei e risconti passivi	3.432.346	3,21%	3.543.101	3,30%	-110.755	-3,13%
Passività consolidate	3.442.360	3,22%	3.640.068	3,39%	-197.708	-5,43%
Debiti a m/l termine	422.265	0,39%	600.283	0,56%	-178.018	-29,66%
Fondi per rischi ed oneri	379.402	0,35%	384.082	0,36%	-4.680	-1,22%
TFR	2.640.693	2,47%	2.655.703	2,48%	-15.010	-0,57%
CAPITALE PROPRIO	73.299.833	68,49%	73.235.604	68,26%	64.229	0,09%
Capitale sociale	69.881.000	65,30%	69.881.000	65,14%	0	0,00%
Riserve	3.357.604	3,14%	3.266.065	3,04%	91.539	2,80%
Utili/perdite portati a nuovo		0,00%	0	0,00%		
Utile/perdita dell'esercizio	61.229	0,06%	88.539	0,08%	-27.310	-30,85%
TOTALE FONTI	107.018.952	100%	107.286.218	100%	-267.266	-0,25%

I dati rappresentati evidenziano una buona struttura patrimoniale, e una buona capacità di copertura delle immobilizzazioni, con il capitale proprio. In linea con gli anni precedenti, permane un disequilibrio nei valori delle passività correnti e della liquidità differita - a fronte dei ricavi realizzati dalla Società, nell'esercizio si evidenzia un miglioramento. In particolare, la liquidità differita rappresenta nell'anno 2020 il 34,18% del

totale impieghi (42.56% nel 2019), i debiti (passività correnti) rappresentano il 28,29% delle fonti (28,35% nel 2019).

Di seguito si riportano alcuni indicatori relativi al bilancio 2020 in comparazione con il bilancio 2019.

Indicatori di solidità

L'analisi di solidità patrimoniale ha lo scopo di studiare la capacità della società di mantenere l'equilibrio finanziario nel medio-lungo termine:

Descrizione indice	31/12/2020	31/12/2019
Margine primario di struttura E' costituito dalla differenza tra il Capitale Netto e le Immobilizzazioni nette. Esprime, in valore assoluto, la capacità dell'impresa di coprire con mezzi propri gli investimenti in immobilizzazioni.	17.499.601	19.584.707
Quoziente primario di struttura	1,31	1,37
Margine secondario di struttura E' costituito dalla differenza fra il Capitale Consolidato (Capitale Netto più Debiti a lungo termine) e le immobilizzazioni. Esprime, in valore assoluto, la capacità dell'impresa di coprire con fonti consolidate gli investimenti in immobilizzazioni.	20.941.961	23.224.775
Quoziente secondario di struttura	1,38	1,43

Con riferimento alla composizione delle fonti di finanziamento, gli indicatori utili sono i seguenti:

Descrizione indice	31/12/2020	31/12/2019
Quoziente di indebitamento complessivo (Passività consolidate + Passività correnti)/ Mezzi propri	0,46	0,46
Quoziente di indebitamento finanziario Passività di finanziamento/ Mezzi propri	0,006	0,008

Indicatori di solvibilità (o liquidità)

L'analisi di solvibilità concerne la capacità della società di mantenere l'equilibrio finanziario nel breve, cioè di fronteggiare le uscite attese nel breve termine (passività correnti) con la liquidità esistente (liquidità immediate) e le entrate attese per il breve periodo (liquidità differite).

Descrizione indice	31/12/2020	31/12/2019
Margine di disponibilità E costituito dall'attivo corrente meno le passività correnti	20.941.961	23.224.775
Quoziente di disponibilità E costituito dal rapporto tra attivo corrente e passività correnti	1,69	1,76
Margine di tesoreria (Liquidità differite + Liquidità immediate) – Passività correnti	19.661.141	22.090.557
Quoziente di tesoreria	1,65	1,73
(Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività correnti		

Di seguito si riporta la riclassificazione dei dati di conto economico a valore aggiunto, per l'evidenza dei principali indicatori di redditività.

	ESERCIZIO 2020	%	ESERCIZIO 2019	%	VARIAZ. ASSOLUTE	VARIAZ. %
VALORE DELLA PRODUZIONE	60.583.006	100,00%	60.821.767	100,00%	-238.761	-0,39%
- consumi di materie prime	980.709	1,62%	1.448.289	2,38%	-467.580	-32,28%
- spese generali	17.986.809	29,69%	19.835.622	32,61%	-1.848.813	-9,32%
- variazione delle rimanenze		0,00%	28.980	0,05%	-28.980	-100,00%
VALORE AGGIUNTO	41.615.488	68,69%	39.508.876	64,96%	2.106.612	5,33%
- altri ricavi	760.412	1,26%	469.298	0,77%	291.114	62,03%
- costo del personale	26.411.866	43,60%	26.052.400	42,83%	359.466	1,38%
- accantonamenti		0,00%	0	0,00%		
MARGINE OPERATIVO LORDO	14.443.210	23,84%	12.987.178	21,35%	1.456.032	11,21%
- ammortamenti e svalutazioni	8.995.966	14,85%	8.597.068	14,13%	398.898	4,64%
RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO (margine operativo netto)	5.447.244	8,99%	4.390.110	7,22%	1.057.134	24,08%
+ altri ricavi	760.412	1,26%	469.298	0,77%	291.114	62,03%
- oneri diversi di gestione	6.057.780	10,00%	4.813.033	7,91%	1.244.747	25,86%
REDDITO ANTE GESTIONE FINANZIARIA (margine corrente ante gestione finanziaria)	149.876	0,25%	46.375	0,08%	103.501	223,18%
+ proventi finanziari	8.035	0,01%	75.164	0,12%	-67.129	-89,31%
+ utili e perdite su cambi	-134	0,00%	17	0,00%	-151	-888,24%
MARGINE OPERATIVO (EBIT)	157.777	0,26%	121.556	0,20%	36.221	29,80%
- oneri finanziari	68.731	0,11%	72.163	0,12%	-3.432	-4,76%
REDDITO ANTE RETTIFICHE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE	89.046	0,15%	49.393	0,08%	39.653	80,28%
- rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		0,00%	0	0,00%	0	
REDDITO ANTE IMPOSTE	89.046	0,15%	49.393	0,08%	39.653	80,28%
- imposte sul reddito d'esercizio	27.817	0,05%	39.146	0,06%	-11329	-28,94%
REDDITO NETTO	61.229	0,10%	88.539	0,15%	-27.310	-30,85%

L'esercizio 2020 si chiude con un risultato netto positivo in pareggio di €61.229, pari allo 0,10% del valore della produzione, rispetto a un utile netto d'esercizio 2019 di €88.539, pari allo 0,15%, del valore della produzione. Il risultato del 2020 deriva dalla natura societaria di Lepida che in quanto società consortile per azioni tende a pareggio di bilancio anche per effetto di conguaglio consortile ai soci.

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) - che rappresenta l'utile/perdita del periodo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali, degli accantonamenti e svalutazioni, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito - si attesta nel 2020 su € 14.443.210, a fronte del dato 2019 pari €12.987.178.

Il Risultato Operativo ammonta a € 5.447.244, pari al 8,99% del valore della produzione, a fronte di € 4.390.110 pari al 7,22% del valore della produzione. Ciò evidenzia una gestione caratteristica positiva e coerente con la storia della società.

Il risultato ante imposte - al netto dei costi di produzione, dei proventi e oneri finanziari e dei proventi e oneri straordinari - ammonta nell'esercizio 2020 a € 89.046, pari al 0,15% del valore della produzione. Le imposte 2020 sono relative ad Irap per un ammontare di €52.486, e alla riduzione per l'effetto delle imposte anticipate per € 24.909.

Il reddito netto registra pertanto un saldo di € 61.229 pari allo 0,10% del valore della produzione, evidenziando un sostanziale pareggio della gestione 2020. Occorre ricordare che la società ha natura consortile e opera in regime di in-house con i propri soci. La gestione consortile della società e le previsioni contrattuali prevedono l'applicazione di conguaglio sulla base dei costi imputabili alle attività. Gli obiettivi della gestione

consortile sono quelli di realizzazione di servizi per i soci in assenza di scopo di lucro e con conseguente pareggio di bilancio.

Di seguito si riportano i principali indici economici calcolati in raffronto al bilancio 2019:

Descrizione indice	31/12/2020	31/12/2019
ROE netto - (Return on Equity) L'indice misura la redditività del capitale proprio investito nell'impresa	0.08%	0.12%
ROI - (Return on Investment) L'indice misura la redditività e l'efficienza del capitale investito rispetto all'operatività aziendale caratteristica	5.09%	4,09 %
ROS - (Return on Sales) L'indice rappresenta l'incidenza percentuale del risultato operativo sul fatturato	0,25%	0,08 %

Infine, come si evince dal Piano Industriale pluriennale di Lepida scpa, si prevede la capacità dell'impresa per il triennio 2020-2022 di mantenere i bilanci in utile, la redditività positiva e la buona solvibilità del proprio indebitamento oneroso.

Costi di funzionamento

Al fine di esprimere un giudizio sintetico rispetto alla necessità o meno di contenimento dei costi, si è fatto riferimento all'*indicatore di competitività di costo delle imprese* in termini comparativi.

Tale indicatore di competitività di costo relativo alla società in esame presenta nel corso del periodo considerato (2016 - 2019) un valore medio nettamente superiore a quello del macro settore di appartenenza, - *"Consulenza nel settore informatico", codice ATECO 6202* - riflettendo così l'intenzione del Management di migliorare i livelli di efficienza e, quindi di competitività di quest'ultima.

Non si ravvisa pertanto la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), del D.Lgs 175/2016 (TUSP).

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	VALORE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	//
Denominazione della società quotata controllante	//

OGGETTO

Attività svolta dalla Partecipata

La società Lepida S.c.p.A. è stata costituita dalla Regione Emilia-Romagna quale strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture di telecomunicazione degli Enti-Soci e degli Enti collegati alla rete Lepida e per l'erogazione dei servizi telematici inclusi nell'architettura di rete.

La finalità della società è quella di assicurare a cittadini, imprese ed enti, condizioni di sviluppo delle loro attività, promuovendo le potenzialità delle ICT nella prestazione di servizi e nell'accessibilità e nello scambio di dati. A tal fine, svolge le seguenti attività:

- costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT regionale in termini di progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di ICT, nonché attività di realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio sanitari;
- attività di supporto alle funzioni gestionali in ambito organizzativo ed amministrativo a favore dei Soci e delle loro Società;
- attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio della Regione Emilia-Romagna e di riferimento dei Soci, come quelle inerenti alle cosiddette smart city e smart working, nonché attività di fornitura di rete e servizi a condizioni eque e non discriminanti a enti pubblici locali e statali, aziende pubbliche e forze dell'ordine;
- attività di nodo tecnico-informativo centrale di cui all'art. 14 della legge regionale n. 11/2004;
- attività a supporto dell'implementazione del sistema regionale di calcolo distribuito (Data center e Cloud computing) di cui alla legge regionale n. 14/2014;
- realizzazione, manutenzione, gestione, esercizio, collaudo, monitoraggio e fornitura di servizi di connettività delle reti regionali di cui all'art. 9 della legge regionale n. 11/2004 nonché delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN), delle sottoreti componenti le MAN e delle reti funzionali a ridurre situazioni di divario digitale, nonché servizi inerenti la trasmissione di dati;
- offerta al pubblico del servizio gratuito di connessione ad internet tramite tecnologia Wi-Fi per conto degli enti soci, su domanda e nell'interesse di questi ultimi, operando quale loro servizio tecnico; erogazione dei servizi di cui all'art. 15 della legge regionale n. 14/2014 in via sussidiaria e temporanea, qualora dal mercato non emergano altre soluzioni che ne consentano l'erogazione;
- gestione delle reti di telecomunicazione, tra cui la rete in fibra ottica denominata "Rete Lepida" (dorsale geografica e MAN cittadine) e la rete radiomobile regionale per le emergenze denominata "ER-rete".

La Società ha scopo consortile e costituisce organizzazione comune dei Soci ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter c.c. operando senza scopo di lucro, anche con attività esterna, nell'interesse e per conto dei soci. In ogni caso la società non persegue interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti.

Riconducibilità ai vincoli di scopo di cui all'Art. 4 co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 TUSP

La società Lepida è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto consente la realizzazione, la gestione e la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga e ultra larga delle pubbliche amministrazioni, anche ai sensi dell'Art. 9 comma 1 della Legge regionale n. 11/2004 e ss.mm.ii e in conformità agli obiettivi europei. La società è quindi strumento esecutivo per l'esercizio delle funzioni e dei compiti regionali e del sistema delle autonomie locali, diretti al perseguimento delle finalità indicate dalla legge regionale n. 11/2004 con particolare riguardo agli articoli 2, 3, 9, 10 e 11 nel quadro delle linee di indirizzo e degli atti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale medesima.

Lepida concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici, definiti nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR), inerenti principalmente l'Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna. In particolare, collabora alla diffusione della banda ultra larga per cittadini, imprese e scuole, alla diffusione di nuovi punti WiFi pubblici e gratuiti di accesso alla rete Internet, alla promozione dei diritti di cittadinanza digitale e supporta la diffusione delle Agende digitali locali in coerenza con la strategia regionale. In particolare si evidenzia che Lepida gestisce reti di telecomunicazioni tra cui la rete in fibra ottica denominata "Rete Lepida" e la rete radiomobile regionale per le emergenze denominata "ER-rete". Lepida è inoltre la società di riferimento della Regione e di tutti i suoi Enti Soci per la realizzazione di nuove reti di telecomunicazioni a banda larga e ultra larga. Dette attività di realizzazione e gestione di reti di comunicazione elettronica sono qualificate come di primario interesse generale dal D.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) all'art. 3 comma 2 e possono essere svolte dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o da loro associazioni esclusivamente per il tramite di società controllate o collegate (art. 6 co. 1 D.lgs. 259/2003).

Lepida si configura quale società in house providing sia ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016. E' sottoposta al controllo analogo congiunto da parte del Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli Enti locali (CPI) in base a Convenzione ex art. 30 D. Lgs. N. 267/2000.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	//
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	Si
Esito della revisione periodica	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	//
Termine previsto per la razionalizzazione	//
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis	No
Note	

In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, nell'ambito del CPI (Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento), luogo del controllo analogo congiunto di Lepida scpa. Ciò consente di razionalizzare il processo di definizione e controllo degli obiettivi assegnati, evitando l'attribuzione alla società di indirizzi diversificati da parte dei numerosi soci.

Non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g), in quanto la società ha già posto in essere nel corso del 2018 un'operazione di aggregazione. Infatti, con decorrenza 01/01/2019 si è perfezionata la Fusione per incorporazione di CUP 2000 Scpa in Lepida con contestuale trasformazione di Lepida in Scpa. Tale processo rientra nell'ambito del riordino delle società in house, che la Regione Emilia Romagna aveva avviato con delibera n° 924/2015, in coerenza con la legge di stabilità 2015 n° 190/2014.

RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI ED AZIONI POSTE IN ESSERE

Nessun rilievo.

3.9 Aeradria spa

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale	00126400407
Denominazione	Aeradria S.p.a.
Anno di costituzione della società	1962
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	//
Altra forma giuridica	//
Stato di attività della partecipata	Soggetta a procedure concorsuali
Data di inizio della procedura	26/11/2013
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Stato	Italia
Provincia	Rimini (RN)
Comune	Rimini
CAP	47900
Indirizzo	Aeroporto Civile

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	0,54%
Codice Fiscale Tramite	//
Denominazione Tramite (organismo)	//
Quota detenuta dalla Tramite nella società	//

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipo di controllo	Nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	VALORE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	//
Denominazione della società quotata controllante	//

OGGETTO

Attività svolta dalla Partecipata

La società gestiva i servizi aeroportuali dell'aerostazione Rimini Miramare.

INFORMAZIONI

Aeradria S.p.A. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Rimini in data 26 novembre 2013, pertanto al fine di addivenire all'effettiva dismissione della partecipazione è necessario attendere le tempistiche della procedura concorsuale in corso di svolgimento.

I tempi di conclusione della procedura non sono noti al momento.

3.10 S.TE.P.RA Soc. Cons. a r.l.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale	0083068039
Denominazione	S.TE.P.RA. Soc. Cons. mista a R.L. in liquidazione
Anno di costituzione della società	1982
Forma giuridica	Società consortile mista a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	//
Altra forma giuridica	//
Stato di attività della partecipata	Soggetta a procedure concorsuali
Data di inizio della procedura	07/06/2019
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Stato	Italia
Provincia	Ravenna (RA)
Comune	Ravenna
CAP	48121
Indirizzo	Viale Farini, 14

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	0,07%
Codice Fiscale Tramite	//
Denominazione Tramite (organismo)	//
Quota detenuta dalla Tramite nella società	//

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipo di controllo	Nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	VALORE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	//
Denominazione della società quotata controllante	//

OGGETTO

Attività svolta dalla Partecipata

La società aveva finalità di interesse pubblico, con oggetto la promozione delle attività economiche nel territorio della Provincia di Ravenna, anche acquisendo da enti e privati cittadini immobili da destinare ad insediamenti produttivi.

INFORMAZIONI

Nel 2013 erano state avviate le procedure di liquidazione volontaria a seguito di decisione dell'Assemblea dei soci del 26 luglio 2013 ed era stato nominato un amministratore liquidatore, ai sensi di quanto stabilito dal Codice civile.

Il Tribunale di Ravenna, con sentenza depositata il 7 giugno 2019, ha dichiarato il fallimento della società.

In data 25/10/2019 si è svolta l'udienza per l'esame dello stato passivo. Il Giudice Delegato ha dichiarato in data 11/12/2020 chiuso ed esecutivo lo stato passivo del fallimento, dando mandato ai Curatori di dare comunicazione immediata a tutti i creditori che avevano proposto domanda di ammissione.

In data 25/06/2021 il Giudice Delegato ha ordinato il deposito in Cancelleria del progetto di ripartizione e dato mandato al Curatore di darne avviso a tutti i creditori.

I tempi di conclusione della procedura non sono noti al momento.

4. Gli esiti della revisione periodica

Di seguito si presentano in forma sintetica gli esiti delle analisi relative agli aspetti di maggior rilievo richiesti dal TUSP e diffusamente trattati nella presente relazione e nelle schede tecniche allegate:

N.	Diretta/ Indiretta	Ragione sociale	Partecipazione in controllo	Test Art. 4	Test Art. 20 comma 2	Detenibilità
Dir_1	Diretta	Parco della Salina di Cervia Srl	SI	art. 4, co. 2, lett. a	NO	SI
Dir_2	Diretta	Cervia Turismo srl	NO*	art. 4, co. 2, lett. a) art. 4, co. 2, lett. c)	NO	SI
Dir_3	Diretta	Ravenna Holding Spa	SI**	Art. 4 co. 2 lett. d) Art. 4 co. 5	NO	SI
Dir_4	Diretta	Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Srl	NO	Art. 4, co. 2, lett. a)	NO	SI
Dir_5	Diretta	Delta 2000 scrI	NO	Art. 4, co. 6	Ricade nell'art. 26 comma 6-bis del modificato DL. 175/2016	SI
Dir_6	Diretta	Agenzia Mobilità Romagnola - AMR s.r.l. consortile	NO***	Art. 4, co. 2, lett. d)	Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (Art.1 co. 4)	SI
Dir_7 e Ind_9	Diretta e Indiretta	Hera Spa	NO	Art. 4 co. 2 lett. a)	Società quotata in mercati regolamentati	SI
Dir_8	Diretta	Lepida Spa	SI**	Art. 4, co. 2, lett. a) e lett. d)	NO	SI
Ind_1	Indiretta 1° livello	ASER - Azienda Servizi Romagna S.r.l.	SI	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
Ind_2	Indiretta 1° livello	Azimut S.p.A.	NO ⁺	Art. 4 co. 2 lett. c)	NO	SI
Ind_3	Indiretta 1° livello	Ravenna Entrate S.p.A.	SI	Art. 4 co. 2 lett. d)	NO	SI
Ind_4	Indiretta 1° livello	Ravenna Farmacie S.r.l.	SI**	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
Ind_5	Indiretta 1° livello	Romagna Acque - Società delle fonti S.p.A.	SI**	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
Ind_6	Indiretta 2° livello	Plurima S.p.A.	NO	Art. 1 co. 4 lett. a) Art. 4 co. 2 lett. a) e lett. b)	Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (Art.1 co. 4)	SI
Ind_7	Indiretta 1° livello	SAPIR S.p.A.	NO	Art. 4 co. 3 Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI

Ind_8	Indiretta 1° livello	Start Romagna S.p.A.	NO	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
Ind_10	Indiretta 1° livello	TPER S.p.A.	NO	Art. 4 co. 2 lett. a)	La società ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati	SI

* *Controllo civilistico (art. 2359 C.C.) ma NON in controllo pubblico ai sensi del TUSP, si rinvia alle motivazioni illustrate nel paragrafo 3.2)*

** *Controllo analogo congiunto ai sensi dell'articolo 2 c. 1 let. d), D.Lgs. 175/2016*

*** *Società considerata soggetta ad una forma atipica di controllo simile a quello previsto per le società in house pur non essendo una in-house. NON è in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. b) e m) del TUSP. Si rinvia alle motivazioni illustrate nel paragrafo 3.6)*

+ *Controllo civilistico da parte di Ravenna Holding spa (art. 2359 c.c.) ma NON in controllo pubblico ai sensi del TUSP, si rinvia alle motivazioni illustrate nel paragrafo 3.3.2)*

Sulla base delle risultanze della ricognizione effettuata si osserva quanto segue:

- non sussistono motivazioni per l'alienazione di partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dall'Ente;
- non si rileva la necessità di dare attuazione ad alcun intervento di razionalizzazione di partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dall'Ente.

Si prevede pertanto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione di tutte le partecipazioni sopra elencate, confermando gli esiti delle precedenti ricognizioni.

Per una sintesi delle motivazioni circa il mantenimento delle partecipazioni si rimanda all'allegata scheda tecnica denominata "04. *Mantenimento senza interventi di razionalizzazione*".